



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 265

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 febbraio 2010

I N D I C E**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--	------	---

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	Pag.	13
--	------	----

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	15
2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Lavori pubblici)	»	17

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	26
2 ^a - Giustizia	»	48
3 ^a - Affari esteri	»	70
4 ^a - Difesa	»	74
5 ^a - Bilancio	»	95
6 ^a - Finanze e tesoro	»	103
7 ^a - Istruzione	»	113
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	125
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	126
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	134
11 ^a - Lavoro	»	136
12 ^a - Igiene e sanità	»	141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	145
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	161

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-APi; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 174
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 175
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 177
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 179
Per la semplificazione	» 181

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 198
---	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 200
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 202
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 203

CONVOCAZIONI	Pag. 204
------------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 febbraio 2010

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Nicola Paolo Di Girolamo

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 23 febbraio 2010, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Nicola Paolo Di Girolamo emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma, in data 23 febbraio 2010, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti n. 6429/06 R.G.N.R. - n. 26986/06 R.G. GIP (*Doc. IV, n. 7*), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale, 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e 5 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata); 2) 81, capoverso, 110, 112, primo comma, n. 1, e 648-*bis* del codice penale e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (riciclaggio transnazionale aggravato); 3) 61, n. 2, del codice penale, 12-*quinqies*, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356 e 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa); 4) 81, capoverso, e 110 del codice penale, 97 e 100 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61, 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso); 5) 61, n. 2, 81, capoverso, e 110 del codice pe-

nale, 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61, 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso). Informa di aver designato a riferire alla Giunta la senatrice Leddi.

Riferisce sul documento in titolo la relatrice LEDDI (PD) la quale informa che la richiesta del Gip di Roma, stampata e distribuita come Documento IV, n. 7, è corredata da un'ordinanza di 1696 cartelle con cui vengono disposte misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale (n. 6429/2006 RGNR) a carico di 56 indagate persone fisiche e 2 indagate persone giuridiche; i 135 faldoni di allegati non risultano prodotti.

I capi di imputazione sono 38 ma, con riferimento al senatore Nicola Paolo Di Girolamo, essi constano di 5 diverse fattispecie di reato: associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata; riciclaggio transnazionale aggravato; intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa; minaccia di impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso; scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso. Le indagini sono state condotte anche dalla direzione distrettuale antimafia di Roma.

Il senatore Di Girolamo è qualificato come promotore, capo ed organizzatore di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti di frode fiscale, riciclaggio, reimpiego illecito di beni provenienti da delitto, intestazione fraudolenta di beni di provenienza sospetta, corruzione di pubblici ufficiali, abusi di ufficio, falso in atti elettorali. I reati sono qualificati di eccezionale gravità per l'ingente danno arrecato all'erario dalla colossale frode fiscale posta in essere da due primarie società concessionarie di pubblico servizio, Fastweb e Telecom Italia Sparkle. L'associazione a delinquere avrebbe posto in essere due distinte operazioni commerciali fittizie (la *Phuncard* e la *Traffico telefonico*) per evadere l'IVA ed ottenere un incremento fittizio di fatturato, ricavi ed utili; a tal fine sarebbero state utilizzate società produttrici di false fatture (le cosiddette cartiere) e numerosi soggetti «prestanomi», tutto per giustificare le suddette operazioni e consentire il riciclaggio delle somme provenienti da reato.

Il ruolo del senatore Di Girolamo è evidenziato già in questa fase dello schema criminoso: anche grazie ad intercettazioni operate nel maggio del 2007 è evocato un suo ruolo nella vicenda del blocco dei conti bancari svizzeri riconducibili all'associazione criminosa, ad opera di Augusto Murri; la soluzione della vicenda passa per una liquidazione della posizione del Di Girolamo; un suo ruolo sarebbe stato svolto anche in rapporto alle cointeressenze economiche panamensi del gruppo, nonché nella percezione di compensi per l'attività illecita.

A lato rispetto a tale ruolo è stato evidenziato dal magistrato un disegno di infiltrazione del gruppo criminoso nel sistema politico-rappresentativo italiano: tutto ciò avrebbe avuto origine nel febbraio 2007 con l'interesse del Mokbel per un movimento politico denominato «Alleanza fe-

deralista», divenuto successivamente «il Partito federalista italiano». Al suo interno sarebbe stato prescelto il Di Girolamo quale candidato per una carica pubblica, il cui procacciamento sarebbe passato attraverso attività di intimidazione e di broglio elettorale messe in atto da esponenti di cosche calabresi in Germania. In esito a tali attività il Di Girolamo avrebbe ottenuto indebitamente voti per la sua elezione al Senato; a dimostrazione di questo, si sarebbe prestato ad una campagna di ringraziamento prevalentemente, ma non unicamente, rivolta alla compagine calabrese, nonché all'attribuzione di un compenso nei confronti di un esponente del *clan* Arena (intestazione fittizia di una barca dallo stesso acquistata presso un cantiere navale di Trapani).

La richiesta si diffonde sul rapporto politico con il Mokbel e sui dissensi che con questi sarebbero maturati in ordine alle diverse prospettive di confluenza politica, nell'ambito dello schieramento prescelto alle elezioni. Essa ripercorre anche la vicenda oggetto della precedente richiesta di misure cautelari (arresti domiciliari per falso nella certificazione di residente all'estero), pur prendendo atto della decisione con cui l'Assemblea del Senato respinse la richiesta «per non alterare l'integrità del Collegio Senatoriale, non essendo i fatti contestati di gravità tale da consentire di accogliere l'autorizzazione, alla luce della precedente prassi parlamentare».

Stavolta, invece, il magistrato sostiene che «in realtà è tutta la vicenda relativa all'elezione del Di Girolamo Nicola Paolo che è frutto di attività criminosa» e motiva la ricorrenza dell'aggravante contestata (quella mafiosa) con la notoria pericolosità del sodalizio che rendeva sostanzialmente impossibile sottrarsi al comportamento intimidatorio degli agenti, stante l'idoneità intimidatoria grave ed irresistibile. Le esigenze cautelari sono tutte presunte sussistenti, stante la previsione di legge che rende obbligatoria l'applicazione della misura cautelare in carcere: in particolare sussisterebbe il rischio concreto che il senatore Di Girolamo possa fuggire all'estero, dove disporrebbe di un patrimonio illecitamente accumulato di notevolissima entità e dove potrebbe ulteriormente portare avanti gli interessi dell'associazione criminale, stante l'assoluta fedeltà che professerebbe al Mokbel; la relazione della polizia giudiziaria sostiene che la condotta degli associati prosegue; vi sarebbe infine pericolo concreto di inquinamento probatorio per l'elevato potenziale intimidatorio delle associazioni criminali cui appartengono taluni degli indagati, alcune delle quali anche munite di armi.

Sotto il profilo della competenza della Giunta, la relatrice premette di condividere appieno la relazione tenuta dal senatore Sanna nel Doc. IV, n. 1-A: dopo il 1993 non si è più alle prese con il *fumus persecutionis*, né è consentito in questa sede fare un «processo al processo», ma la Giunta deve limitarsi a valutare le esigenze cautelari addotte dal magistrato e compararle con l'esigenza di integrità del *plenum* assembleare. I gravi indizi di colpevolezza non rientrano nel sindacato della Giunta, se non come prospettiva cui il magistrato si richiama per argomentare l'esistenza di

un pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato contestato.

Ciò detto, alla relatrice preme segnalare da una prima lettura dell'ordinanza una serie di circostanze rilevanti per la competenza della Giunta.

Il RIS dei Carabinieri ha condotto un esame grafologico a campione su oltre 1700 schede, che a gruppi parrebbero vergate da identiche mani: si tratta di una circostanza che potrebbe essere occorsa nella sede di loro detenzione ad opera del tribunale di Roma. Al senatore Malan la relatrice spiega che le schede sono conservate per esigenze della verifica dei poteri della Giunta (ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 27 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533).

Le intercettazioni del senatore Di Girolamo in buona parte sono anteriori alla sua elezione al Senato: alcune, però, sono state operate nell'aprile 2008 ed altre – di tipo «indiretto» – dopo. Pertanto, potrebbe porsi un problema di utilizzabilità laddove la Giunta ritenesse applicabile anche all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 la previsione dell'articolo 1 del Regolamento del Senato (secondo cui i senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni per il solo fatto della elezione, dal momento della proclamazione). Rammenta peraltro che il citato articolo 6, nella parte residua dalla precedente censura operata con sentenza n. 390 del 2007, è oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale su ordinanza di rimessione sollevate da tre diversi GIP.

Sui lavori della Giunta, il senatore SARO (*PdL*) lamenta che la stampa abbia divulgato il testo della richiesta del GIP di Roma prima che fosse conoscibile agli stessi componenti della Giunta.

Replica il Presidente FOLLINI, riferendo che dopo il preannuncio dell'arrivo della richiesta da parte del Segretario generale del Senato – datogli nel pomeriggio di ieri – il deferimento dell'atto e dell'ordinanza ad esso allegata sono avvenuti alla fine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, quando i testi sono stati materialmente portati negli Uffici della Giunta. Pertanto nessuna responsabilità nella fuga di notizie può essere imputata al Senato, visto che a quell'ora i contenuti della richiesta erano già da diverse ore propalati sulle agenzie di stampa. Invita comunque ad evitare schermaglie procedurali in una delicatissima questione, che coinvolge il prestigio del Parlamento.

Il senatore SARO (*PdL*) precisa di aver rivolto i suoi addebiti non già agli Uffici del Senato ma ad altre sedi, evidentemente maggiormente permeabili all'enfatizzazione mediatica che la vicenda sta ricevendo: tutto ciò deve consigliare una linea di prudenza nella trattazione del documento in titolo, per evitare forzature procedurali assunte senza la piena conoscenza degli atti di causa. Ecco perché auspica che l'imminente audizione non sia esaustiva degli spazi procedurali di spettanza dell'inquisito.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore DI GIROLAMO. Dichiaratosi amareggiato e confuso per le gravissime ed infondate accuse rivoltegli, afferma che in lui la volontà di chiarire gli addebiti soccombe rispetto all'assoluta carenza conoscitiva nella quale versa: richiede di poter esercitare la facoltà di essere ascoltato dalla Giunta solo dopo aver avuto piena contezza dell'ordinanza di oltre 1600 pagine che riguarda anche lui, riconvocandolo a rendere dichiarazioni a trenta giorni dalla presente data.

Congedato il senatore Di Girolamo, si apre una discussione sull'ordine dei lavori.

Il senatore CASSON (*PD*) si dichiara disponibile ad una riconvocazione della seduta a breve, anche nella mattinata di domani.

Il senatore IZZO (*PdL*) richiede un intervallo temporale più ampio, per essere in grado di padroneggiare il materiale istruttorio pervenuto alla Giunta, stante la mole ingentissima della relativa documentazione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), premesso che un'ordinanza custodiale notificata a cinquantasei coindagati ha molte possibili fonti di fuga di notizie, nota che proprio la natura pluridirezionale dell'atto comporta che i dati qualificanti per il senatore Di Girolamo siano conchiusi in molte meno pagine dell'integrale testo. Perciò la richiesta di un approfondimento di un mese è eccessiva e la Giunta può riprendere i suoi lavori anche tra ventiquattro ore.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*) lamenta l'ipocrisia con cui si sottovaluta la gravità della situazione, il senso della misura dovuto all'opinione pubblica disorientata, il carico indebito cui le istituzioni parlamentari sono sottoposte (anche in ragione della precedente forzatura operata dalla maggioranza proprio in riferimento alla posizione soggettiva di Nicola Paolo Di Girolamo). Il conflitto tra Giunta ed Assemblea, realizzatosi sulla proposta di decadenza del senatore eletto all'estero, rappresenta un precedente gravissimo che ha minato la credibilità del Senato, il quale deve rispondere al Paese dimostrando di saper disimpegnare le proprie funzioni – costituzionalmente conferite, in materia immunitaria – con scrupolo, serietà e tempestività. Per questi motivi invita a mettere l'Assemblea in condizione di deliberare sul documento in titolo prima della sospensione per la tornata elettorale regionale di fine marzo.

Il senatore ORSI (*PdL*), condivisa la difesa del prestigio del Senato con cui il Presidente ha esordito, lamenta la pressione mediatica cui è sottoposta la Giunta: essa non può abdicare al suo obbligo di decidere sulla base degli atti e della conoscenza che ciascuno deve averne, in primo luogo lo stesso senatore Di Girolamo; egli andrebbe pertanto riconvocato

non prima di aver potuto estrarre copia dell'ordinanza che lo riguarda, che è agli atti della Giunta e che è allegata al documento in titolo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) – premesso che le motivazioni della richiesta giudiziaria sono assai pesanti, stante il pericolo di reiterazione collegato con la potenza intimidatrice della cosca Arena – ricorda la giurisprudenza del Tribunale di Roma che non ammette accesso al gravame del riesame delle ordinanze cautelari, quando queste siano sospese; proprio il Di Girolamo, nella sua precedente vicenda processuale, ne diede contezza alla Giunta, per cui – a meno di un cambio di giurisprudenza – è presumibile che egli non ne possa avere copia a piazzale Clodio. Occorre allora sperimentare la praticabilità di una diversa fonte di conoscibilità, che lo metta in condizione di garanzia del contraddittorio nell'intervenire in Giunta.

Il PRESIDENTE replica agli ultimi due senatori intervenuti dando lettura dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento del Senato, reso applicabile all'affare in discussione ai sensi del comma 11 del medesimo articolo. Non solo gli unici soggetti titolati a consultare gli atti pervenuti dalla magistratura sono i senatori appartenenti alla Giunta, ma tale consultazione deve avvenire solo nella sede di questa: ciò consente di escludere qualsiasi estrazione di copia. L'esigenza di salvaguardia del contraddittorio è invocata impropriamente: l'articolo 135 costruisce l'esame in Giunta come meramente cartolare e l'intervento del senatore interessato è soltanto una facoltà; se sceglie di esercitarla, il senatore si assoggetta alla regolamentazione prevista dall'ordinamento parlamentare.

Più in generale, giudica singolare il profluvio di esternazioni pubbliche cui non corrisponde analogo ansia esplicativa nella sede più propria, quella della Giunta chiamata ad istruire la richiesta: il risalto mediatico può derivare dalla ricerca di una sede pubblica ove rendere la propria versione dei fatti, ma spetta alla Giunta riaffermare il primato del Parlamento evitando che la funzione parlamentare sia svilita, denigrata o umiliata. Al suo interno occorrerebbe che tutti fossero uniti nell'affermare un principio di chiarezza, perché lasciare l'argomento oggetto della richiesta troppo a lungo insoluto non giova neanche all'interessato. Ecco perché invita la Giunta a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore D'Alia e, in caso contrario, preannuncia che sospenderà la seduta per convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore SARRO (*PdL*) respinge la possibilità che il calendario della Giunta sia dettato sotto la pressione mediatica: la Giunta deve operare nelle sue funzioni costituzionali, in assoluta autonomia. Poiché il giudizio va ancorato agli atti, le iniziative del Di Girolamo in sede di dichiarazione alla stampa attengono sfere di valutazione estranee alla Giunta. Il termine regolamentare per terminare l'istruttoria è di trenta giorni, per cui non vi è alcun intento dilatorio nel non escludere di impiegare l'intero intervallo temporale. In dissenso dal senatore D'Alia, infine, dichiara che

l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato nel gennaio 2009 non ha smentito le conclusioni della Giunta, ma ha solo stabilito una moratoria in collegamento con l'esito del procedimento penale.

Il senatore SANNA (PD) – considerato che non vi è consenso – richiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, non prima di aver stigmatizzato l'evidente anomalia procedimentale in cui è incorso il senatore Di Girolamo: egli è solo facultizzato di intervenire, tanto è vero che la missiva della Giunta – che gli dà notizia della convocazione su un documento che lo riguarda – richiama espressamente il disposto regolamentare. Lungi dal poter pretendere di ritardare l'*iter* con la richiesta di accedere ad atti che non possono essergli mostrati in Senato, ha sempre intatta la possibilità di presentarsi spontaneamente al magistrato inquirente a rendere dichiarazioni; evidentemente, scegliendo di convocare una conferenza stampa in cui dare solo la sua versione dei fatti, ha optato per una terza strada, pienamente legittima ma inidonea a vincolare la Giunta al suo altalenante comportamento.

Il senatore LUSI (PD) giudica smisurato il termine di trenta giorni richiesto dal senatore Di Girolamo, anche alla luce della delimitazione della materia di competenza della Giunta correttamente effettuata dalla relattrice: in questa sede ci si limita a valutare le esigenze cautelari. Il diritto di conoscere gli atti è dei componenti della Giunta e non del senatore inquisito, proprio perché quella che viene compiuta non è un'attività *stricto iure* giurisdizionale: si tratta di una valutazione di un organo appartenente al Parlamento, chiamato a conoscere atti giudiziari per poi operare un giudizio di bilanciamento di interessi.

Dopo interventi dei senatori D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut), ADAMO (PD), ORSI (PdL) e SARO (PdL) circa le possibilità offerte dal calendario d'Assemblea, il Presidente sospende la seduta invitando i componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a trattenersi in Aula.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.

Il PRESIDENTE comunica che al senatore Di Girolamo sarà inviata una nuova missiva, nella quale lo si preavverte che la Giunta è convocata martedì prossimo per il documento che lo riguarda. Impregiudicata la possibilità che l'audizione – laddove l'interessato si avvalga della facoltà contemplata dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento – si prolunghi in una successiva seduta della medesima settimana, i Gruppi hanno convenuto che la discussione del documento in titolo abbia termine nella giornata di giovedì 4 marzo 2010, con l'approvazione di una proposta per l'Assemblea.

Ogni altra attività collegiale della Giunta è rinviata. Tutti i componenti che intendessero consultare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria,

con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento, potranno rivolgersi agli Uffici per concordare l'orario e la sequenza di consultazione, a decorrere dalla fine della presente seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 febbraio 2010

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Geremia Stamler.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea: audizione del professor Geremia Stamler

Il presidente della 9^a Commissione, senatore SCARPA BONAZZA BUORA, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione.

Il presidente della XIII Commissione, onorevole RUSSO, rivolge un indirizzo di saluto all'audito.

Il professor STAMLER effettua un'ampia e articolata esposizione in merito alla tematica oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, il presidente RUSSO, il senatore

SANTINI (*PdL*), il senatore ANDRIA (*PD*), il senatore PICCIONI (*PdL*) e l'onorevole SERVODIO (*PD*).

Il professor STAMLER fornisce i chiarimenti richiesti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 24 febbraio 2010

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Riprende la trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il relatore CASTRO (*PdL*), integrando il parere reso nella seduta di ieri, esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario GIORGETTI si pronuncia in modo conforme al relatore.

Il presidente GIULIANO informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 24 febbraio 2010

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articolo 1, comma 3, e 44, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), relatore per l'8^a Commissione, presenta e dà lettura, anche a nome del relatore per la 2^a Commissione, senatore Divina, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede che l'esame dell'atto del Governo in titolo venga concluso non prima della prossima settimana, così da dar modo a tutti i senatori di approfondire l'articolato parere testé presentato dai Relatori, dando altresì la possibilità ai senatori dell'opposizione di predisporre eventualmente un parere alternativo.

D'altra parte, anche se il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite è scaduto, è pur vero che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà il prossimo 20 marzo.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 167

Le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (Atto del Governo n. 167)

considerato che

– lo schema di decreto legislativo delegato appare, nel suo complesso, rispettoso sia dei principi posti dalla legge delega, sia di quelli contenuti nella cosiddetta direttiva ricorsi:

– appare, in particolare, coerente e condivisibile la scelta di fondo finalizzata ad assicurare una celere ed effettiva tutela giurisdizionale in materia di pubblici appalti nel duplice interesse dei privati e delle stazioni appaltanti, e il punto di mediazione raggiunto tra principio della domanda giurisdizionale (con scelta dei relativi rimedi) e esigenze di contenimento della spesa pubblica che impongono di evitare, finché possibile, che per il medesimo contratto la stazione appaltante debba da un lato corrispondere il prezzo a chi lo esegue e dall'altro il risarcimento per equivalente al ricorrente vittorioso in giudizio;

– in coerenza con il quattordicesimo considerando della direttiva 2007/66/CE, che indica la privazione di effetti del contratto e il subentro in esso dell'avente diritto come strumento privilegiato, in quanto assicura al contempo la tutela del singolo e la tutela dell'interesse generale ad una corretta concorrenza, lo schema di decreto delegato persegue siffatti obiettivi indicando come via privilegiata la privazione di effetti del contratto e il subentro dell'avente titolo;

– si concorda tuttavia con il parere del Consiglio di Stato in ordine all'inopportunità che il decreto delegato prenda posizione sulla cosiddetta pregiudiziale amministrativa (laddove sembra precludere la autonoma domanda risarcitoria) in quanto tale questione è destinata a trovare una soluzione in termini più generali nell'emanando codice del processo amministrativo, rispetto al quale le disposizioni del contenzioso in materia di aggiudicazione degli appalti devono risultare adeguate;

– questione diversa dalla cosiddetta «pregiudiziale» è quella del rapporto tra tutela in forma specifica e per equivalente quando il ricorrente non abbia scelto la sola tutela risarcitoria per equivalente, ma abbia chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione. Per tale ipotesi si condivide la modifica suggerita dal parere del Consiglio di Stato nella parte in cui propone

l'inserimento nel Codice di un articolo 245-*quinques* che regola il rapporto tra tutela in forma specifica e per equivalente. Secondo il Consesso amministrativo alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione può essere abbinata, a scelta di parte, quella di conseguire l'aggiudicazione e il contratto; l'accoglimento di tale domanda è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto da parte del giudice. La domanda di annullamento dell'aggiudicazione non accompagnata dalla domanda di conseguire l'aggiudicazione del contratto senza adeguata giustificazione, preclude il risarcimento per equivalente

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Art. 2 (termine dilatorio per la stipula del contratto)

Si prevedono due deroghe all'esecuzione di urgenza durante il periodo di *stand-still*. La prima nel caso di procedura di affidamento per cui è consentito di non procedere alla pubblicazione del bando di gara e la seconda per «i casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare». Riguardo a quest'ultima, pur non potendosi escludere il rischio di incorrere in eventuali censure a livello comunitario, si ritiene condivisibile la scelta operata dal Governo di prevedere una apposita deroga, perché la sola deroga riconducibile alla procedura negoziata senza bando non è in grado di soddisfare l'esigenza di immediata esecuzione del contratto laddove la medesima esigenza intervenga in fase successiva alla aggiudicazione dello stesso. Peraltro la contestazione a livello comunitario è solo un'eventualità atteso che le situazioni «urgenti» in rapporto al termine sospensivo costituiscono questione ancora «aperta» cui il diritto comunitario non ha dato espressa definizione. Tuttavia tale deroga dovrebbe essere prevista in termini più circostanziati prevedendo, ad esempio, tra i casi di applicazione, quello in cui il ritardo nell'inizio dell'esecuzione comporterebbe il disimpegno di risorse comunitarie assegnate all'Italia.

A tale scopo si propone che all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: «*b-bis*. se il rispetto del termine previsto dal comma 10 possa arrecare un grave danno all'interesse pubblico, come il disimpegno di risorse comunitarie».

Art. 3 (Forma, termini e destinatari della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva)

Le innovazioni introdotte sono, nel loro complesso, condivisibili. Il livello di particolare dettaglio delle disposizioni è accettabile alla luce dell'esigenza di regole chiare e puntuali in ordine alla delicata fase della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, che costituisce un passaggio essenziale a cui si ancora la piena conoscenza degli atti e il decorso dei termini per la tutela giurisdizionale. Nella filosofia della celebrazione celere del contenzioso, è condivisibile e conforme alla delega anche la disci-

plina dell'accesso agli atti, in quanto l'accesso è finalizzato alla conoscenza degli atti al fine della tutela giurisdizionale.

La previsione dell'accesso *ex lege* entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, che non sembra possa nuocere alle esigenze organizzative delle stazioni appaltanti, si ritiene funzionale al sistema di comunicazioni al fine di consentire la rapidità dei tempi di instaurazione dell'eventuale giudizio.

Art. 5 (misure di incentivazione dell'accordo bonario)

Le disposizioni si ritengono coerenti, nel loro insieme, rispetto alla finalità di incentivare la definizione, mediante accordo bonario, del contenzioso in materia di appalti pubblici relativo alla fase di esecuzione del contratto. Tuttavia si esprimono forti perplessità in ordine all'introduzione della figura del «mediatore unico», individuato dalle disposizioni del decreto legislativo quale soggetto deputato a formulare, in luogo del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario nei casi in cui la vigente normativa non prevede la costituzione obbligatoria dell'apposita commissione. Sembrerebbe opportuno infatti che sia valutata l'effettiva «utilità», intesa in senso ampio, di tale nuova figura, anche sotto il profilo dei maggiori costi ad essa connessi, atteso che per l'attività del mediatore è previsto un compenso equivalente a quello spettante al componente della commissione, mentre nella disposizione attualmente vigente non è previsto alcun compenso a fronte dell'espletamento, da parte del responsabile del procedimento, dell'attività di formulazione della proposta motivata di accordo bonario. Al riguardo si evidenzia che l'intento del Governo di ridurre i costi del procedimento attraverso la riduzione, dalla metà ad un terzo, della misura massima dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 398 del 2000, che si condivide, potrebbe risultare limitata dal costo derivante dal compenso da riconoscere al mediatore.

Altrettante perplessità si esprimono in ordine alla modifica al comma 20 dell'articolo 240 del Codice, in quanto rischia di comprimere eccessivamente le strategie difensive delle parti, laddove prevede che se il provvedimento che definisce il giudizio arbitrale o quello ordinario sia sostanzialmente conforme al contenuto della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione, il collegio arbitrale o il giudice escludono la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato tale proposta e, se la parte soccombente aveva dichiarato di accettare la proposta, condannano la parte vincitrice a rimborsare le spese a quella soccombente.

Art. 6 (Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato)

Riguardo alle disposizioni in materia di arbitrato, se ne condivide in via generale il contenuto, anche con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento del giudizio arbitrale mediante conferma della riduzione

dei compensi arbitrari conseguenti all'abbattimento del 50 per cento dei minimi e massimi delle tariffe allegate al decreto ministeriale 398 del 2000, operato dall'articolo 29, comma 1-*quinqüesdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009; peraltro il rinvio esplicito al citato decreto ministeriale 398 del 2000 non sembra limitare all'intervento legislativo le periodiche esigenze di aggiornamento delle tariffe, ai sensi della disposizione dell'articolo 252, comma 7, del Codice che prevede che «Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia».

Si segnala infine che l'acquisizione dell'efficacia del lodo arbitrale, prevista al momento del deposito dello stesso presso la Camera arbitrale a cura del Collegio, non risulta coerente con la scelta di far decorrere il termine per l'impugnativa del lodo dalla data dell'ultima sottoscrizione. A tale riguardo si suggerisce di far decorrere il termine di impugnazione dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Al fine di garantire trasparenza al giudizio arbitrale, anche come elemento di «moralizzazione» dello stesso, valuti inoltre il Governo di prevederne l'impugnazione, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e tanto in coerenza con la previsione dell'articolo 829, comma 3, del codice di procedura civile al fine di garantire il controllo successivo in sede giurisdizionale degli esiti del giudizio arbitrale.

Per quanto riguarda le incompatibilità previste nel novellato comma 5 dell'articolo 241 del Codice, si ritiene che le stesse siano idonee a garantire equilibrio ed indipendenza di giudizio.

Art. 7 (Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale)

L'articolo è conforme alla delega e alla direttiva ricorsi ed è, nel suo complesso, condivisibile.

Riguardo al termine complessivo di 20 giorni assegnato alla stazione appaltante per concludere il procedimento di autotutela, si segnala che il termine del procedimento potrebbe venire a scadenza, con larga frequenza, dopo il termine previsto per la notifica del ricorso giurisdizionale. Fermo restando che la pronuncia della stazione appaltante successiva alla proposizione del ricorso non è di per sé incompatibile con l'instaurazione del giudizio, sul quale verrebbe a produrre i conseguenti effetti (cessazione della materia del contendere ovvero proposizione di motivi aggiunti di ricorso) appare opportuno, al fine di rendere più efficace il meccanismo nella sua finalità deflattiva del contenzioso, che detto termine venga ridotto a non oltre 15 giorni complessivi.

Pur condividendo la dettagliata descrizione del procedimento, atteso che formulazioni troppo generiche lascerebbero le stazioni appaltanti nel-

l'incertezza sul da farsi, o darebbero luogo a prassi operative variegata e differenziate, con il rischio di vanificare del tutto le potenzialità dell'istituto, tuttavia si suggerisce, nei limiti del possibile, una maggiore sintesi e si propongono in ogni caso le seguenti modificazioni, nell'ottica di accorpate alcune fasi procedurali e rendere gli esiti del procedimento coerenti con la disciplina generale dell'autotutela amministrativa:

1) Al comma 6, le attuali lettere b) e c) possono essere unificate come segue:

«b) avvia il procedimento di autotutela e lo conclude tempestivamente»;

2) Il comma 8 può essere modificato come segue:

«8. Il provvedimento di cui al comma 6), lettera a), non è impugnabile autonomamente, e può essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.».

La previsione è finalizzata a non aprire un contenzioso *ex novo* su un provvedimento che è privo di reale autonomia rispetto agli atti di gara. Tuttavia, una volta che si sia prevista la motivazione del provvedimento, e potendo essa essere anche, in ipotesi, rafforzativa della motivazione degli atti precedenti, non si può escludere a priori l'impugnazione. L'esigenza va allora soddisfatta prevedendo la non autonoma impugnabilità, e la contestazione solo congiuntamente all'atto principale o al più con motivi aggiunti.

Artt. 8, 9, 11 (Tutela processuale – Ulteriori disposizioni processuali in caso di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva – Ulteriori disposizioni processuali in caso di azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato)

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 delineano un rito speciale in materia di pubblici appalti.

Sulle disposizioni processuali, si impone una considerazione di fondo.

È in corso di attuazione la delega di cui all'articolo 44, legge n. 69 del 2009, per la codificazione del processo amministrativo.

Le presenti disposizioni processuali sono invece introdotte in attuazione della delega di cui all'articolo 44 della legge n. 80 del 2009.

La delega per il recepimento della direttiva ricorsi (articolo 44, legge n. 80 del 2009) è cronologicamente successiva rispetto alla delega per la codificazione del processo amministrativo (articolo 44, legge n. 69 del 2009), ed è rispetto ad essa speciale, introducendo uno speciale rito processuale rispetto al processo ordinario.

Peraltro, il termine di attuazione della delega successiva scade, per ragioni comunitarie, in data anteriore rispetto alla delega per la codificazione del processo amministrativo.

Allo stato, la delega comunitaria è stata esercitata inserendo il processo speciale sui pubblici appalti all'interno del codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, in sede di esercizio della delega per la codificazione del processo amministrativo, le disposizioni processuali sui pubblici appalti dovranno essere stralciate dal codice dei contratti pubblici per essere inserite nel codice del processo amministrativo.

In tale direzione dà indicazioni anche il parere del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo in esame.

È auspicabile, dunque – come già accennato con riguardo anche all'effetto della cosiddetta «pregiudiziale» – che il processo sui pubblici appalti sia coordinato con le linee di fondo del nuovo processo amministrativo e, pertanto, che il testo dell'articolato non contenga disposizioni che possono rinvenirsi, in termini generali, nell'emanando codice del processo amministrativo.

In particolare, possono essere eliminate le disposizioni in materia di riunione dei ricorsi e di regime di impugnazione dei bandi di gara.

È poi auspicabile che sia unificata la disciplina processuale per l'impugnazione dei bandi e quella per l'impugnazione dell'aggiudicazione, atteso che, sebbene lo *standstill* è un effetto che si produce solo a seguito dell'impugnazione dell'aggiudicazione, tuttavia anche in caso di impugnazione dei bandi di gara vi è una esigenza di celere definizione della lite, il cui esito condiziona l'ulteriore corso della gara.

Va assicurata la concentrazione nel medesimo processo di tutte le impugnazioni relative agli atti della stessa gara, rendendo obbligatoria la proposizione dei motivi aggiunti secondo l'indicazione data anche dal parere del Consiglio di Stato. Tuttavia, la previsione come obbligatoria dell'impugnazione con motivi aggiunti penalizza le esigenze difensive, atteso che il termine per la proposizione dei motivi aggiunti è fissato in 15 giorni, a fronte dei 30 giorni assegnati per l'impugnazione autonoma. Andrebbe, pertanto, previsto che, in caso di motivi aggiunti avverso atti nuovi, il termine è di 30 giorni, ferma restando l'obbligatorietà dei motivi aggiunti.

Va quindi valutata con attenzione la congruità della scelta operata dal Governo circa la previsione di un processo da celebrarsi in tempi rapidissimi che configura un giudizio da tenersi, se non nella stessa udienza cautelare, in una udienza successiva ravvicinata.

Attenzione va anche posta in relazione alla scelta di disciplinare i tempi dell'incidente cautelare e di quello istruttorio, fissati in modo diverso rispetto al processo ordinario e al rito di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 10 (privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative)

La scelta operata dal Governo nell'interpretazione della previsione dell'articolo 2-*sexies* della direttiva, che contempla le violazioni meno gravi, in cui, in luogo della privazione degli effetti del contratto, possono essere applicate solo le sanzioni alternative, sembra condivisibile. Al ri-

guardo, al comma 9 dell'articolo 10 dello schema di decreto, è previsto che le violazioni meno gravi si riferiscono al caso in cui la violazione dello *stand-still* o del termine sospensivo non ha privato l'interessato della effettiva possibilità di tutela giurisdizionale, e comunque a condizione che tale violazione procedurale si aggiunga ad una violazione sostanziale, cioè ad un vizio proprio dell'aggiudicazione. Si condivide l'opportunità di escludere, sulla base di tale interpretazione della direttiva, la possibilità di sanzionare la stazione appaltante, laddove non siano riscontrabili violazioni sostanziali, per il solo fatto di non aver rispettato lo *stand-still* o il termine sospensivo.

Tuttavia, poiché la direttiva comunitaria si presta anche ad un'interpretazione più rigida, secondo la quale l'applicazione delle sanzioni alternative potrebbe essere prevista nell'ipotesi di violazione dello *stand-still* o del termine sospensivo, anche in assenza di violazioni sostanziali, sempre laddove il ricorrente non sia stato privato delle effettive possibilità di tutela, si dovrà tenere conto, nella valutazione definitiva della disposizione, delle possibili censure sul piano comunitario.

Art. 14 (disposizioni abrogate)

Le Commissioni prendono atto delle motivazioni adottate dal Governo a giustificazione del mantenimento, in via transitoria, della disposizione di cui all'art. 20, comma 8 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Si condivide l'opzione, adeguatamente circoscritta sul piano temporale, in quanto la speciale disciplina è ancorata ad una eccezionale congiuntura economica sfavorevole preesistente al recepimento della direttiva ricorsi e perdurante tutt'oggi ed è finalizzata alla rapida realizzazione di importanti infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

173^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, alternativa a quella del relatore, formulata nella seduta precedente. Si sofferma anzitutto sul problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge, osservando che il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole abilitate a introdurre eccezioni al principio di uguaglianza. Dunque, eccezioni e deroghe sono legittime se esplicite e se contenute in una legge costituzionale; infatti, la Costituzione, quando ha ritenuto opportuno indicare un limite o una deroga al principio generale, lo ha fatto attraverso una propria specifica disposizione.

Sottolinea che il codice di procedura penale già prevede che il giudice valuti gli eventuali impedimenti degli imputati, ma la proposta di riforma dell'articolo 420-*ter* introduce un ben diverso genere di impedi-

mento, che equivale a una prerogativa costituzionale connessa all'esercizio della funzione di governo. In tal modo si riduce fino ad annientarlo lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo le possibilità di una verifica oggettiva e di fatto sulla sussistenza dell'impedimento nelle diverse circostanze in cui può essere invocato. Anziché indicare le cause, si stabilisce che ogni attività coesistente alle funzioni di Governo determina legittimo impedimento e si demanda al Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle successive modificazioni dello stesso, l'indicazione delle attività da considerare coesistenti.

Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 4, che prevede l'attestazione da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'impedimento è continuativo, senza indicare criteri o parametri ai quali commisurare tale valutazione. Si tratta di un'autocertificazione al di fuori di qualsiasi controllo, con la quale si afferma la prevedibilità e la costanza dell'impedimento, cui consegue un rinvio fino a sei mesi e per tre volte. In proposito, nota che il Presidente del Consiglio potrebbe addirittura nominare Ministro una persona per sottrarla al processo grazie alla nuova disciplina del legittimo impedimento.

L'irragionevolezza delle disposizioni in esame, a suo avviso, risiederebbe anche nella circostanza che la prerogativa sarebbe invocabile per i reati extrafunzionali, mentre non è prevista per i reati funzionali.

Rileva una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, *dominus* del processo viene menomato se non privato della possibilità di esercitare il controllo. Sarebbe violato anche l'articolo 24: infatti, la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri di sospendere il processo preclude l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati e i diritti delle parti private e delle persone offese. Si configura un danno grave per il processo, poiché non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti e irripetibili durante la sospensione. Sottolinea anche la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e osserva che la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale, riconosciuta ai titolari delle cariche governative, si pone in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico.

Infine, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione retroattiva di norme procedurali, in violazione dei principi generali dell'ordinamento.

Il presidente VIZZINI (PdL), sostituendo temporaneamente il relatore Malan, propone di esprimere un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.321, sul quale lo stesso relatore ha già proposto un parere contrario.

Si procede quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere da avanzata dal relatore. Rileva

l'imbarazzo dei senatori della maggioranza i quali, di fronte a un provvedimento che egli definisce aberrante, non esprimono alcuna opinione. Si tratta, a suo avviso, di uno degli effetti negativi dell'attuale legge elettorale, che affida la futura rielezione dei membri del Parlamento al vincolo di fedeltà nei confronti del *leader*; ciò ha determinato un mutamento nella fisionomia del Parlamento e la perdita di autonomia dei parlamentari, costretti a esprimere acriticamente il proprio voto.

Nota una diffusa consapevolezza sul fatto che le disposizioni in esame violano le norme costituzionali, ma sono considerate utili in attesa di un provvedimento di rango costituzionale e fino alla censura, certa, della Corte costituzionale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) respinge le illazioni del senatore Bianco sulle motivazioni dei senatori della maggioranza. Il suo Gruppo ha condiviso l'intervento del relatore Malan e non ha ritenuto di intervenire ulteriormente nella discussione, anche perché il confronto sul merito si svolge presso la Commissione giustizia. Annuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore: il disegno di legge in materia di legittimo impedimento, insieme agli altri provvedimenti diretti a proteggere il Presidente del Consiglio, hanno l'effetto di sciogliere questa alta carica dello Stato dal vincolo della legge. L'acquiescenza del Parlamento è emblematica del degrado del principio democratico, che postula un limite e una separazione dei poteri secondo quanto definito dalla Costituzione.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore e contesta la ricostruzione e le illazioni proposte dei senatori Bianco e Pardi.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), replicando alle osservazioni svolte dal senatore Bianco, precisa che l'assenza di alcuni senatori della maggioranza è dovuta a concomitanti impegni parlamentari e sottolinea che il dibattito sul provvedimento si svolge ampiamente anche nella Commissione di merito e proseguirà successivamente nella discussione in Assemblea. Sottolinea che la democrazia postula il collegamento dei poteri al consenso popolare e alla responsabilità, dunque sono i cittadini i giudici finali e supremi anche delle diverse condotte parlamentari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, favorevole sul testo e in parte non ostativa e in parte contraria sugli emendamenti.

La proposta alternativa di parere presentata dal senatore Bianco e da altri senatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente) e

quella presentata dal senatore Pardi e da altri senatori sono pertanto precluse.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1955-B (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1955-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto e su proposta del Presidente conviene di fissare alle ore 15,30 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(1223) MARCENARO ed altri. – *Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(1431) Barbara CONTINI e FLERES. – *Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice INCOSTANTE (PD) propone di chiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione in sede deliberante.

Sulla proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante si riservano di pronunciarsi i senatori BOSCETTO (PDL) e BODEGA (LNP), a nome dei rispettivi Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) dà conto di una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore BIANCO (*PD*) presenta e illustra una proposta alternativa di parere, favorevole con osservazioni, da lui presentata insieme al senatore Vita e ad altri senatori del Gruppo, pubblicata in allegato. Auspica che il relatore possa accogliere almeno in parte tale proposta alternativa, in modo da esprimere un parere condiviso della Commissione, anche in considerazione del rilievo critico della materia dell'editoria.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) sottolinea che alcune delle osservazioni contenute nella proposta alternativa di parere non sono condivisibili: in particolare, ricorda che nel disegno di legge n. 1955-B, la Camera dei deputati ha già introdotto una proroga del regime dei contributi all'editoria. Inoltre, la proposta di riformulare l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge, non può essere accolta.

Tuttavia, dichiara la disponibilità a verificare una ipotesi di intesa con i Gruppi dell'opposizione.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame per consentire l'individuazione di una proposta di parere su cui convergano tutti i Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

L'esame è quindi momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1955-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 194 del 2009. All'articolo 7 è stato introdotto il comma 5-*quinquies* in materia di concorsi presso le Università ed enti di ricerca. Inoltre, all'articolo 10 è stato introdotto il comma 10-*sexies* che dispone un differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contributi all'editoria.

Non essendo stati presentati emendamenti il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) prende atto con favore delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: sia per la proroga del regime dei con-

tributi all'editoria sia per quanto riguarda i concorsi per ricercatori presso le Università e gli enti di ricerca, sono state riprese proposte del suo Gruppo presentate in occasione dell'esame al Senato.

Tuttavia, non condividendo il contenuto complessivo del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Malan il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame che era stato temporaneamente sospeso.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) informa che non è stato possibile convergere su un'unica proposta. Conferma pertanto il testo da lui precedentemente illustrato, che reca un parere favorevole con osservazioni, omettendo tuttavia il primo dei rilievi che aveva formulato, del seguente tenore: «all'articolo 3, comma 1, si invita a riconsiderare la percentuale dei costi ammissibili per cui è ammesso l'accesso al credito agevolato».

Si procede alla votazione.

Il senatore VITA (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta del relatore. Sottolinea l'opportunità di riordinare la disciplina dei contributi all'editoria con criteri rigorosi: a tal fine, ritiene indispensabile collegare i benefici alla vendita effettiva di un certo numero di copie nelle edicole e innalzare il tetto minimo di dipendenti, anche per preservare i livelli occupazionali in un momento di grave crisi economica. Inoltre, giudica singolare e inopportuna la norma dell'articolo 3, comma 2, in base alla quale il tetto per i contributi alle imprese editrici di periodici è elevato a 50 milioni di copie, dal momento che nessun periodico ha una tiratura così elevata.

Infine, si rammarica per il mancato accoglimento delle proposte dirette a conservare i contributi per le pubblicazioni diffuse all'estero, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

La proposta alternativa, presentata dal senatore Bianco e da altri senatori è quindi preclusa.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1996 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, un parere contrario sull'emendamento 1.321 e un parere non ostativo sugli altri emendamenti.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI E PEDICA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1996

La Commissione,

preso atto che:

– l’A.S. 1996 introduce nell’ordinamento, con legge ordinaria, prerogative giudiziarie connesse all’esercizio della funzione politica, conducenti ad una sospensione automatica del processo – per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri – senza alcuna possibilità di valutazione concreta, da parte del giudice, della effettiva sussistenza degli impedimenti dell’imputato;

– le rilevanti perplessità di ordine costituzionale e normativo concernenti il provvedimento in esame riguardano, in particolare, la inedita disciplina speciale che si introdurrebbe nel nostro sistema processuale a favore di determinati soggetti (governativi) sia sul piano dei contenuti del testo, sia sul piano della singolare dimensione di disciplina temporanea, dal momento che la norma è destinata ad applicarsi «fino alla approvazione di una futura legge costituzionale sulle prerogative dei medesimi soggetti nel processo penale»,

premesso che:

– vi è da rilevare, in primo luogo, il problema della fonte normativa che dovrebbe regolare le materie oggetto del disegno di legge. Il regime delle immunità e – nella fattispecie – delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni al principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall’articolo 3 della Costituzione. Questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza ed una portata generale, rappresentando uno degli assi portanti dell’intero disegno della nostra Carta Costituzionale. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 68, 90 e 96 della Costi-

tuzione. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, come chiaramente affermato al punto 6 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 24 del 2004, emerge chiaramente che «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili, è regolato dai precetti costituzionali». È da qui che discende, quindi, la palese necessità di una legge di revisione costituzionale ovvero di rango costituzionale per incidere nell'equilibrio tra i diversi diritti costituzionalmente sanciti e tutelati. Senza cambiare la Costituzione, dunque, non si può creare uno «scudo» per sospendere i processi penali contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro i Ministri. Usare a tal fine una semplice legge ordinaria, invece di una legge di rango superiore – che nel nostro ordinamento è la legge costituzionale – configura un tentativo che è già, in definitiva, stato respinto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 e, da ultimo, nella sentenza 262 del 2009;

– già nel nostro ordinamento vi è un istituto che adeguatamente mette al riparo i titolari delle più alte cariche pubbliche da eventuali impedimenti alla propria attività istituzionale derivanti dalla pendenza di un processo penale, nella misura in cui il codice di procedura penale impone al giudice penale di valutare in concreto la sussistenza di impedimenti dell'imputato: di qualsiasi imputato. In tale libera valutazione si trova il fondamento del contemperamento anche con gli interessi degli altri poteri. Il disegno di legge in oggetto prevede, invece, una forma di immunità processuale che prescinde da ogni connessione funzionale fra la carica pubblica e gli atti posti in essere dal soggetto che la ricopre. Ciò in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che vieta al legislatore ordinario di introdurre differenziazioni normative basate esclusivamente su elementi soggettivi,

considerato, in particolare, che:

– il codice di rito vigente contempla l'istituto del «legittimo impedimento» dell'imputato – di qualsiasi imputato – come causa di rinvio dell'udienza nel processo penale, a tutela del diritto di difesa all'articolo 420-ter del codice di rito. Il testo in esame è volto, invece, nonostante il formale rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 1 proprio all'articolo 420-ter c.p.p., ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, un ben diverso genere di impedimento. Si vogliono cioè introdurre prerogative di ordine costituzionale connesse all'esercizio della funzione di governo, che, come risulta evidente dai commi 1 e 2 ma ancor più dal comma 4, conducano ad una sospensione automatica del processo. Si riduce in tal modo, fino ad annientarlo, lo spazio per la libera valutazione del giudice, restringendo gli spazi per una verifica oggettiva e fattuale della sussistenza del legittimo impedimento nelle diverse circostanze in cui esso può essere invocato dall'imputato: meccanismo che invece l'articolo 420-ter assicura. Peraltro, nella sentenza n. 262 del 2009, la Corte ha stabilito che le prerogative di cui godono i titolari di organi costituzionali «sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale» (attraverso procedura ex

articolo 138 della Costituzione): solo una legge costituzionale potrebbe prevedere una presunzione assoluta di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sebbene gran parte della dottrina costituzionalistica ritenga, addirittura, che tale presunzione assoluta leda, in ogni caso, il «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione», principio supremo dell'ordinamento;

– anziché individuare, tipizzandoli, gli impedimenti strettamente connessi all'esercizio dell'attività del Presidente del Consiglio e dei Ministri, – come indicato espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 – la norma in esame, all'articolo 1, dispone che costituisce legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri, «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo». Ancor di più per effetto del richiamo a questa imprecisata «coesistenza», la vaghezza e la indeterminazione del testo appaiono assolutamente palesi, ancorché assorbenti, facendo coincidere le ragioni dell'impedimento con la carica e non già con l'esercizio di specifiche attribuzioni, valutabili dal giudice di volta in volta, caso per caso. Il riferimento, inoltre, anche ad attività preparatorie e consequenziali rischia di esorbitare peraltro anche dalle attribuzioni tipiche della carica;

– nella citata sentenza n. 262 la Corte aveva precisato come fosse «irragionevole e sproporzionato», rispetto all'esigenza di tutela dei diritti degli imputati, la previsione di una presunzione legale assoluta di «legittimo impedimento», derivante dal solo fatto soggettivo della titolarità della carica. Tale presunzione *iuris et de iure* impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento cogente e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa;

– oltretutto, al netto delle elencazioni di fattispecie assolutamente indeterminate che definiscono lo speciale legittimo impedimento di cui verrebbero a godere solo il Presidente del Consiglio ed i Ministri, si aggiunge, nella formulazione del comma 1, dell'articolo 1, la previsione secondo cui «costituisce legittimo impedimento (...) l'esercizio di una funzione sancita dal regolamento interno del Consiglio dei ministri vigente, compreso di successive modificazioni». Orbene, poiché è il Consiglio dei Ministri che definisce il proprio regolamento, il Consiglio dei Ministri stesso – pro futuro – valuterà discrezionalmente ciò che potrà determinare e ciò che non potrà determinare legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, rimettendo così ai beneficiari la disponibilità di quelle circostanze che dovrebbero essere invece, per definizione, riconnesse a caso fortuito, forza maggiore o altri eventi imprevedibili (come prescritto dall'articolo 420-ter per tutti i cittadini imputati);

– si prevede, al comma 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – così genericamente attribuendo tale funzione alla struttura organiz-

zativa di supporto del Presidente – attestati, di fatto con effetto vincolante per il giudice, che l'impedimento risulta «continuativo» in relazione alle funzioni svolte, senza indicare peraltro alcun criterio o parametro cui commisurare tale discrezionale attestazione. Si presume, per quanto non specificato, che l'attestazione della Presidenza valga sia per il Presidente del Consiglio che per i Ministri. Si tratta, pertanto, di una autocertificazione amministrativa – o meglio, governativa – assoluta. Posto che tale attestazione non sembra valere per l'impedimento di cui ai commi 1 e 2, bensì ad una non meglio definibile continuatività dell'impedimento stesso, con ciò si introduce anche un elemento di certezza e prevedibilità. Da un lato, ciò non sembra attagliarsi alla natura dell'impedimento conosciuto dal codice di rito, inteso come fatto al cui verificarsi si riconnettono effetti impeditivi non prevenibili e non previsti dall'imputato, dall'altro si sottrae al giudice la possibilità di verificare, giorno per giorno, la sussistenza e la costanza delle ragioni impeditive preventivamente asserite volta per volta. Analoga valutazione può esser fatta per le attività «consequenziali» che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, costituirebbero, del pari, legittimo impedimento a comparire in udienza;

– contestualmente, il medesimo comma 4 provvede alla fissazione di un termine semestrale massimo di rinvio, astrattamente individuato e non motivato da alcun elemento fattuale, secondo una logica che non sembra però sposarsi, almeno dal punto di vista della coerenza, neppure con lo stesso concetto di continuatività. Laddove, infatti, si volesse ammettere l'esistenza di situazioni impeditive continue – ammesso che si possa superare l'obiezione della oggettiva prevedibilità di tali eventi – non si vede come tale continuatività sia ragionevolmente riconducibile al termine dato (sei mesi) peraltro reiterabile (fino a tre volte) quasi a configurare un impedimento semi-permanente la cui permanenza viene però constatata non dal giudice bensì da chi ne beneficia. Si attesta, in tal modo, che vi sarà in futuro e per un dato periodo di tempo, un impedimento a comparire, quando invece il fatto impeditivo dovrebbe verificarsi prima delle sue conseguenze (l'impedimento a comparire) o, quanto meno, con modalità non controllabili dall'imputato. Un termine di sei mesi – per non parlare dei diciotto mesi di validità complessiva della legge – indica invece di per sé e con assoluta chiarezza, che vi è, in tale decorso temporale, ampia possibilità per l'imputato, di organizzare adeguatamente il proprio ufficio ed assicurare così la propria presenza alle udienze che lo riguardano;

– il comma 4, laddove fa riferimento a futuri impedimenti non conoscibili e non valutabili dal giudice al momento in cui essi vengono invocati – o meglio, attestati – dalla presidenza del consiglio, costituisce un fattore ulteriore che, insieme alla misteriosa coesistenzialità di cui ai commi 1 e 2, contribuisce a ricondurre l'impedimento alla carica *tout court* e non a specifiche attribuzioni o all'esercizio di circoscrivibili funzioni inerenti la carica medesima che possano essere valutate ed apprezzate da giudice rispetto al requisito di absolutezza prescritto dall'art. 420-ter c.p.p. di generale applicazione. Anche la terminologia utilizzata contribuisce a rendere il comma 4 in questione particolarmente oscuro e contraddittorio:

l'impedimento continuativo, infatti, deve essere anche «correlato all'esercizio delle funzioni» e non già, come nel comma 1, «coessenziale alle funzioni» di governo;

– oltre alla indeterminatezza oggettiva emerge, con tutta evidenza, la discrezionalità assoluta in merito alla decisione dell'utilizzo del legittimo impedimento. In considerazione del fatto che l'istituto si estende ai Ministri ed è, di fatto, nell'ambito della Costituzione materiale, il Presidente del Consiglio dei Ministri che «propone» – ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della Costituzione – la nomina dei Ministri, il Presidente del Consiglio potrebbe – in via teorica – proporre al Presidente della Repubblica, la nomina di un Ministro (magari «senza portafoglio») imputato in un procedimento penale, proprio per conferirgli l'immunità processuale, attraverso il legittimo impedimento (non rinunciabile, oltre che reiterabile) di cui al presente disegno di legge;

– appare, inoltre, proprio sotto il profilo costituzionale oltremodo inopportuno l'inserimento dei Ministri nel provvedimento in oggetto. Del resto è stato affermato – nella memoria, presentata in data 14 settembre 2009 e depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 luglio 2008, n. 124, promosso dalle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 26.09.2008, del Tribunale di Milano, Sezione I penale, del 16.09.2008 e del Tribunale di Milano, Sezione X penale, del 04.10.2008 – che «il Presidente del Consiglio dei Ministri (ed il Presidente della Repubblica) esercitano le loro funzioni tipiche soprattutto come organo individuale e non come organo collegiale». A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 262 del 2009, ha ribadito come risultasse eventualmente «apprezzabile interesse» assicurare «il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche». Quelle cariche, cioè, (e non altre) menzionate nella «legge Schifani» prima e nella «legge Alfano» poi. Leggi dichiarate, comunque, incostituzionali nel loro complesso. Si ricordi, a tal proposito, come non a caso l'articolo 205 del codice di procedura penale vigente, rubricato come «Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato», in riferimento alla compagine governativa, menzioni solo e soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri e non anche i singoli Ministri;

– del tutto irragionevole è poi la circostanza per cui i Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da leggi e da regolamenti e, comunque, attribuzioni connesse alle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, sarebbero legittimamente impediti a comparire davanti ad un tribunale ordinario, mentre tale impedimento non sussisterebbe e non sarebbe invocabile per i reati ministeriali. La medesima circostanza produce dunque effetti diversi a seconda del tribunale davanti a cui si è celebrata l'udienza e del reato per cui si procede. Avendo la legge costituzio-

nale disciplinato i reati ministeriali, ben avrebbe potuto, almeno dal punto di vista formale (articolo 138 della Costituzione) se non sostanziale (articolo 3 della Costituzione), individuare una sorta di legittimo impedimento a comparire. Se non vi ha provveduto – e si conviene con tale scelta – non si vede come si possa a ciò procedere con legge ordinaria;

– è chiaro come l'istituto del legittimo impedimento, così come delineato dal disegno di legge in oggetto, venga preso a pretesto ed irragionevolmente forzato fino a farne una vera e propria «prerogativa oggettiva e soggettiva», delle cariche ricoperte dai suddetti membri di governo,

valutato, inoltre, che:

– rispetto ai provvedimenti – concernenti la materia giustizia – esaminati durante la Legislatura in corso, di veramente innovativo nel presente disegno di legge sembra esservi proprio il citato articolo 2 laddove si legge che la disposizione in esame pretenderebbe di costituire un «ponte» rispetto all'approvazione – con legge costituzionale – di una norma-scudo costituzionalizzata, appunto. Si è dunque di fronte ad una norma a scadenza, che peraltro viene illogicamente applicata a reati comuni ed esclusa per i reati funzionali, per i quali l'impedimento configurato dall'articolo 1 commi 1 e 2 non sarebbe invocabile. Lo «scudo» verso cui il disegno di legge in esame getta un «ponte» potrebbe essere rappresentato dal contenuto del cosiddetto «lodo Alfano» ripresentato magari in forma di legge costituzionale oppure dal ripristino *sic et simpliciter* dell'immunità parlamentare (nel testo previgente all'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione). Tuttavia siffatto annuncio, lungi dal rappresentare una legittimazione costituzionale della legge, ne confessa il contrasto con la Carta fondamentale, in quanto riconosce – nemmeno surrettiziamente ma in modo esplicito – come lo sbocco finale possa essere rappresentato solo e soltanto da una legge costituzionale, approvata con le modalità di cui all'articolo 138 della Costituzione. Detta premessa legislativa costituisce, quindi, una «attestazione esplicita» dell'incostituzionalità palese del provvedimento in oggetto;

– va, altresì, rilevata una potenziale violazione dell'articolo 101 della Costituzione: il giudice, che è il *dominus* del processo, viene in più parti menomato, se non privato, della possibilità di esercitare un qualsivoglia controllo delle allegazioni e dell'impedimento, come invece la Sentenza n. 262 del 2009 vorrebbe. La preventiva dichiarazione di un funzionario dipendente dall'esecutivo (articolo 1, comma 4) è fidefacente e non sottoponibile ad alcuna valutazione critica di tipo fattuale ora e per il futuro, o almeno per lo spazio di tempo futuro che discrezionalmente la Presidenza del Consiglio intenderà indicare. In tal modo è palese una invasione del potere esecutivo – nel procedimento penale – in riferimento alle prerogative della magistratura, che in tal modo perde la sua indipendenza;

– si profila, inoltre, una violazione dell'articolo 24 sul diritto di difesa e sulla parità tra le parti. La possibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di ibernare il processo che li riguarda preclude

l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati, i diritti delle parti private e delle persone offese, che, in mancanza di bilanciamento che renda comunque possibile far avanzare il processo, vedono interdetta la possibilità di far valere i propri diritti. Ciò riguarda tanto le parti civili eventualmente costituite, quanto eventuali coimputati che hanno diritto a svolgere le loro difese per veder pronunciare la loro assoluzione. Il blocco del processo ne pregiudica, inevitabilmente, le facoltà. Si configura, altresì, un danno grave per il processo stesso, laddove non si prevede la possibilità di esperire gli atti processuali urgenti ed irripetibili, col rischio di impedire anche l'acquisizione di prove non differibili e compromettere irreversibilmente la funzione stessa del processo,

valutato, inoltre, che:

– il disegno di legge viola il principio di obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione) poiché, senza neppure riconoscere alcun ruolo al pubblico ministero, potrebbe impedire che il processo penale giunga all'accertamento della verità, in considerazione del fatto che il soggetto imputato potrebbe continuare a ricoprire quella carica (ed a reiterare l'impedimento) per un tempo comunque sufficiente a compromettere l'esito, in mancanza di possibilità di assunzione delle prove non rinviabili ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Va ribadito, dunque, che nel nostro ordinamento la sospensione dei processi è prevista esclusivamente per situazioni di tipo puramente oggettivo del processo, intimamente funzionali al suo regolare proseguimento;

– la facoltà di rinunciare alla sospensione procedimentale – configurabile nella astratta possibilità legislativa di non attestare la continuità dell'impedimento ai sensi del comma 4 o di non invocare l'esercizio di una attribuzione ai sensi del comma 1 – da parte delle cariche indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame profila un'ulteriore evidente forma di privilegio di tipo «personale» che inficia costituzionalmente tutta la proposta legislativa. Può, a tal proposito, evocarsi anche sotto il profilo della ragionevolezza la violazione dell'articolo 3 della Costituzione: la facoltà di rinunciare alla sospensione processuale riconosciuta ai titolari delle cariche governative si pone in contrasto con la tutela del *munus publicum*, attribuendo una discrezionalità «meramente potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi carattere di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti che soli, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto tanto all'automatismo generalizzato del beneficio quanto «al vulnus al diritto di azione»;

– emerge, inoltre, nel presente disegno di legge una violazione del giudicato costituzionale ex articolo 136 della Costituzione, formatosi prima sulla sentenza n. 24 del 2004, poi sulla sentenza n. 262 del 2008. La presente inidonea fonte normativa ed i precetti ivi contenuti ripropongo – di fatto – la medesima disciplina prevista dalle leggi n. 140 del 2003 e n. 124 del 2008, dichiarate incostituzionali con dette sentenze. Il legislatore, col presente provvedimento, introduce una disposizione che ripro-

duce, sotto il profilo della ratio, nonché sotto quello contenutistico, altre disposizioni dichiarate incostituzionali e pertanto già caducate da Sentenze della Corte Costituzionale con efficacia *ex nunc*;

– il disegno di legge si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si sancisce pertanto, in violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di efficacia della legge nel tempo e dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in particolare, la applicazione retroattiva di norme procedurali a processi iniziati sotto la vigenza di altre e diverse regole, laddove invece appartiene al secolare patrimonio del diritto il dato certo secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere, pertanto, effetto retroattivo;

– la sospensione procedimentale prevista dal presente provvedimento è, derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di cariche governative, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati extrafunzionali, in qualunque epoca commessi, estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve – come ricordato, da ultimo, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2009 – in una evidente disparità di trattamento delle cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (articolo 54 della Costituzione) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione),

valutato, infine che:

– l'estendersi della sfera immunitaria dei soggetti detentori del potere politico rappresenta una lacerazione profonda del tessuto costituzionale repubblicano: una svolta culturale che tende a modificare la visione generale del sistema istituzionale complessivo, mettendo seriamente in discussione sia la forma di governo (i rapporti e gli equilibri tra i poteri), sia la forma di Stato (i rapporti tra il potere e i cittadini) vigenti,

considerato, pertanto, il contrasto palese (oltre che latente) con gli articoli 3, 24, 101, 112, 136 e 138 della Carta costituzionale, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata);

– all'articolo 4, si segnala l'opportunità di prevedere criteri meno rigidi per la determinazione dei livelli occupazionali che consentono l'accesso al contributo, eventualmente facendo riferimento ad una media annua di assunzioni;

– all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'esplicito riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;

– all'articolo 11, comma 1, si segnala la necessità di correggere l'erroneo riferimento, quando compare per la prima volta, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

– all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di una nuova formulazione che, ferma restando la competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito agli specifici controlli anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, preveda che l'elenco dei soggetti ammessi alle agevo-

lazioni di credito sia trasmesso alla Guardia di Finanza ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa;

– all'articolo 19, la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale appare eccessivamente severa, o almeno richiederebbe – come osservato anche dal Consiglio di Stato – «un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione»;

– si segnala, inoltre, l'opportunità di mantenere il regime vigente dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche;

– infine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA E VITALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La Commissione,

premesso che:

– il comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), anticipa all'erogazione del 2010 (competenza contributi 2009), con un pesante effetto retroattivo, il riparto proporzionale fra i soggetti beneficiari dei contributi diretti entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato, come normato dall'art. 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in esplicita contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (che peraltro la Finanziaria 2010 non ha abrogato) e dall'articolo 21 (Norme Finali) del presente regolamento, che all'articolo 56 della legge 99/09 pienamente si conforma;

– l'anticipazione del criterio di riparto prevista dal comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, determinerebbe una situazione per cui l'utilizzo del riparto verrebbe definito, contraddicendo lo stesso articolo 44 della legge 6 agosto 2008, n. 133, prima di aver introdotto nuove regole più rigorose per l'accesso e erogazione dei contributi diretti all'editoria;

– tale scelta determina una situazione di grave crisi del settore con rischi enormi per la continuità della maggioranza delle testate interessate e con effetti rilevanti sull'occupazione del settore; che pertanto il parlamento deve essere impegnato a rimuovere le problematiche aperte dal comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ridefinendo un quadro normativo entro il quale sia possibile operare per una efficace regolamentazione del settore, scongiurando la scomparsa della maggior parte dei giornali e un drastico impoverimento del pluralismo dell'informazione a stampa italiana;

– la necessità di sanare questa situazione è stata affermata più volte dal Parlamento (2 ordini del giorno accettati dal Governo NN. 9/2936/237, 9/2936/191 – di maggioranza e di opposizione – tesi a superare il comma 62 dell'art. 2 della Finanziaria 2010 e a ripristinare il diritto soggettivo ai contributi diretti), recentemente a tal fine si è espressa anche la 1^a Commissione del Senato con apposito ordine del giorno. Tutto ciò per la sensibilità che entrambe le Camere hanno mostrato di avere per i problemi

relativi alla tutela del pluralismo e del diritto dei cittadini alla informazione tutelati dall'art. 21 della Costituzione, attestato che:

nello schema di regolamento in esame si registrano prime significative misure di semplificazione delle procedure e di razionalizzazione dei criteri di erogazione. In particolare:

1. i criteri di calcolo dei contributi sono più semplici e chiari;
2. il criterio di distribuzione' appare più adeguato, di quello di tiratura', a prevenire eccessi di copie stampate, al solo fine di percepire i contributi;
3. si cancella un espediente, come quello che permetteva a diverse testate di innalzare le tirature – e i relativi contributi – attraverso vendite in blocco' a prezzi irrisori e spesso a interlocutori di comodo;
4. si prevedono per stampa, radio e agenzie misure in favore dell'occupazione, che sono importanti, anche perché rappresentano un principio di selezione verso quelle testate che producono giornali inconsistenti o fanno uso e abuso di *service* o lavoro nero;
5. si prevede che le cooperative editoriali nate da ex giornali di movimento politico, che oggi sono cooperative solo di nome essendo la proprietà avulsa dal lavoro, debbono entro l'anno di entrata in vigore del Regolamento trasformarsi «nella categoria delle cooperative giornalistiche»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte ad accentuare le misure di rigore nei criteri di erogazione dei contributi, al fine di ridurre ulteriormente il fabbisogno di spesa relativo a tali sovvenzioni pubbliche secondo criteri di equità, creando così le condizioni per ristabilire la certezza dell'entità del contributo per tutti quei soggetti che ne risulteranno legittimamente e meritevolmente beneficiari, come richiesto da tutte le parti sociali audite informalmente dalla Commissione:

All'articolo 1, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo «contributi» inserire le seguenti parole «, in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale.»

All'articolo 2, comma 1, primo periodo le parole «almeno il 15 per cento» sono sostituite con le parole «almeno 25 per cento» e le parole «almeno il 30 per cento» sono sostituite con le parole «almeno 40 per cento».

All'articolo 2, comma 2, alla fine inserire il seguente periodo: «La presente norma non si applica ai soggetti che percepiscono contributi inferiori a 250 mila euro.»

All'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole «50 milioni di copie annue» aggiungere le seguenti parole «per i quotidiani, e ad un massimo di 3 milioni di copie annue per i periodici.»

Il comma 3 dell'articolo 3, anche accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, è così riformulato:

«3. Le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: euro 258.000 all'anno da 10.000 a 30.000 copie di distribuzione media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all'anno ogni 10.000 copie di distribuzione media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di distribuzione media superiore alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.»

All'articolo 3, il comma 7 è cancellato (già previsto nell'articolo 21 - Norme finali)

Articolo 4, comma 1, al primo periodo le parole «almeno 5 giornalisti o poligrafici» sono sostituite con le parole «almeno 10 giornalisti o poligrafici» e al termine del periodo dopo le parole «a tempo pieno e indeterminato» aggiungere le parole «di media annua.» Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: «Il tetto massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo

di 180 mila euro per ogni giornalista e 75 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua».

Al Capo II (Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

È necessario uniformare l'individuazione dei soggetti delle trasmissioni in digitale, che sono sottoposti a regime autorizzatorio, ai soggetti delle trasmissioni in analogico, che sono soggetti a regime concessorio.

All'articolo 7, alla fine del primo periodo (come richiesto dal Consiglio di Stato) dopo «contributi» inserire le seguenti parole «, in alternativa, per i primi 2 anni, a mezzo raccomandata postale.»

All'articolo 11, il comma 1 è cancellato

All'articolo 11, il comma 5 è cancellato (già previsto nell'articolo 21 -Norme finali)

All'articolo 19, comma 1, alla fine aggiungere le parole «, per l'anno di riferimento dei contributi.»

All'articolo 19, il comma 2 è cancellato

All'articolo 20 (Abrogazioni), comma 1, lettera a), il punto: «2) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250» è cancellato.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

138^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(71) LEGNINI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(355) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(399) MUGNAI. – *Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici*

(1119) CARRARA ed altri. – *Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale*

(1283) VALENTINO. – *Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) illustra una nuova proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (che si allega al resoconto della seduta odierna).

Il presidente BERSELLI fissa quindi per venerdì 12 marzo 2010 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime vivo apprezzamento per il provvedimento in titolo, con il quale si intende ovviare alle conseguenze negative derivanti dalla sentenza n. 4964 del 2010 della Corte di cassazione, la quale, risolvendo un conflitto negativo di competenza, ha affermato che la competenza per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, appartiene alla Corte d'assise. L'effetto dirompente di tale sentenza discende dal fatto che in seguito ad una inequivocabilmente erronea interpretazione delle norme di legge, gran parte dei procedimenti aventi ad oggetto tali delitti sono stati incardinati dinnanzi al tribunale. Tenuto conto che l'incompetenza per materia deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, si rischia di vedere travolti parte dei giudizi a carico di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Con riguardo all'interpretazione seguita da una parte della magistratura, ritiene che essa integri un errore di diritto di tale entità da poter costituire causa di responsabilità disciplinare degli organi giudicanti. Replicando ai senatori dell'opposizione che hanno sostenuto l'obbligo degli avvocati di eccepire in giudizio tale contrasto interpretativo, fa presente che la decisione di non rilevare immediatamente un'erronea attribuzione della competenza ad una giurisdizione inferiore rappresenti una preziosa strategia difensiva. Osserva poi che con la soluzione adottata con il decreto-legge la magistratura sia in definitiva riuscita a vincere una battaglia di retroguardia, nel senso della tradizionale ostilità dei giudici togati ad un allargamento della competenza delle Corti d'assise, ostilità aumentata negli ultimi decenni che hanno visto, grazie alla crescita della cultura e alla maggior maturità della pubblica opinione, una crescente autonomia di giudizio della componente popolare delle corti stesse. Dopo aver sottolineato l'opportunità di procedere quanto prima ad un intervento sull'ordinamento giudiziario, anche attuando la previsione costituzionale che consente l'elezione popolare dei giudici, svolge taluni rilievi sul merito del provvedimento, sottolineando l'esigenza di una valutazione in concreto delle norme di cui all'articolo 2, alla luce del principio costituzionale del giudice naturale precostituito, con riguardo ai giudizi per i quali la competenza si era già radicata in capo alla Corte di assise.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che non competa alla Commissione ricercare i responsabili dell'erronea interpretazione delle norme sulla competenza, ma spetti ad essa valutare se le misure contenute nel decreto-legge siano in grado di ovviare sul piano pratico alle conseguenze negative che tale contrasto interpretativo rischia di determinare. Nel merito del provvedimento, rileva come in esso siano state inserite disposizioni, del tutto prive di necessità ed urgenza, le quali non risultano conferenti con la finalità precipua del decreto-legge, indicata nella relazione introduttiva. In particolare, la conferma dell'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza appare ravvisabile nel comma 2 dell'articolo 1, nel quale si prevede che le modifiche in materia di competenza della Corte di assise possano trovare applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale. Fa presente peraltro che le disposizioni di cui all'articolo 1 risultano pedissequamente mutate dal disegno di legge ordinario n. 1440, di riforma del processo penale, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che non sia questa la sede per indagare sulle colpe sottese all'erronea interpretazione della normativa in materia di competenza per i casi di processi per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ma sia invece necessario porre rimedio alla situazione grave ed urgente conseguente alla sentenza della cassazione con la quale è stato risolto il conflitto di competenza. Per quel che concerne il merito del provvedimento, non appaiono conformi ai presupposti di necessità ed urgenza le norme di cui all'articolo 1, le quali recano modifiche alla normativa in materia di competenza della Corte di assise. Tali previsioni, come del resto rilevato già dal senatore Ceccanti, appaiono contemplate dal disegno di legge n. 1440. Al riguardo, ricorda come su tali disposizioni si siano pronunciati in senso contrario non solo la magistratura ma anche l'Unione della camere penali ed il Consiglio Superiore della Magistratura. Le modifiche all'articolo 5, infatti, oltre a determinare un allungamento dei tempi processuali, rischiano di favorire fenomeni di intimidazione a carico dei giudici popolari. Relativamente ai rilievi mossi dal senatore Longo, ritiene del tutto incomprensibile l'accanimento da questi mostrato nell'individuazione dei responsabili dell'erronea interpretazione. A ben vedere, la questione relativa alla responsabilità dei magistrati non afferisce certo alla competenza della Commissione, essendo ben altri gli organi preposti a valutarne la sussistenza. Tenuto conto delle possibili conseguenze derivanti dalle modifiche in materia di competenza della Corte di assise, delle quali si domanda se il Ministro della giustizia in adeguata considerazione, ritiene necessario che la Commissione proceda all'audizione, anche informale, del Procuratore nazionale antimafia, del rappresentante del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Unione della camere penali, dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) si associa alle considerazioni svolte dalle considerazioni svolte dai senatori Ceccanti e Della Monica circa l'assoluta inopportunità di introdurre un provvedimento d'urgenza come quello in esame, diretto ad impedire la perenzione di importanti processi di mafia, norme di sistema come quelle che estendono la competenza della Corte d'assise.

In proposito egli osserva come la questione sia già affrontata già all'interno del disegno di legge n. 1440, che oltretutto istituisce il rito abbreviato davanti alla Corte d'assise, una disposizione le cui conseguenze devono essere valutate con grande attenzione anche in relazione alla necessità di aumentare il numero delle sezioni, in previsione di processi in cui solo alcuni imputati vogliono ricorrere al rito abbreviato. Egli sottolinea pertanto la necessità che la riforma del processo penale sia realizzata attraverso un intervento organico, che tenga conto di tutti gli effetti di ogni modifica dell'attuale ordinamento, e non attraverso interventi estemporanei.

Il presidente BERSELLI avverte che il seguito della discussione generale avrà luogo nella seduta da convocarsi per martedì 2 marzo 2010 alle ore 11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283**

Art. 1.

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l'ulteriore destinazione d'uso:

1) tutte le parti dell'edificio destinate all'utilità comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condomini, salvo che la condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell'amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che ivi si trovano.

Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144.

La cessazione della tolleranza può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore, a tutti i condomini.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante raccomandata o equipollenti mezzi telematici almeno venti giorni liberi prima della data di convocazione, ed è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino o detentore a qualunque titolo può chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso.

L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l'assemblea, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, l'autorità giudiziaria ordina la cessazione dell'attività e la rimessione delle cose in pristino e, salvo il risarcimento del danno, può condannare il responsabile al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore del condominio da determinarsi tenendo conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati».

Art. 3.

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (*Diritti dei partecipanti sulle parti comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d'uso strutturali e funzionali.

Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Art. 4.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (*Indivisibilità*). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino».

Art. 5.

1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, legge 10 del 1991, le parole «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite con le parole «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio» e sono eliminate le parole».

Art. 6.

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (*Opere su parti di proprietà o uso individuale*). – Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso individuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d'uso indicata dal titolo, pur nel rispetto delle norme di edilizia, se ne derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (*Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici*). – Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. La mancanza di dette condizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle

parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al detentore delle stesse.

L'esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non esclude la necessità dell'accesso.

L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore.

Art. 1122-ter. – (*Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva*). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma, ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni anche nel caso di rimozione dell'impianto».

Art. 8.

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

2. L'articolo 1126 è sostituito dal seguente:

«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare di ciascuno».

Art. 9.

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (*Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore*). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, ciascuno di essi può chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica.

L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell'incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell'incarico, salvo diversa deliberazione. L'amministratore non può essere esentato dall'obbligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e dall'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione, entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, l'amministratore risponde dei danni a lui imputabili.

L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.

L'incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condomino;

f) l'aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indi-

cato ed avere omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

g) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-*quater* e 1122-*bis*;

h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati comunicati.

Art. 10.

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (*Attribuzioni dell'amministratore*). – L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 0 comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di

provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (*Rendiconto condominiale*). – Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

Art. 12.

1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma va sostituito l'inciso «dall'articolo precedente» con l'inciso «dall'articolo 1130» e sono aggiunte inoltre le seguenti parole: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«L'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio»;

c) all'articolo 1133 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente.

Il tribunale autorizza uno dei condomini o un terzo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese.

Art. 13.

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (*Gestione di iniziativa individuale*). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l'amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprendere l'esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.

2. All'articolo 1135 è aggiunto il seguente comma: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza zona anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».

Art. 14.

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ri-

costruzione dell'edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i gli aventi diritto sono stati invitati alla riunione.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

Art. 15.

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può adire l'autorità giudiziaria per chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.

L'istanza per ottenere la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito, non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III, Sezione I, restando esclusa l'applicazione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

Art. 16.

1. All'art. 1138, il terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal n. 7 dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».

2. L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (*Rinvio alle norme sulla comunione*). – Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili con la proprietà condominiale, le norme sulla comunione in generale».

Art. 17.

1. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto il seguente numero:

«14-*bis*) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-*ter*, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio».

Art. 18.

1. Al n. 1 del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condomini, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

2. All'articolo 2644 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La trascrizione degli atti di cui al numero 14-*bis* dell'articolo precedente, eseguita a favore e contro i condomini, si considera eseguita a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari e prevale sulle trascrizioni degli atti che li riguardano. Detti atti devono essere trascritti anche a favore e contro i condomini interessati.».

Art. 19.

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, settimo comma.

I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l'amministratore può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l'autorità giudiziaria, adita anche in via d'urgenza, riconosca l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.».

Art. 20.

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal decimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».

Art. 22.

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono

più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all'articolo 1117-*bis*, i partecipanti a ciascun condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136, sesto comma, il loro rappresentante all'assemblea dei condominii. In mancanza, provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea di ciascun condominio. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri, anche inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, di precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-*ter* ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono alle riparazioni straordinarie e, in loro vece ove sussistano, i conduttori in quelle che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta ai proprietari».

Art. 23.

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».

Art. 24.

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere ri-

veduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è alterato per più di un quinto il rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari;
- 3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni».

All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole il pagamento di una somma, sono aggiunte le seguenti parole «da euro 100 a euro 500, tenuto conto dei vantaggi conseguiti, dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini.» e soppresse le parole successive sino al punto.

Art. 25.

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere

rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1129, quarto comma, che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'interessato comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostantive di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta nel registro non comporta oneri a carico dello Stato».

Art. 26.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente

legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitano l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 27.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 30.

1. I procedimenti di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale sono applicabili alle controversie condominiali solo per le

materie di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 7, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 31.

I contributi per le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione, primo comma, durante le procedure concorsuali.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2003) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, recante l'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, il quale fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (ECOFIN) del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo. Poiché, infatti, in Svizzera non è prevista l'IVA sui pedaggi, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

L'Accordo si compone di un preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo figura la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un tra-

foro stradale sotto il Gran San Bernardo, che all'articolo 8 prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, tra cui quello in esame. Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, qualora denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

Il disegno di legge, composto di quattro articoli, reca agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro annui a partire dal 2011. La norma di copertura di tali oneri è stata modificata dalla Camera dei deputati nel corso della prima lettura onde tener conto delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio scorso in tema di contabilità e finanza pubblica, con cui è stata abrogata la legge n. 468 del 1978.

Alla luce delle considerazioni svolte, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2004) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI (*PdL*), in sostituzione del relatore Palmizio, illustra il disegno di legge in titolo, concernente l'Accordo tra Italia e Hong Kong finalizzato ad estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria già in atto limitatamente alla materia del trasferimento di persone condannate sulla scorta dell'Accordo del dicembre 1999. L'Accordo si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia, fino ad allora vigente.

L'Accordo, fatto a Roma nel 1998, si compone di diciannove articoli. L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca tra le Parti nelle indagini penali e nei procedimenti relativi a tali reati. L'assistenza giudiziaria non attiene alla consegna di persone ricercate, né all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, né al trasferimento di persone detenute per l'esecuzione di pene.

L'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi vitali della Parte richiesta, se quest'ultima consi-

dera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, di nazionalità o di religione verso le persone accusate; se l'accusato è già stato giudicato, e ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se la richiesta di assistenza riguarda un reato punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte. Nel fornire informazioni o prove la Parte richiesta (articolo VII) può chiedere che siano considerate riservate, ovvero vengano utilizzate solo alle condizioni eventualmente specificate dalla Parte richiesta medesima.

L'articolo IV specifica le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria. L'articolo V stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta, mentre l'articolo VI concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria,

L'articolo VIII riguarda l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso nella Parte richiedente.

Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia in ordine a persone detenute nel territorio della Parte richiesta, sia con riferimento a testimoni o periti ivi residenti, ma in entrambi i casi con il consenso della persona interessata e, per quanto riguarda i testimoni a piede libero o i periti, previo accertamento dell'esistenza di adeguate misure di sicurezza nel territorio della Parte richiedente.

L'articolo XVI riguarda le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta. L'articolo XVII riguarda i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare. Salvo diverso accordo tra le Parti, sarà la parte richiesta a trattenere i proventi confiscati. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII). L'articolo XIX prevede infine le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, al quale ciascuna delle Parti potrà porre termine con effetto immediato mediante comunicazione all'altra Parte, ma senza pregiudizio dell'applicazione dell'Accordo alle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate prima della cessazione.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli, di cui i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria: all'onere, valutato in 34.880 euro annui a partire dal 2010, si farà fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, analogamente a quanto previsto dai disegni di legge nn. 1881 e 1960, recanti rispettivamente ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra Italia

e Francia relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e ratifica dell'Accordo di Sede tra Italia e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET. La norma di copertura di tali oneri è stata modificata dalla Camera dei deputati nel corso della prima lettura onde tener conto delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio scorso in tema di contabilità e finanza pubblica, con cui è stata abrogata la legge n. 468 del 1978.

Conclude auspicando il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARCENARO (*PD*), con riferimento ad alcune notizie diffuse stamani dagli organi di informazione, coglie l'occasione per ricordare la morte del dissidente Orlando Zapata, deceduto dopo un lungo sciopero della fame a L'Avana iniziato a seguito di una condanna a 36 anni di carcere per le sue azioni di protesta nei confronti del regime castrista. Egli era stato peraltro dichiarato «prigioniero di coscienza» da parte dell'organizzazione internazionale per i diritti umani Amnesty International.

Al riguardo, sarebbe a suo avviso auspicabile una ferma presa di posizione del Governo italiano, attesa l'inadeguatezza dell'azione politica posta finora in essere dalla comunità internazionale. In tal senso, rammenta i contenuti della mozione n. 1-00104, approvata dall'Assemblea del Senato il 12 marzo dello scorso anno, volta ad impegnare il Governo ad adoperarsi presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la fine dell'embargo contro Cuba, nella prospettiva di offrire pieno sostegno allo sviluppo della democrazia e alla stabilizzazione della regione.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, il quale ha ricordato che il senatore Macernaro ricopre l'incarico di Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, il sottosegretario Stefania CRAXI, nel prendere atto delle considerazioni espresse dal senatore Marcenaro, assicura che si farà carico di rappresentare tali sollecitazioni al sottosegretario competente.

La seduta termina alle ore 9.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

115^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-01105 (a firma del senatore Amato e vertente sulla destinazione ad uso abitativo di una caserma dismessa di Sesto Fiorentino), rilevando che le notizie riportate dal quotidiano «La Nazione» sull'assegnazione, da parte del ministero della Difesa, dell'area dell'ex caserma Donati alla cooperativa Delfino di La Spezia per ricavarne alloggi da assegnare al personale non trovano riscontro negli atti sinora adottati. Non è stato infatti avviato, ad oggi, alcun progetto di valorizzazione della struttura (ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 133 del 2008), e non è stato finalizzato alcun atto di concessione in favore della cooperativa citata.

Con riferimento alle destinazioni d'uso, precisa inoltre che per la palazzina comando è stata richiesta la consegna in uso governativo da parte del ministero dell'Interno, mentre l'aliquota residuale dello stabile sarà destinata alla realizzazione di alloggi di servizio per famiglie anche attraverso l'eventuale cessione di sedime a cooperative di personale dipendente. Tale processo avverrà, però, secondo le procedure di cui all'emanando regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, e pertanto, allo stato attuale, non è stato ancora formalizzato alcun atto di concessione nei confronti dei potenziali soggetti interessati, in quanto si potrà procedere alle consequenziali attività solo successivamente all'approvazione del regolamento citato.

Il rappresentante del Governo osserva, da ultimo, che non può escludersi la possibilità di contemperare in un unico intervento di valorizzazione le diverse esigenze (quali quelle relative al personale della Difesa e quelle di un nuovo presidio della Polizia di Stato sul territorio), secondo accordi in fase di avvio tra i dicasteri interessati.

Replica il senatore AMATO (*PdL*), dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute ed esprimendo forte disappunto in ordine all'operato di alcuni organi di stampa, che avrebbero riportato sulla questione notizie non corrispondenti al vero, arrecando grave pregiudizio all'immagine ed al buon nome della Difesa.

IN SEDE REFERENTE

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 febbraio scorso.

Il presidente CANTONI rammenta che lo scorso mercoledì era scaduto il termine –già prorogato nella seduta del 10 febbraio- per la presentazione degli emendamenti al provvedimento. Risultano presentate 23 proposte emendative: nove a firma del senatore Ramponi, due a firma del senatore Caforio, tre a firma dei senatori Negri, Scanu, Pegorer, Serra, Amati, Del Vecchio e Gasbarri e nove a firma dei senatori Perduca e Poretta.

Dopo essersi riservata la possibilità di eventuali pronunce in ordine alla proponibilità ovvero all'ammissibilità delle proposte in un momento successivo alla fase illustrativa, cede quindi la parola ai presentatori per le prescritte illustrazioni, ricordando che esse potranno proseguire anche nell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore SCANU (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.0.3 e 1.0.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rifacendosi ad un suo precedente intervento nella seduta antimeridiana del 3 febbraio, il senatore SCANU (*PD*) rinnova la richiesta di un sollecito esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1736, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate.

Il presidente CANTONI ricorda di aver precisato, in quella stessa seduta, che la riassegnazione in sede deliberante potrà aver luogo al termine dell'esame in sede referente, previo assenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo ed acquisiti, altresì, i pareri delle Commissioni consultate. Il provvedimento è comunque iscritto all'ordine del giorno, ed il suo *iter* potrà proseguire nell'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,05.

116^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI propone di differire al prossimo 13 aprile l'effettuazione della visita allo stabilimento dell'Agusta Westland di Cascina Costa, in provincia di Varese, deliberata nella seduta pomeridiana del 10 febbraio ed originariamente prevista per il 30 marzo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SU UNA RECENTE AUDIZIONE

In relazione all'audizione del COCER Interforze –svoltasi il 10 febbraio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale militare- e facendo seguito a presunte criticità riportate da agenzie di stampa in ordine alle modalità di svolgimento del dibattito, il presidente CANTONI sottolinea che l'audizione è durata 2 ore e 45 minuti e che, ai sensi della normativa vigente, la Commissione non figura quale interlocutore naturale del COCER. Infatti, l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979 individua quali interlocutori diretti il Capo di Stato maggiore della Difesa ed i Capi di Stato maggiore delle singole Forze armate, con la possibilità di adire –in ultima istanza- il ministro della Difesa, mentre l'articolo 19 della legge n. 382 del 1978 statuisce che le competenze dei COCER riguardano la formulazione di pareri, pro-

poste e richieste sulla condizione del personale militare, che sono indirizzati al ministro della Difesa e solo successivamente trasmessi dallo stesso –per conoscenza- alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. Ai sensi della medesima norma, poi, i COCER possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni Difesa delle due Camere.

Pertanto, la Commissione si è posta legittimamente e correttamente quale organo di ascolto e non di intermediazione politica o «sindacale».

Con specifico riferimento, quindi, alle problematiche relative al personale militare esposto all'amianto, rammenta di aver fatto presente quel giorno che in questa legislatura risultano presentati tre disegni di legge (n. 337 dei senatori Del Vecchio e Pinotti, n. 1037 della senatrice Amati e n. 1058 del senatore Collino), e che anche nella scorsa legislatura erano state presentate due proposte presso l'altro ramo del Parlamento (n. 3420 a firma del deputato Duranti e n. 2753 a firma della deputata Pinotti). Rileva altresì che, nonostante l'*iter* dei provvedimenti non sia iniziato, sia in questa che nella legislatura precedente, il problema è affrontato dal decreto-legge sulle missioni internazionali, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore PEGORER (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2 ed 1.3 del senatore Caforio, rilevando che le proposte mirano a sanare delle antinomie che si verrebbero a creare tra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 196 del 1995 ed il successivo comma 2, come modificato dal disegno di legge in titolo.

Agli emendamenti 1.2 e 1.3 aggiunge la propria firma anche il senatore SCANU (*PD*).

Il senatore PERDUCA (*PD*) pone in risalto le finalità sottese all'emendamento 1.0.10, che fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 223 del codice penale militare di pace estendendone l'applicazione anche ai casi di violenza e persecuzione nei luoghi di lavoro.

Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti di cui è primo firmatario.

Il senatore CARRARA (*PdL*) aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e Tit.1 (presentati dal senatore Ramponi), dandoli contestualmente per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1736) Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario CROSETTO, esprimendo avviso favorevole sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente CANTONI propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per martedì 2 marzo, alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI comunica che la seduta già convocata per domani, 25 febbraio, alle ore 8.45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 152**Art. 1.****1.1**

RAMPONI, CARRARA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***«Art. 1***(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)*

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso" con le seguenti: "dalla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria del corso";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in misura non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni tre tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;"

1.2) alla lettera b), le parole "per il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore al 30 per cento";

1.3) al secondo capoverso, dopo le parole "eventualmente rimasti scoperti" sono inserite le seguenti: "a seguito dell'applicazione del comma 3-bis";

1.4) al secondo capoverso, dopo le parole "lettera a), sono inserite le seguenti: "e viceversa";

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), il numero 4) è abrogato;

2.2) *alla lettera a), numero 7), dopo le parole "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", sono inserite le seguenti: "di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso";*

2.3) *alla lettera b), numero 1), dopo le parole "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", sono inserite le seguenti: "di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso";*

3) *al comma 3:*

3.1) *alla lettera a), alinea, le parole "nel limite del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un terzo";*

3.2) *alla lettera a), dopo il numero 3) è inserito il seguente:*

"3-bis) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;";

3.3) *alla lettera b), alinea, le parole "nel limite del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la restante parte";*

3.4) *alla lettera b), numero 2), dopo le parole "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", sono inserite le seguenti: "di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso";*

4) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-bis. I posti di cui al comma 3, lettera a), rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3, lettera b), e viceversa.";

5) *al comma 4:*

5.1) *al primo periodo, dopo le parole "due anni", è inserita la seguente: "accademici";*

5.2) *al secondo periodo, le parole "e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove" sono soppresse;*

6) *dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

"4-bis. L'immissione nel ruolo dei marescialli del personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, è disposta:

1) per gli allievi che hanno superato il corso di cui al comma 4, con la stessa decorrenza del personale di cui al comma 1, lettera a);

2) per gli allievi che hanno superato corsi di durata inferiore a quello di cui al comma 4, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al comma 4 concluso nell'anno.";

7) al comma 6:

4.1) *le parole "Ai restanti" sono sostituite dalla seguente:*
"Agli";

4.2) *le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti:* "di cui ai commi 4 e 4-bis";

8) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

"8. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), non ammesso a sostenere l'esame finale del corso di cui al comma 4, è immesso nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al comma 4 concluso nell'anno.";

c) all'articolo 16, comma 1, le parole "dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegare al presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del Capo di Stato maggiore di Forza armata;

d) all'articolo 39, dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:

" 15-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma 15-*bis*, i volontari di truppa vincitori del concorso per sergenti frequentano il corso previsto dall'articolo 10, comma 1, con il grado posseduto. Qualora detto personale non termini o non superi il citato corso formativo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza.

15-*quinqies*. I volontari di truppa e i sergenti vincitori del concorso per marescialli frequentano il corso previsto dall'articolo 11, comma 1, con il grado posseduto. Qualora detto personale non termini o non superi il citato corso formativo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo concorso pubblicato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

1.2

CAFORIO, PEGORER, SCANU

Sopprimere il comma 1.

1.3

CAFORIO, PEGORER, SCANU

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

"2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi sono ammessi a frequentare il corso di aggiornamento e formazione professionale di cui al precedente comma. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso"».

1.4

NEGRI, SCANU, PEGORER, SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c) ed e).***1.5**

PERDUCA, PORETTI

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, il reclutamento nel ruolo dei marescialli avviene esclusivamente dal personale già in servizio arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo sergenti in s.p.e. di cui all'articolo 35 comma 2 e 36 comma 1 del presente decreto legislativo. Il personale vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo marescialli, considerato il bagaglio tecnico-professionale e l'anzianità di servizio posseduta, frequenterà il corso di aggiornamento e qualificazione professionale di durata non superiore a mesi sei mantenendo il grado posseduto per tutta la durata dell'*iter* formativo e verrà riassegnato al reparto di provenienza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia o regione, o a domanda dell'interessato presso un nuovo ente indicato dalla Forza armata, con diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86."».

1.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il presidente e i membri ordinari della commissione permanente di avanzamento hanno l'obbligo di astenersi dal compiere atti nei confronti dei sottufficiali sottoposti al loro giudizio quando ricorra una delle cause di cui all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile.";

"2-ter. Nei casi in cui è fatto obbligo al presidente ed ai membri ordinari di astenersi, ogni sottufficiale da sottoporre al giudizio della commissione può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dei nominativi dei componenti la commissione. Sul ricorso decide il Ministro competente entro 90 giorni dalla data della sua presentazione. Avverso la decisione del Ministro possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.";

"2-quater. La ricusazione del presidente della commissione permanente di avanzamento, ovvero dei membri ordinari sospende il procedimento amministrativo nei confronti del militare ricusante.".

2. All'articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le commissioni, in accordo con gli organismi della rappresentanza militare per la categoria interessata, decidono i criteri che intendono adottare per l'assolvimento del loro incarico. I criteri per l'espressione dei giudizi, consistono nell'individuazione dei punteggi numerici da assegnare ad ogni singola voce od elemento di cui si compone la documentazione caratteristica di cui al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213. I criteri sono resi pubblici e preventivamente comunicati a ciascun militare che può avervi interesse.".

3. All'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nella comunicazione devono essere indicati i voti espressi dai singoli membri della commissione e le ragioni di fallo e di diritto che hanno determinato la non idoneità.".

4. All'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nella comunicazione devono essere indicati i voti espressi dai singoli membri della commissione e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la non idoneità."

5. All'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 33. Il punto di merito è dato dalla somma di tutti i valori numerici considerati."

I commi terzo e quarto del medesimo articolo 35 sono abrogati.».

1.0.2

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Aspettativa per riduzione quadri)

1. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età».

1.0.3

NEGRI, SCANU, PEGORER, SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Limitatamente al biennio 2010-2011 la metà dei posti di cui alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, sono riservati, sulla base di un concorso per titoli, al personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato

ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, che abbiano conseguito tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado"».

1.0.4

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. *All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "dalla allegata tabella "D" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri".».*

1.0.5

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

1. *Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole "eventuali ulteriori requisiti", sono inserite le seguenti: ", fermo restando che i concorrenti per il reclutamento nei Corpi sanitari debbono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti di materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell'articolo 14, comma 5, della legge 27 di-

cembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, di congedo straordinario senza assegni ovvero aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell'ufficiale.";

c) *all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti", sono inserite le seguenti: "o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico";*

d) *all'articolo 25:*

1) *alla rubrica, dopo la parola "Sottotenenti", sono inserite le seguenti: "e Tenenti";*

2) *al comma 1, dopo le parole "Per i Sottotenenti", sono inserite le seguenti: " e i Tenenti ";*

3) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.";

4) *al comma 2:*

4.1) *al primo periodo, le parole "I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni";*

4.2) *al secondo periodo, le parole "I Sottotenenti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ufficiali di cui al comma 1";*

5) *al comma 3, le parole "i Sottotenenti" sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali";*

6) *al comma 6, dopo le parole "di cui al comma 3", sono aggiunte le seguenti: "nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa";*

e) *all'articolo 30:*

1) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

"6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da tenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in

possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.

6-ter. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da sottotenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione.

6-quater. Il transito di cui ai commi 6-bis e 6-ter avviene secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.";

2) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.

11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.

11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo.";

f) all'articolo 56, comma 1, le parole "limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello";

g) all'articolo 65, al comma 10, le parole " il personale di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e all'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali dell'Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina";

h) alla tabella 2, quadro VIII, la nota [a] è sostituita dalla seguente: "[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno."».

1.0.6

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri da maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale."».

1.0.7

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d'applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri";

b) all'articolo 10, comma 4, le parole "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 8, 8-bis e 8-ter";

c) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti" sono inserite le seguenti: "o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico";

d) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del ciclo formativo di cui all'articolo 6, comma 1-ter, l'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con

decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri.";

2) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

"1-bis. I sottotenenti del ruolo normale, che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti, che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.";

3) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. I tenenti del ruolo normale, che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto, nella rideterminazione dell'anzianità di cui al comma 1 sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità.";

e) all'articolo 21, comma 3, le parole "previo superamento del corso di istituto," e "Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale".» sono soppresse.

1.0.8

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642)

1. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.";

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo."».

1.0.9

RAMPONI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole "per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

1.0.10

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

La lesione personale di cui all'articolo 223 c.p.m.p. si interpreta nel senso che sono comprese anche quelle in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato *mobbing*. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice.».

1.0.11

NEGRI, SCANU, PEGORER, SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare delle Forze armate. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione".».

1.0.12

PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

La legge 22 dicembre 2003, n. 365 dettante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata.».

1.0.13

PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

La legge 28 febbraio 2000, n. 42 dettante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata.».

1.0.14

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, per assolvere al proprio mandato sono aggregati per vitto e alloggio, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, presso gli enti di Forza armata dove hanno sede i rispettivi consigli.

2. Il personale di cui al comma 1, che riveste contemporaneamente più di un incarico all'interno dei medesimi consigli, ovvero sia anche componente del consiglio intermedio, ovvero del consiglio di base, deve rassegnare le proprie dimissioni dai consigli di base o intermedio, ovvero entrambi, di cui è membro, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il detto termine l'Autorità militare competente ne dispone la cessazione da ogni incarico.».

1.0.15

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, è sostituito dal seguente: "Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- categoria A: ufficiali in servizio permanente;
- categoria B: marescialli e ispettori;
- categoria C: sergenti e sovrintendenti;
- categoria D: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale;
- appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;
- categoria E: ufficiali ausiliari;
- categoria F: allievi degli istituti di formazione;

categoria G: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle Forze di polizia ad ordinamento militare».

1.0.16

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si interpreta nel senso che la proroga del mandato dei Consigli della rappresentanza militare si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, previo parere vincolante dei Consigli di livello inferiore espresso con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. I consigli di base si esprimono con il voto di tutto il personale rappresentato.».

1.0.17

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.».

Titolo

Tit1

RAMPONI, CARRARA

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle
Forze armate».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

296^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.800, 2.0.101, 2.0.400 e 2.0.7 (testo 2 corretto)/400 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dal Governo che la proposta della proposta 2.0.400 non comporti oneri per il bilancio dello Stato. In relazione alla proposta 2.0.7 (testo 2 corretto)/400 segnala che il nuovo comma 3 modifica la condizione posta dalla Commissione bilancio in relazione al testo principale, mentre occorre valutare gli effetti derivanti dalle modifiche al comma 4 e al comma 6.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire elementi di quantificazione sulle proposte 2.0.400 e 2.0.7 (testo 2 corretto)/400.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, in attesa dei chiarimenti del Governo sulle proposte testé citate, la Commissione può procedere a rendere il parere sulle proposte 2.800 e 2.0.101 sulle quali il relatore non aveva osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.800 e 2.0.101, mentre il parere resta sospeso sulle proposte 2.0.400 e 2.0.7 (testo 2 corretto)/400.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 9.8 (testo 2), 9.301/1 e 9.301 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che la proposta 9.301 (testo 2) appare suscettibile di determinare oneri nel 2010 recando una copertura a decorrere dall'anno 2012. In relazione alla proposta 9.301/1 fa presente la necessità di disporre di elementi di quantificazione. La proposta 9.8 (testo 2) recepisce la condizione resa dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti sulle proposte 9.301/1 e 9.301 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 9.8 (testo 2) e di rinviare il parere sulle restanti proposte in attesa dei chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

La Commissione esprime parere non ostativo sull'emendamento 9.8 (testo 2).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo sul testo e sulla proposta 22.4.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori, esprime parere non ostativo.

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore TANCREDI (*PdL*), in sostituzione del relatore Saia, illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli articoli 6 e 7, modificati dalla Camera dei deputati, ove è stata soppressa la previsione circa il trasferimento residuale (in caso di mancato trasferimento ad altro ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1) del termovalorizzatore alla Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile; conseguentemente, si è altresì previsto che l'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici indicati potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie. In ordine all'articolo 13, in relazione al comma 1, nel testo modificato dalla Camera, che sostanzialmente ripristina il testo originario in materia di assunzioni da parte dei Consorzi, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, dal punto di vista metodologico, la salvaguardia del principio di corretta copertura finanziaria impone che l'autorizzazione ad assumere unità in soprannumero, in deroga rispetto ai contingentati iscritti nei relativi profili organici di «diritto», debba sempre accompagnarsi ad una formale copertura, ovvero, ad un'equivalente misura di compensazione che operi tramite la contestuale, temporanea «indisponibilità» di altre posizioni organiche, sino all'avvenuto (e definitivo) riassorbimento. Diversamente, dispositivi di tale natura prefigurano necessariamente il sostenimento di nuovi e maggiori oneri al

di fuori dei limiti di compatibilità stabiliti dalla legislazione vigente e, pertanto, con oneri a carico del bilancio. Si segnala inoltre che, anche in relazione al comma 2, il testo approvato dalla Camera ripristina il testo originario del decreto, rispetto al testo approvato dal Senato. In relazione all'articolo 17, comma 2-*quater*, rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio in merito alla richiesta di chiarimenti su possibili effetti di contenzioso e circa la portata normativa della disposizione.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

297^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame delle proposte 9.301 (testo 2) e 9.301/1, in attesa dei chiarimenti

del Governo. Inoltre, avverte che è stato trasmesso dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 5.300/1.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra la proposta 5.300/1, rilevando che occorre acquisire conferma che sussistano le risorse sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) impiegate per la copertura.

Il sottosegretario VIESPOLI, dando conto di una nota pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, esprime avviso contrario in quanto non sono disponibili le risorse di copertura. Non dispone di una relazione tecnica relativa agli emendamenti suindicati.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere avviso contrario sulla proposta 5.300/1 ed anche sulle proposte sulle quali il parere era stato sospeso, in assenza di elementi di quantificazione. Sottolinea, tuttavia, che il parere può essere rivalutato su tali ultime proposte qualora pervenga la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce la necessità di modificare la copertura finanziaria del provvedimento in modo conforme alla legge di contabilità di Stato. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che la maggioranza si appresta a modificare il provvedimento. Il parere non ostativo sul testo, reso dalla Commissione nella giornata di ieri, poteva essere considerato come rimedio necessitato nel caso di conversione definitiva del decreto-legge. Posto che l'orientamento della maggioranza appare improntato verso l'approvazione di modifiche al testo in esame, risulterebbe inaccettabile mantenere l'attuale copertura che viola patentemente le regole della legge di contabilità.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene incidentalmente per lamentare la prassi che si sta affermando, volta a modificare provvedimenti che risultano condivisi da tutte le forze politiche per introdurre misure poco attinenti e imposte al Parlamento dal Governo. Su tali modifiche la valutazione degli aspetti finanziari risulta precaria e il contenuto delle stesse pregiudica la convergenza di tutte le forze politiche su questioni di grande rilievo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara la propria disponibilità a riunire anche in tempi solleciti la Commissione bilancio affinché, in coerenza con il parere reso, il Governo possa presentare una copertura più consona alle regole da ultimo approvate dal Parlamento in materia di finanza pubblica.

La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.300/1, 9.301 (testo 2) e 9.301/1.

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata trasmesso un aggiornamento della relazione tecnica concernente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo originario del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene inaccettabili le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in relazione agli articoli 6 e 7. A tal fine, ricorda che il Senato aveva previsto una copertura sul FAS per il trasferimento del termovalorizzatore. Dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stata soppressa la copertura sul FAS ed è stato previsto che si ricorrerà al FAS qualora il termovalorizzatore sia trasferito ad altro ente pubblico, previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie. La modifica introdotta non garantisce la copertura certa delle risorse necessarie al trasferimento e non è quindi basata su valutazioni tecniche plausibili. Non si tratta di un caso isolato, rileva infatti che in numerosi provvedimenti provenienti dalla Camera dei deputati si sta ormai assistendo ad una serie di forzature tecnicamente infondate. Ritiene che ciò sia una fonte di forte preoccupazione perché le Commissioni bilancio e la dialettica tra ministero dell'economia e ministeri di spesa devono assicurare – come è avvenuto fino ad ora – un argine a soluzioni di copertura tecnicamente inaccettabili ancorché auspicati dall'Esecutivo *pro tempore*. Ritiene pertanto che sugli articoli 6 e 7, nonché sugli articoli 13 e 17, l'avviso della Commissione dovrebbe essere contrario.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione agli articoli 6 e 7 e all'articolo 13, ritiene che non si possa esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sebbene debbano essere richiamate nel parere le argomentazioni testè svolte, su cui conviene. In relazione all'articolo 17, ritiene che la norma debba intendersi come programmatica e la copertura dovrà essere indicata al momento in cui gli eventi ivi previsti si verificheranno. Per quanto concerne gli emendamenti, invita il relatore ad illustrarli.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 6.4, 6.5,

6.2 e 6.1, ove si prevede, pur con una clausola di invarianza, la designazione di esperti indipendenti, occorrendo al riguardo valutare l'effettività della clausola di invarianza. In ordine alle proposte 16.2 e 16.4, occorre conferma che possa procedersi con le risorse a legislazione vigente. Analoga conferma appare opportuna con riferimento alla proposta 16.11, sebbene aggiuntiva e non soppressiva, rispetto alle citate proposte. La proposta 16.10 appare determinare maggiori oneri. Occorre poi valutare, in relazione ai chiarimenti richiesti sul testo, le proposte 17.100 e 17.101, che intervengono sui profili di durata temporale della previsione. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un avviso contrario sulle proposte 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 e 16.10. Ritiene che le proposte 16.2, 16.4 e 16.11 non presentino profili finanziari critici significativi. Propone di esprimere su di essi un avviso di semplice contrarietà. Infine, per quanto concerne le proposte 17.100 e 17.101, propone di esprimere un avviso favorevole, richiamando le osservazioni svolte sul testo in relazione all'articolo 17.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in relazione agli articoli 6 e 7, si osserva che il possibile trasferimento dell'impianto del termovalorizzatore, prefigurando a carico di soggetti pubblici un onere sebbene di natura eventuale e futura, implicherebbe sotto il profilo della correttezza contabile la previsione delle relative risorse finanziarie *ex ante*, secondo quanto già segnalato in sede di prima lettura dalla Commissione bilancio del Senato con apposita condizione;
- in relazione all'articolo 13, si segnala che dal punto di vista metodologico, la salvaguardia del principio di corretta copertura finanziaria impone che l'autorizzazione a procedere ad assunzioni e la previsione di possibili unità in soprannumero, debba sempre accompagnarsi ad una formale e corretta copertura finanziaria, ovvero, ad un'equivalente misura di compensazione tramite la contestuale, temporanea indisponibilità di altre posizioni in organico;
- in relazione all'articolo 17, comma 2-*quater*, la disposizione introdotta deve intendersi come di natura programmatica risultando necessario apprestare una adeguata copertura finanziaria in relazione al verificarsi degli eventi ivi previsti che ne rendano efficace la portata.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 16.10. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 16.2, 16.4 e 16.11. In relazione alle proposte 17.100 e 17.101 il parere è non ostativo con la medesima osservazione resa in relazione all'articolo 17, comma 2-*quater* del testo. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.»

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per le ore 9 di domani, è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1955-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) illustra una proposta di parere il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore MUSI (*PD*) dopo aver dato atto al relatore di aver tenuto conto delle osservazioni espresse dalla propria parte politica, rimarca l'esigenza che alle osservazioni critiche faccia seguito una maggiore incisività del dispositivo, ragion per cui propone al relatore di sopprimere le parole «a valutare la possibilità», rendendo quindi più esplicito l'orientamento della Commissione volto a suggerire una modifica radicale dello schema di Regolamento. Si dichiara poi contrario alla previsione di una polizza assicurativa per i mutuatari, assistita da agevolazioni fiscali e ribadisce le perplessità circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie e la effettiva possibilità di incrementare la dotazione del Fondo con le risorse de-

rivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Interviene quindi la senatrice FONTANA (*PD*) la quale, convenendo con le osservazioni critiche formulate dal senatore Musi, esprime il dubbio che le finalità che l'orientamento espresso dalla Commissione sui contenuti dello scherma di Regolamento non siano adeguatamente contemplate dalla proposta di parere. In particolare ritiene essenziale sciogliere il dubbio che il limite di 40.000 euro suggerito dal relatore sia riferito all'indicatore di situazione economica equivalente e non al reddito imponibile; ritiene inoltre che la proposta di posticipare l'entrata in vigore dell'agevolazione contenuta nel Regolamento rischia di vanificare l'attuazione della norma: suggerisce quindi al relatore di esplicitare meglio il senso della propria proposta.

A giudizio del senatore COSTA (*PdL*), pur valutando complessivamente in senso favorevole la proposta formulata dal relatore, la previsione di un rinvio al 2012, da un lato, procrastina nel tempo un'agevolazione in parte apprezzabile, dall'altro sembrerebbe dare eccessiva preminenza ad un accordo stipulato dalle parti rispetto all'intervento pubblico. Propone quindi al relatore di eliminare il penultimo capoverso della proposta di parere, sottolineando il valore di un pronunciamento della Commissione che dia immediatamente seguito alle agevolazioni in parola.

A giudizio del RELATORE il confronto sulla proposta di parere fa emergere l'opportunità di un'interlocuzione con gli orientamenti governativi.

Il presidente BALDASSARRI nel riepilogare gli orientamenti emersi chiede al relatore di modificare il parere come proposto dai senatori Musi e Costa, sopprimendo inoltre, gli ultimi due capoversi, sulla data di entrata in vigore del Regolamento e sulle polizze assicurative.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) accoglie le proposte di modifica riepilogate dal presidente Baldassarri.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MURA (*LNP*) a nome della propria parte politica, intervengono i senatori MUSI (*PD*) e BARBOLINI (*PD*) con richiesta di ulteriori chiarimenti sulla portata del parere in votazione.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) specifica che il limite di 40.000 euro che si suggerisce di elevare è riferito all'indicatore di situazione economica equivalente.

A nome della propria parte politica il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia il voto favorevole, esprimendo peraltro il dubbio che si possa

creare un involontario arbitraggio tra le due misure agevolative. Prende atto peraltro dei chiarimenti espressi dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti la proposta di parere formulata dal senatore De Angelis, come modificata, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvata all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise» (n. 189)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SCIASCIA (*PdL*) facendo presente che lo schema di decreto è diretto al recepimento della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Dopo aver ricordato che il termine per il recepimento della suddetta direttiva è stato oggetto di una disposizione intervenuta nel corso dell'esame del decreto-legge 194/2009, osserva che la direttiva 2008/118/CE modifica le disposizioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa, con particolare riferimento al regime generale delle accise, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti (prevedendo tra l'altro l'applicazione del regime sospensivo e l'introduzione del documento di accompagnamento elettronico nel sistema informatizzato dell'amministrazione finanziaria) nonché ai relativi controlli; vengono altresì individuati nuovi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e alla prestazione della relativa garanzia.

Ai fini del recepimento della direttiva lo schema di decreto provvede all'adeguamento della normativa nazionale, in particolar modo del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», c.d. TUA) che viene significativamente modificato dal testo in esame; altre modifiche di un certo rilievo interessano poi il D.L. n. 331 del 1993, le cui norme relative ai tabacchi lavorati vengono abrogate per essere inserite nel TUA.

Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento, il relatore ricorda che l'articolo 1 contiene la gran parte delle modifiche da apportare al TUA ai fini del recepimento della direttiva 2008/118/CE, citando analiticamente quelle di maggiore rilevanza.

All'articolo 1 del TUA, concernente l'ambito applicativo e definizioni, viene modificata la definizione di «accisa» (eliminando il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo), viene ampliata la definizione di amministrazione finanziaria (comprendendovi anche gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – AAMS), e si precisa che ven-

gono inserite nel testo unico delle accise le disposizioni concernenti i tabacchi lavorati.

All'articolo 4 del testo unico vengono definite le ipotesi di distruzione totale e di perdita irrimediabile di un prodotto quando questo risulti inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

L'articolo 6 del testo unico prevede che i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da un deposito fiscale, anche se transitano per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, per i soli prodotti provenienti da un altro Stato membro, ad altri soggetti; viene quindi introdotto un sistema informatizzato.

L'articolo 9 concerne lo speditore registrato, figura introdotta nel TUA dal testo in esame. Si tratta di un soggetto che, previa autorizzazione dall'Amministrazione finanziaria, può solo spedire, ma non detenere, prodotti in regime sospensivo, con l'obbligo di tenere la contabilità di tali prodotti, di fornirne la documentazione di trasporto e di sottoporsi a controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni. Dopo aver dato conto del contenuto degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* si sofferma poi sul contenuto degli articoli 13 e 14, come modificati.

Sono stati poi inseriti nel TUA una serie di articoli (precisamente dall'articolo 39-*bis* all'articolo 39-*duodecies*) contenenti quelle disposizioni di carattere generale relative ai tabacchi lavorati precedentemente disciplinati dal D.L. n. 331 del 1993: tra queste le disposizioni relative alla definizione dei diversi tipi di tabacchi lavorati e quelle concernenti le tariffe di vendita.

La modifica apportata all'articolo 62 del TUA incide sul sistema dell'imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti; vengono quindi aggiunti al TUA gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* al fine di inserire organicamente nel *corpus* del testo unico le disposizioni tributarie e le tariffe di vendita concernenti i fiammiferi.

Viene quindi modificato l'allegato I al TUA inserendovi le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati e ai fiammiferi (precedentemente contenute nell'articolo 28 del decreto legge n. 331 del 1993). Il relatore conclude poi la propria esposizione dando analiticamente conto dei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 dello schema di Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (*PD*), anche in riferimento allo svolgimento della seduta odierna, iniziata con notevole ritardo rispetto all'orario di convocazione, rimarca criticamente come l'andamento dei lavori della Commissione venga frequentemente condizionato dalla incapacità della maggioranza di assicurare il numero legale, ovvero di partecipare con assiduità agli stessi lavori, nonché dalla frequente assenza del rappresentante

del Governo. Tutto ciò considerato richiama formalmente l'esigenza di compiere una riflessione sulle modalità operative della Commissione, senza che tale richiesta possa essere intesa come rilievo alla conduzione della Presidenza e dando comunque atto della disponibilità personale dimostrata dal sottosegretario Molgora. Ritiene che tale riflessione possa essere utilmente svolta nel prossimo Ufficio di Presidenza in modo da superare i fattori di disagio finora manifestatisi.

Il presidente FERRARA assicura che informerà il presidente Baldasari circa la richiesta testé avanzata dal senatore Barbolini.

In risposta ad una specifica richiesta della senatrice GERMONTANI (*PdL*), il senatore MURA (*LNP*), su invito del Presidente, riferisce in merito al lavoro informale condotto dai rappresentanti dei Gruppi per la redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle Pubbliche Amministrazioni.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 186

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza esprime il seguente parere:

considerato che:

il regolamento attua una disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2008 che appare completamente superata dall'evoluzione della crisi finanziaria e dai suoi effetti sul mercato immobiliare e sul costo dei mutui ipotecari immobiliari, in particolare per le famiglie a basso reddito;

le caratteristiche della misura agevolativa, per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi per richiedere l'agevolazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui risultano mal concepite e poco rispondenti alle finalità della norma;

il 18 dicembre scorso è stato firmato un Accordo tra ABI e le principali Associazioni dei Consumatori per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, che prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi, con le seguenti caratteristiche:

– per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;

– nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione per qualsiasi contratto di lavoro, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione);

la misura – in vigore a partire dal 1° febbraio di quest'anno e fino al 31 dicembre 2011- si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;

la sospensione può essere della sola quota capitale o per l'intera rata. In quest'ultimo caso maturano gli interessi contrattuali sul debito residuo nel periodo di sospensione, i quali vengono spalmati sulle rate residue al riavvio dell'ammortamento senza applicazione di ulteriori interessi;

le banche che aderiscono assumono l'obbligo ad applicare sempre la sospensione a prescindere dal merito creditizio del cliente;

l'ABI ha stimato che circa 90 mila famiglie potranno avere accesso alla sospensione in questo biennio e che le stime al momento disponibili fanno presumere un'adesione totalitaria delle banche interessate e che delle banche aderenti ben 111 (pari al 66,16% del totale sportelli dell'industria) hanno deciso di applicare condizioni migliorative per la clientela

tese ad aumentare le categorie di operazioni ammissibili alla sospensione. In particolare, le condizioni migliorative riguardano l'ambito di applicazione, l'incremento del limite del mutuo erogato, l'incremento del reddito imponibile annuo, l'estensione della durata di sospensione e degli eventi che la determinano, l'applicazione di tassi più favorevoli durante il periodo di sospensione;

il raffronto tra l'operatività della «moratoria» decisa dall'Abi in accordo con le associazioni dei consumatori mostra che essa sostanzialmente si sovrappone alle misure proposte dal Governo, migliorandone anche la portata;

lo schema di regolamento prevede la costituzione di una società di capitali interamente partecipata dallo Stato che dovrebbe avere compiti gestionali rispetto alle domande di ammissione al beneficio, che appaiono, viceversa, affidabili sia all'amministrazione vigilante (Ministero dell'economia e delle finanze) che agli stessi intermediari bancari;

che il regolamento prevede l'utilizzazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà al rimborso di spese notarili e di gestione pratiche, che non sono previste dall'accordo dell'Abi.

La Commissione invita il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere radicalmente lo schema di regolamento secondo le seguenti prescrizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera c, prevedere che l'indicatore di situazione economica equivalente sia aggiornato alla data di presentazione della domanda; che il limite previsto allo stesso comma sia di 40.000 euro invece che di 30.000;

all'articolo 2, comma 3 aggiungere tra le condizioni soggettive dell'avente diritto, la cassa integrazione del titolare del contratto di mutuo;

all'articolo 3, prevedere l'automatico prolungamento del contratto di mutuo in modo da riassorbire nel tempo il costo del pagamento delle rate di mutuo non pagate, per la sorte capitale; sopprimere al comma 1 le lettere a) e b) eliminando la previsione che i costi notarili e gli oneri finanziari siano a carico del fondo, indirizzando quindi più risorse ai beneficiari;

all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5, volti a prevedere l'utilizzo di una società a capitale interamente pubblico per le operazioni di gestione del Fondo.

Soppressione conseguente dell'articolo 6 e affidamento alle banche di tutti gli adempimenti, al fine di snellire e semplificare le procedure.

Conseguentemente, la Commissione invita il Governo a prevedere che le disposizioni del regolamento entrino in vigore, come modificate, a partire dall'anno 2012, in modo tale che l'intervento pubblico si sostituisca a quanto previsto dall'accordo ABI, ampliando quindi la portata del beneficio.

In una più generale prospettiva di sostegno strutturale al mercato immobiliare e ai mutuatari con reddito basso, si invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre una specifica misura di sostegno fiscale per i premi di polizze assicurative sottoscritte a fronte del rischio di insolvenza sui mutui, utilizzando allo scopo anche le risorse del Fondo di solidarietà.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 186

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza esprime il seguente parere:

considerato che:

il regolamento attua una disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2008 che appare completamente superata dall'evoluzione della crisi finanziaria e dai suoi effetti sul mercato immobiliare e sul costo dei mutui ipotecari immobiliari, in particolare per le famiglie a basso reddito;

le caratteristiche della misura agevolativa, per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi per richiedere l'agevolazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui risultano mal congegnate e poco rispondenti alle finalità della norma;

il 18 dicembre scorso è stato firmato un Accordo tra ABI e le principali Associazioni dei Consumatori per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, che prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi, con le seguenti caratteristiche:

– per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;

– nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione per qualsiasi contratto di lavoro, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione);

la misura – in vigore a partire dal 1° febbraio di quest'anno e fino al 31 dicembre 2011- si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;

la sospensione può essere della sola quota capitale o per l'intera rata. In quest'ultimo caso maturano gli interessi contrattuali sul debito residuo nel periodo di sospensione, i quali vengono spalmati sulle rate residue al riavvio dell'ammortamento senza applicazione di ulteriori interessi;

le banche che aderiscono assumono l'obbligo ad applicare sempre la sospensione a prescindere dal merito creditizio del cliente;

l'ABI ha stimato che circa 90 mila famiglie potranno avere accesso alla sospensione in questo biennio e che le stime al momento disponibili fanno presumere un'adesione totalitaria delle banche interessate e che delle banche aderenti ben 111 (pari al 66,16 per cento del totale sportelli dell'industria) hanno deciso di applicare condizioni migliorative per la

clientela tese ad aumentare le categorie di operazioni ammissibili alla sospensione. In particolare, le condizioni migliorative riguardano l'ambito di applicazione, l'incremento del limite del mutuo erogato, l'incremento del reddito imponibile annuo, l'estensione della durata di sospensione e degli eventi che la determinano, l'applicazione di tassi più favorevoli durante il periodo di sospensione;

il raffronto tra l'operatività della «moratoria» decisa dall'Abi in accordo con le associazioni dei consumatori mostra che essa sostanzialmente si sovrappone alle misure proposte dal Governo, migliorandone anche la portata;

lo schema di regolamento prevede la costituzione di una società di capitali interamente partecipata dallo Stato che dovrebbe avere compiti gestionali rispetto alle domande di ammissione al beneficio, che appaiono, viceversa, affidabili sia all'amministrazione vigilante (Ministero dell'economia e delle finanze) che agli stessi intermediari bancari;

che il regolamento prevede l'utilizzazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà al rimborso di spese notarili e di gestione pratiche, che non sono previste dall'accordo dell'Abi.

La Commissione invita il Governo

a rivedere radicalmente lo schema di regolamento secondo le seguenti prescrizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera c, prevedere che l'indicatore di situazione economica equivalente sia aggiornato alla data di presentazione della domanda; che il limite previsto allo stesso comma sia di 40.000 euro invece che di 30.000;

all'articolo 2, comma 3 aggiungere tra le condizioni soggettive dell'avente diritto, la cassa integrazione del titolare del contratto di mutuo;

all'articolo 3, prevedere l'automatico prolungamento del contratto di mutuo in modo da riassorbire nel tempo il costo del pagamento delle rate di mutuo non pagate, per la sorte capitale; sopprimere al comma 1 le lettere a) e b) eliminando la previsione che i costi notarili e gli oneri finanziari siano a carico del fondo, indirizzando quindi più risorse per i beneficiari;

all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5, volti a prevedere l'utilizzo di una società a capitale interamente pubblico per le operazioni di gestione del Fondo.

Soppressione conseguente dell'articolo 6 e affidamento alle banche di tutti gli adempimenti, al fine di snellire e semplificare le procedure.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

173^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore PROCACCI (PD), il quale giudica senz'altro positivo l'approccio organico del disegno di legge governativo, che procede ad una riforma complessiva dell'università di cui sicuramente si sentiva l'esigenza. In particolare dichiara di condividere il tentativo di raccordare meglio didattica e ricerca, attraverso una rinnovata centralità dei dipartimenti, di semplificare le strutture decisionali e di favorire la collaborazione fra società e università, anche in un'ottica di riequilibrio delle opportunità connesse al diverso tessuto territoriale nazionale.

Egli non manca peraltro di evidenziare anche le criticità del provvedimento, augurandosi che la maggioranza voglia dimostrare apertura sugli emendamenti dell'opposizione, in vista di un riordino il più possibile condiviso.

In primo luogo, giudica irrealistico riformare l'università «a costo zero», mentre al contrario sarebbe opportuno rilanciare il settore con maggiori investimenti.

L'autonomia risulta inoltre compresa oltre i limiti costituzionali, svuotando la positiva eterogeneità dei nostri atenei. Pur condividendo la necessità di una cornice generale entro cui articolare il processo autonomistico, egli deplora infatti l'eccessiva disciplina di dettaglio che vincola le università al rispetto di una normativa minuziosa.

Egli esprime poi forti perplessità sulla previsione di un rettore esterno all'ateneo, paventando il rischio di figure sradicate dal territorio, in antitesi all'esigenza che l'università sia espressione di un legame forte con la sua terra.

Dopo aver censurato la riduzione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, si sofferma sulle facoltà o scuole, rilevando che esse costituiscono un organo indispensabile pur a fronte della centralità assunta dai dipartimenti. Onde evitare conflitti di competenza, invita quindi a regolarne meglio il ruolo di coordinamento.

Passando alle attribuzioni dei consigli di amministrazione e dei senati accademici, stigmatizza che la deliberazione sugli indirizzi strategici nonché sull'attivazione o soppressione di corsi, sia conferita ai primi anziché ai secondi, tanto più vista la presenza in essi di una forte componente esterna. In tal modo, si rischia che vengano assunte scelte meramente economiche, in contrasto con la missione culturale dell'università. Critica inoltre che la riduzione ad una unità della rappresentanza studentesca nei consigli di amministrazione, nonché l'assenza di ricercatori di ruolo nei senati accademici.

Quanto alla differenziazione fra rettore e presidente del consiglio di amministrazione, mette in guardia rispetto ad un potenziale sbilanciamento dei poteri, anche in questo caso connesso alla cospicua presenza di consiglieri esterni.

Egli rileva indi l'insufficienza dei principi e criteri direttivi posti ad argine della delega conferita dall'articolo 5 ed auspica che il Parlamento li rafforzi per meglio indirizzare l'attività legislativa delegata.

Svolge infine alcune considerazioni relative ai ricercatori, rilevando l'anomalia della nuova figura di ricercatore a tempo determinato, che si aggiunge alle altre professionalità a termine già presenti nell'ordinamento, affiancandosi e in qualche modo sovrapponendosi al già esistente ricercatore a tempo indeterminato, posto ad esaurimento. Riscontra tuttavia una forte confusione, atteso che la nuova figura gode di privilegi in termini di riconoscimento giuridico ed economico, nonché di carriera, rispetto al ricercatore a tempo indeterminato. Occorre altresì, a suo giudizio, riflettere sul destino dei ricercatori che non fossero confermati al termine della *tenure track*, il cui utilizzo nell'ambito della pubblica amministrazione non

appare sufficiente a soddisfarne le aspettative a giustificare l'investimento economico compiuto.

Nel ribadire il giudizio positivo su alcuni aspetti del provvedimento e quello negativo sugli altri, rinnova l'auspicio che l'esame prosegua in spirito collaborativo al fine di un costruttivo miglioramento della proposta.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) si associa all'apprezzamento già espresso per l'ottima qualità del dibattito in corso, certamente non scontato. A sua volta, rileva peraltro le contraddizioni fra le intenzioni del testo governativo e le soluzioni pratiche avanzate. Nel richiamare analoghe considerazioni manifestate dai senatori Ceruti, Quagliariello, Baldassarri e Longo, nonché dallo stesso relatore e dal Presidente, esprime compiacimento per la comune analisi che induce a giudicare il testo non rispondente alle sue stesse premesse. Si augura quindi un lavoro condiviso, volto a mettere a sistema autonomia, responsabilità e merito per un progetto ambizioso.

Anche in considerazione della misera *performance* dell'Italia nelle graduatorie internazionali, in termini di numero di laureati e di promozione sociale, evidenzia come la riduzione degli sprechi – da tutti auspicata – non debba necessariamente equivalere ad una contrazione degli investimenti. Analogamente, ritiene che un più consistente ingresso di capacità manageriali negli atenei non debba ridimensionarne il rilievo pubblico.

Al fine di creare le condizioni perché l'università dell'economia della conoscenza sia effettivamente un luogo autorevole e forte, mette in guardia dal rischio di consegnare gli atenei a poteri esterni, nonché di innescare una deriva aziendalistica.

Sottolinea infine la contraddizione fra la disciplina di dettaglio posta legislativamente e l'assenza di controlli successivi, nonché l'esigenza che l'eccellenza sia considerata una modalità che rende migliore il sistema.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rammenta preliminarmente che, in occasione della manovra finanziaria, la Commissione bilancio ha approvato un ordine del giorno a sua firma che impegnava il Governo a destinare almeno 100 dei 400 milioni derivanti dal cosiddetto «scudo fiscale» e assegnati al sistema universitario, all'incremento della «quota di riequilibrio» per gli atenei che ricevono meno contributi di quelli a cui avrebbero diritto in base al modello di valutazione a suo tempo elaborato dal Ministero. Precisa in proposito che nel 2009 soltanto lo 0,3 per cento delle assegnazioni è stato riservato agli atenei sotto-finanziati: si tratta di appena 20 milioni di euro per circa 30 atenei, mentre il credito accumulato dalle università soprattutto del Nord supera ormai i 2 miliardi e mezzo di euro. Invita quindi a focalizzare l'attenzione sul riequilibrio finanziario, tanto più a seguito delle disposizioni introdotte di recente in ordine al fondo meritocratico per le università virtuose, che sta incidendo in modo notevole e positivo nei rapporti tra Ministero e atenei.

Alla luce di tali considerazioni, ravvisa un primo tentativo di soluzione nell'articolo 5, comma 3, lettera f), che fa riferimento all'introduzione del «costo *standard* unitario di formazione per studente in corso», a cui è collegata l'attribuzione di una percentuale della parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) che non rientra nella quota premiale di cui al decreto-legge n. 180 del 2008. Registra con favore che ciò sia ispirato ai meccanismi del federalismo fiscale promossi dal suo Gruppo e che possa dunque rappresentare la chiave dell'intero provvedimento, per altri versi tuttavia esageratamente prescrittivo, come rilevato nel corso del dibattito.

Sottolinea poi come un efficace meccanismo di incentivi sulla base dei risultati possa avviare percorsi virtuosi, in grado di liberare le migliori energie del Paese. Reputa però negativo che troppi atenei di buon livello siano in condizioni di difficoltà a causa di crediti già maturati e mai riscossi, anche risalenti nel tempo; chiede quindi di inserire nel provvedimento una norma per accelerare il riequilibrio finanziario, come già a suo tempo evidenziato nell'ordine del giorno approvato in Commissione bilancio a dicembre.

Richiama indi i dati raccolti dall'Associazione per la qualità delle università italiane statali (AQUIS), che mostrano le dimensioni della differenza maturata negli ultimi anni fra l'ammontare complessivo del FFO assegnato alle università delle varie Regioni, da un lato, e le risorse che sarebbero loro spettate se si fosse applicato il modello di valutazione elaborato dal Ministero, dall'altro. Cita al riguardo il caso, nel 2007, delle sette università lombarde finanziate dallo Stato le quali hanno ricevuto in totale 832 milioni di euro, quando invece, sulla base dei requisiti di efficienza elaborati dal Ministero competente ma mai applicati, avrebbero dovuto riceverne 935. Lamenta dunque che per gli atenei della Lombardia sia mancato in media l'11 per cento dei fondi, ammanco che nel caso specifico del Politecnico di Milano raggiunge addirittura il 24 per cento. Menziona situazioni ancora peggiori, come quella dell'Università di Bergamo la quale, pur dovendo ricevere 47 milioni, ne ha avuti in realtà solo 32, cioè circa il 30 per cento in meno. Segnala invece criticamente che sul fronte opposto si colloca la Sicilia, le cui università hanno avuto nel 2007 una media del 20 per cento in più del dovuto; in dettaglio fa presente che l'ateneo di Messina ha ricevuto 180 milioni al posto di 117, con un bel 35 per cento in più.

Richiama inoltre il contesto del Lazio, nel quale in media gli atenei hanno ricevuto il 9 per cento in più: nello specifico, l'università di Cassino e di Roma-Tor Vergata hanno avuto rispettivamente il 10 e il 24 per cento in meno rispetto a ciò che meritavano, mentre l'università La Sapienza ha guadagnato il 19 per cento in più e l'Istituto di scienze motorie addirittura il 66 per cento. Quanto alla Campania, rileva che ha recuperato circa il 7 per cento, con una punta del 13 per cento per la Seconda Università di Napoli. A fronte di questi dati, deplora la condizione delle università del Piemonte, sotto-finanziate in media del 16 per cento, di quelle del Veneto, che si attestano a meno 10 per cento, del Trentino,

con un flessione negativa del 18 per cento, e dell'Emilia-Romagna, con meno 5 per cento. Diversamente accade per il Friuli-Venezia Giulia – anche se l'ateneo di Udine è sotto-finanziato di 12 milioni, corrispondenti al 17 per cento in meno – e per la Liguria, che visto l'università di Genova beneficiare di un 12 per cento in più. Riconosce comunque che anche al Sud non mancano Regioni le cui università sono sotto-finanziate, come Calabria e Abruzzo, ferme entrambe su meno 15-16 per cento, ma tiene a precisare che sono penalizzate principalmente le facoltà settentrionali.

Occorre dunque a suo giudizio un intervento volto ad evitare il rischio di un «colpo di spugna», che si limiti semplicemente ad azzerare la situazione. Non ritiene infatti accettabile che, nella logica di competizione tra università, avviata con l'assegnazione di fondi in base al merito, ve ne siano alcune costrette ad un arretramento solo per la mancata applicazione in passato di adeguati criteri di ripartizione delle risorse pubbliche. Ribadisce perciò l'esigenza, sulla base di quanto convenuto in Commissione bilancio, di inserire nella riforma uno specifico articolo che garantisca un giusto impegno finanziario per il riequilibrio dei finanziamenti, in modo di far recuperare almeno una parte di quanto in realtà dovuto.

Paventa poi il rischio, con riferimento alle università non statali, di una diminuzione dei finanziamenti ad esse destinati, con conseguente necessità di cercare soluzioni alternative come l'aumento delle tasse per ripianare i bilanci. Ricorda al riguardo che le università non statali svolgono un'essenziale funzione pubblica, coprendo aree didattiche dove lo Stato è assente, e che nel Settentrione sono fortemente radicate nel territorio. Esse rappresentano peraltro un momento essenziale della libera ricerca scientifica e dell'elaborazione di progetti culturali autonomi, costituendo talvolta l'unica autentica alternativa a un sistema che continua a essere statalista e centralista. Sostiene infatti che gli atenei non statali sono per definizione indipendenti dal potere centrale, ma nel momento in cui rivestono una funzione pubblica e svolgono un lavoro di eccellenza è giusto che godano di qualche sostegno. Chiede quindi per tali università una pur contenuta assegnazione di fondi, a fronte del raggiungimento di precisi livelli qualitativi.

Richiama inoltre l'attenzione sulle risorse assegnate al sistema universitario nel suo insieme, rilevando come l'Italia, pur possedendo la capacità intellettuale per intercettare progetti di ricerca internazionale, rischi di non essere poi in grado di adeguare i laboratori alle esigenze e ai livelli richiesti. Riferendosi a quanto emerso nel dibattito, non condivide la necessità di includere i docenti a contratto nel senato accademico, in quanto essi a suo avviso rappresentano un modo per retribuire persone fuori dell'università.

Reputa poi che la percentuale proposta di membri esterni nel consiglio di amministrazione sia già alta, per cui non occorre aumentarla ulteriormente con il rischio di consegnare l'università a qualche ente esterno. Sottolinea infatti che tale rappresentanza nel consiglio di amministrazione ha un significato qualora detti enti finanzino l'ateneo e comunque non al punto di condizionarne le scelte.

Afferma altresì che delle borse di studio non dovrebbero poter fruire coloro i quali sono in grado di pagarsi gli studi, in quanto esse hanno lo scopo preciso di permettere a chi non ha mezzi di accedere all'università; evidenzia comunque che il godimento di borse di studio deve permanere solo se si raggiungono determinati risultati.

Richiamandosi nuovamente ai docenti a contratto, puntualizza che essi sono esterni a cui non può essere riconosciuta l'attività lavorativa per l'acquisizione dell'abilitazione; ritiene pertanto che, secondo le nuove modalità di reclutamento, non ci siano alternative alla partecipazione al concorso. Conclude infine precisando che un consiglio di amministrazione unico potrebbe essere formato solo nel caso di fusione tra atenei, non certo se si tratta di federazione.

Il senatore RUSCONI (PD) registra con compiaciuto stupore le forti critiche avanzate dalla maggioranza sul provvedimento dell'Esecutivo, richiamando in particolare le proposte emendative del senatore Pittoni, il suggerimento della senatrice Aderenti di limitare gli studenti universitari non italiani, nonché i rilievi del senatore Firrarello. Nel chiedersi quindi se vi sia ancora una maggioranza intorno a disegno di legge n. 1905, invita la Conferenza dei rettori a rivolgere alle forze di Governo l'accorato appello in difesa dell'università.

Egli ritiene del resto che il riordino sia un'opportunità straordinaria non solo per migliorare il livello dei laureati italiani, ma anche e soprattutto per rispondere all'attuale congiuntura economica negativa, in sintonia con quanto adottato in altri Paesi europei.

Nel riferirsi alla quota dei proventi derivanti dallo «scudo fiscale» destinati all'università, osserva che essi sono largamente inferiori rispetto all'entità dei tagli apportati ed invita a considerare con attenzione la posizione di Confindustria, secondo cui i tagli per il 2010 pongono gli atenei in una situazione delicata ma sostenibile, mentre quelli per il 2011 sono del tutto intollerabili, penalizzando definitivamente tutti gli atenei, sia virtuosi che non. Egli invita perciò il Ministro ad adottare soluzioni legislative coerenti rispetto al contenuto delle interviste rilasciate, sottolineando come le critiche mosse dall'opposizione coincidano sorprendentemente con le osservazioni di Confindustria.

Dopo aver richiamato le forti perplessità, emerse anche nelle audizioni, in ordine al controllo delle ore dedicate dai docenti alle attività di ricerca e di didattica, egli rileva con rammarico come gli atenei italiani siano scarsamente attrattivi per gli studenti stranieri, mentre i ricercatori italiani si collocano in ottime posizioni nei concorsi banditi all'estero.

Suggerisce quindi di promuovere una maggiore integrazione fra le università, lamentando che al di là dei tagli più recenti, l'Italia investa comunque assai meno in università e ricerca rispetto agli altri Paesi OCSE.

Entrando nel merito del disegno di legge, ne evidenzia alcune criticità.

In particolare, pone l'accento sull'organo appositamente istituito per l'elaborazione dei nuovi statuti, benché la relativa adozione sia rimessa

agli attuali senati accademici e consigli di amministrazione. Al riguardo, occorre a suo avviso precisare se questi ultimi abbiano un potere di mera approvazione o reiezione, ovvero possano entrare nell'esame dei contenuti. Analogamente, invoca maggiore chiarezza sulle procedure da adottare nel caso in cui l'università non approvi il nuovo statuto nei termini previsti.

Manifesta conclusivamente la disponibilità del suo Gruppo a collaborare ad un miglioramento del testo, in sede di Comitato ristretto, ovvero di riscrittura di alcuni punti fondamentali. Ritiene infatti che al Paese serva una riforma di più ampio respiro rispetto a quella proposta dal Governo ed in questo senso assicura la disponibilità dell'opposizione a collaborare. Qualora invece la maggioranza intendesse procedere con prove di forza, l'opposizione non potrebbe rendersi corresponsabile della riforma.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) illustra brevemente gli attuali modelli maggiormente in uso nei sistemi universitari stranieri. In Francia, Germania, Italia e Spagna, vige il modello europeo tradizionale, con un'autonomia piuttosto limitata ed in cui il controllo interno è prevalentemente affidato ai docenti. Negli Stati Uniti d'America, gli atenei pubblici e privati sono fortemente autonomi, ma il controllo è essenzialmente esterno. Nei Paesi anglosassoni, gli atenei sono fortemente autonomi e negli ultimi decenni il controllo si è spostato da un sistema di sostanziale autogoverno dei docenti ad un modello molto vicino a quello statunitense. In altri Paesi, tra cui Svezia, Olanda, Austria, Danimarca e Giappone, si è passati dal modello tradizione europeo ad una forte autonomia con una *governance* di tipo americano. Finora, sottolinea, nessun Paese ha compiuto un percorso riformatore inverso.

Soffermandosi sul modello italiano in particolare, rileva indi che il potere decisionale è in capo ai docenti dell'ateneo, secondo la tradizionale impostazione humboldtiana, con conseguente forte autoreferenzialità. Molte decisioni sono pertanto prese sotto la spinta di interessi interni corporativi, mentre gli obiettivi istituzionali più generali passano in secondo piano. Le cariche sono prevalentemente elettive, mentre il potere decisionale finale è quasi sempre assegnato ad organi collegiali, sicchè la responsabilità formale individuale è piuttosto limitata. Si tratta, in sostanza, di poteri «politici» basati sulla capacità di acquisire consenso.

Egli riferisce indi sulla recente riforma austriaca del 2002, che ha potenziato l'autonomia degli atenei e ne ha completamente modificato la *governance*, realizzando un modello intermedio fra quello tradizionale e quello anglosassone. Al vertice dell'ateneo vi è un consiglio formato da membri nominati dal Governo e dal senato accademico, comunque tutti esterni. Nessuno di essi, negli ultimi quattro anni, può aver ricoperto incarichi politici. Il responsabile esecutivo è il rettore, nominato dal consiglio in una rosa proposta dal senato accademico. Il consiglio ha peraltro il potere di revocare la nomina a maggioranza qualificata. Il rettore è affiancato da un rettorato composto da quattro pro-rettori ed ha il potere decisionale sulle assunzioni dei docenti, che sceglie in rose proposte da appo-

siti comitati di selezione. Egli ha anche piena libertà contrattuale nella fissazione delle retribuzioni dei docenti. Il sistema, prosegue l'oratore, si indirizza nel senso della responsabilità individuale sicchè la qualità del sistema è assicurata attraverso il meccanismo degli incentivi e disincentivi, nella consapevolezza che la mancanza di meritocrazia compromette la competitività internazionale del Paese. Egli auspica quindi che anche in Italia l'autonomia si coniughi con la responsabilità, attraverso un sistema valutativo, sia da parte dello Stato che del mercato, in grado di premiare o penalizzare in modo significativo.

Egli ricorda poi il dibattito, avviato già dall'*ex* ministro Berlinguer, su quale debba essere la missione dell'università, in termini di erogazione di un servizio ovvero di offerta di un prodotto. Al riguardo, egli si dichiara pienamente d'accordo con il ministro Gelmini, secondo cui la riforma deve ispirarsi al trinomio autonomia-valutazione-merito.

In Italia non mancano peraltro, prosegue, esempi di alta formazione, quali l'università «Bocconi» di Milano, e l'IMT di Lucca. Si tratta di istituzioni la cui *governance* non è sicuramente autoreferenziale e che sono in grado di attrarre efficacemente studenti stranieri. Gli altri sistemi vigenti in Europa basati sull'autogoverno dei docenti non rappresentano invece modelli vincenti: in Francia, a parte le *Grandes écoles*, che hanno una *governance* diversa, le università normali certamente non brillano; gli atenei della Germania, patria del modello humboldtiano dell'università di ricerca, si classificano al di sotto di quelli degli altri Paesi; l'Italia e la Spagna purtroppo non hanno università che si classifichino tra le prime cento del mondo.

Passando ai contenuti del disegno di legge n. 1905, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 2, comma 2, lettera *b*), relativo alla nomina del rettore, che resta a suo avviso vincolata al vecchio meccanismo interno. Nell'auspicare quindi il passaggio ad un sistema elettivo da parte del consiglio di amministrazione, dal quale il rettore possa anche essere sfiduciato, egli deplora la dicotomia con il presidente del consiglio di amministrazione ed invita a precisare quali organi presieda il rettore. Diversamente, sottolinea, si vanifica il principio di responsabilità.

Dopo aver segnalato che nel consiglio di amministrazione non dovrebbero essere presenti personalità che abbiano ricoperto incarichi politici o giudiziari negli ultimi quattro anni, si augura che la valutazione delle università determini premi consistenti alle sedi virtuose e penalizzazioni per quelle non virtuose. Evidentemente, la valutazione dovrebbe avvenire sulla base di giusti contrappesi, legati ad esempio al carattere generalista o specialista dell'ateneo rispetto al territorio.

Passando all'articolo 4 recante il Fondo per il merito, egli esprime un giudizio positivo anche se nella formulazione attuale esso risulta scarsamente influente in quanto privo di adeguate risorse finanziarie.

Egli esprime un orientamento favorevole anche sul sistema di accreditamento, auspicando che esso si estenda alla possibilità di organizzare i diversi settori formativi, evitando che tutte le sedi offrano i medesimi seg-

menti. Proseguendo nella medesima direzione, ritiene altresì che dovrebbe giungersi all'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Dopo aver suggerito un incremento delle tasse di iscrizione degli studenti fuori corso, almeno dopo il secondo anno consecutivo, si sofferma indi sulla questione delle 1.500 ore, che giudica un'aberrazione. Piuttosto, ritiene preferibile che al rettore sia attribuita la responsabilità di allontanare i docenti inadeguati, fino al licenziamento.

Egli svolge poi alcune considerazioni in ordine al percorso di accesso alla carriera universitaria, che giudica eccessivamente lunga, protraendosi per 18 anni, che giungono fino a 23 nel caso di medicina. A tale ultimo riguardo, ritiene peraltro urgente una revisione del decreto legislativo n. 517 del 1999, lamentando che il testo non affronti il problema dei rapporti fra atenei e facoltà mediche.

Deplora altresì che il disegno di legge non offra una prospettiva ai ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un terzo è senz'altro meritevole di progressione. Analogamente, ritiene che la riforma sia l'occasione per superare alcune previsioni della «legge Moratti» che si sono dimostrate inefficaci. Fra queste, cita il finanziamento degli atenei in base al numero degli iscritti e a quello dei promossi. Censura infine un consistente ricorso alla delega legislativa e alla deregolamentazione.

Avviandosi alla conclusione, afferma che avrebbe preferito una maggiore libertà accompagnata da un reale controllo valutativo, idoneo a individuare le responsabilità individuali prima di quelle di sistema. Si dichiara comunque convinto che tali limiti potranno essere superati nella fase emendativa, in perfetta sintonia con le stesse dichiarazioni del ministro Gelmini.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), la quale dichiara di associarsi in pieno alla relazione introduttiva del Presidente, che ben ha evidenziato a suo avviso il ruolo della lingua nella società.

Esprime indi netta contrarietà al disegno di legge in titolo, che attribuisce ad un organo ministeriale il compito di seguire l'evoluzione linguistica, rientrando invece nelle funzioni di istituzioni specificamente preposte. Nel rilevare al contempo la scarsa accuratezza formale del testo, deplora che a un tema di così grande rilievo sia stato dedicato un così scarso impegno. Auspica conclusivamente un parere negativo, giudicando il provvedimento inutile se non dannoso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ricorda l'ampio dibattito svolto nelle scorse legislature su questo argomento, ponendo l'accento sulla contrarietà già allora emersa rispetto ad un'ipotesi di politicizzazione della lingua. Al riguardo, conviene che il Consiglio prefigurato dal disegno di legge sia del tutto superfluo ed impedisca altresì la valorizzazione degli enti istituzionalmente preposti alla tutela della lingua, i quali versano invece in drammatiche condizioni economiche. Nel condividere quindi le finalità del provvedimento, suggerisce piuttosto di coinvolgere gli istituti già esistenti, incrementandone all'uopo il finanziamento. Fa peraltro presente di aver presentato una proposta di legge in questo senso.

Conclude, sottolineando l'importanza del parere che la Commissione renderà sul testo, stante la forte attinenza con le materie di sua competenza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che l'intenzione del provvedimento è senz'altro condivisibile. Le modalità applicative sono tuttavia assai discutibili, facendo riferimento ad un comitato ministeriale, presieduto addirittura dal Presidente del Consiglio dei ministri, il cui funzionamento finirebbe per essere penalizzato dalla intensa attività dei membri di Governo. Analogamente, giudica eccessiva la previsione di una relazione annuale sullo stato della lingua italiana, che a suo avviso non è suscettibile di cambiamenti significativi in un così breve lasso di tempo.

Auspica quindi un ripensamento della Commissione di merito, con particolare riferimento – ribadisce – alle modalità e non al principio. Nel testo attuale, il parere non potrebbe infatti che essere negativo.

Il senatore PROCACCI (*PD*) deplora la mancata conoscenza del rapporto fra società e lingua sottesa al testo. Esprime peraltro soddisfazione per l'evidente superamento, da parte di tutti gli schieramenti politici, di una concezione di Stato etico che si assuma anche l'onere della codificazione della lingua.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), preso atto della presentazione del disegno di legge della senatrice Vittoria Franco, propone di rinviare il dibattito affinché esso prosegua anche alla luce di quella proposta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che è stato testé trasmesso dalla Camera ed assegnato alle Commissioni il disegno di legge n. 1955-B, recante conversione in legge del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe», modificato dall'altro ramo del Parlamento. Poiché la Commissione è chiamata a ren-

dere un parere alla 1^a Commissione sulle modifiche di sua competenza, propone di convocare una seconda seduta pomeridiana per le ore 16,15, onde esaminare il provvedimento in sede consultiva.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

174^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale fa presente che il disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati su parti di competenza della Commissione, che riguardano in particolare l'università. Dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esaminare solo le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che all'articolo 7 è stato inserito il comma *5-quinquies*, recante la proroga al 31 dicembre 2010 del termine previsto dall'articolo 1, comma *1-bis*, del decreto-legge n. 180 del 2008. Si tratta in sostanza del differimento di un anno delle norme in base alle quali non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo ai fini della determinazione del tetto di spesa superato il quale si incorre nel blocco delle assunzioni.

Fa presente infine che detta modifica è il frutto di un emendamento *bipartisan* presentato in Aula da esponenti di entrambi gli schieramenti, su cui si è registrato pieno consenso. Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

Manifestano un orientamento convintamente favorevole i senatori RUSCONI (*PD*), ASCIUTTI (*PdL*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conviene quindi all'unanimità di conferire mandato al Presidente relatore di redigere un parere favorevole sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 3 del disegno di legge n. 1720, sulla sicurezza stradale.

Sottolinea quindi di aver personalmente contattato il Presidente della Commissione Bilancio, rappresentandogli l'esigenza di poter disporre quanto prima del suddetto parere, così da poter avviare a conclusione l'esame del delicato provvedimento sulla sicurezza stradale.

Auspica in conclusione che la Commissione Bilancio esprima il parere su richiamato entro la giornata di domani, così che la prossima settimana si possa procedere rapidamente al seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

126^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1839) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente PICCIONI, dopo aver ricordato che nella precedente seduta sono stati pubblicati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, avverte che si passerà all'illustrazione degli stessi.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all'articolo 1, evidenziando che gli stessi sono orientati nella prospettiva di fornire un ulteriore supporto all'intendimento sotteso al disegno di legge in titolo, volto a favorire la produzione artigianale di grappa. Nel riservarsi l'espressione del parere sugli emendamenti presentati in fase successiva, il relatore fa presente sin d'ora che taluni emendamenti presentati da senatori delle forze politiche di opposizione sono orientati in direzione antitetica rispetto alla *ratio legis*, precedentemente evidenziata.

Dopo che l'emendamento 2.1 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, compreso l'emendamento aggiuntivo 3.0.1, vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4, evidenziando altresì che l'emendamento 4.9, a firma del senatore Andria, non risulta in linea con la *ratio* sottesa al disegno di legge in titolo.

Il senatore ANDRIA (*PD*), riservandosi un'ulteriore riflessione in merito alle proposte emendative presentate, fa presente che talune delle stesse sono giustificate da profili di tipo igienico-sanitario, che non possono essere trascurati in relazione all'attività di produzione artigianale di grappe. Dà inoltre per illustrati tutti gli emendamenti, a propria firma, presentati in ordine all'articolo 4.

Tutti i restanti emendamenti presentati, riferiti all'articolo 4, vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 6.1, che viene dato per illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1839**Art. 1.****1.1**

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «tutela dei prodotti distillati destinati» inserire le seguenti: «all'autoconsumo e».

1.2

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le grappe e le acquaviti di frutta di cui al comma 1 devono rispettare le norme di produzione, etichettatura e commercializzazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché le altre norme applicative comunitarie e nazionali».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» aggiungere le seguenti: «e alla normativa di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 2»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai titolari di aziende vitivinicole di cui al comma 1 si applicano le disposizioni, le restrizioni ed i divieti contenuti nella normativa comunitaria e nazionale relativa all'organizzazione comune del mercato agricolo ed, in particolare, nell'Allegato XV-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nel Capo II, Sezione 7, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, nella legge 20 febbraio 2006, n. 82 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008».

Art. 2.**2.1**

DONAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «vitivinicole e frutticole» inserire le seguenti: «a conduzione familiare».

Art. 3.**3.1**

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «50 litri» con le seguenti: «20 litri di alcol anidro, corrispondenti a 50 litri di grappa con gradazione alcolica 40% vol.».

3.3

DONAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 litri» con le seguenti: «25 litri».

3.5

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «50 litri» inserire le seguenti: «di prodotto pronto per il consumo».

3.2

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008».

3.4

DONAGGIO

Al comma 4, sostituire le parole: «di alcol metilico» con le seguenti: «completa assenza di alcol metilico».

3.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni alle piccole distillerie di grappa)

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro e anidro", è aggiunta, in fine, la seguente: "Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2":

a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;
b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettoltri: euro 548,16 per ettolitro anidro».

2. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 1 sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettoltri d'alcool».

Art. 4.**4.1**

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008 per i titolari di aziende vitivinicole di cui all'articolo 2 della presente legge, l'attività di cui all'articolo 1 è consentita, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3, previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende intraprendere l'attività medesima, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o

all'ufficio equivalente competente per territorio, che provvede all'invio di copia all'Ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)».

4.3

DONAGGIO

Al comma 3, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «a conduzione familiare».

4.2

VALLARDI, MONTANI

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 3, le ASL e gli UTF competenti per territorio si recano presso l'azienda di cui al comma 1 e provvedono a verificare il rispetto delle normative di competenza».

4.4

DONAGGIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«L'avvio dell'attività di produzione è comunque subordinato al rilascio dell'idonea autorizzazione da parte dei competenti uffici delle ASL e degli UTF.»

4.8

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nel rispetto dei limiti temporali, come da comunicazione di inizio attività destinata agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, che individuano

qualità e quantità del prodotto da distillare e giornate in cui può avvenire la distillazione».

4.5

ZANOLETTI

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «registro» inserire le seguenti: «, vidimato presso il Comune nel cui territorio ricade l'azienda,».

4.9

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dotarsi di recipienti tarati, muniti di apposite valvole di non ritorno suggellabili all'ingresso degli stessi, e con unica apertura, al fine del corretto accertamento del quantitativo del prodotto».

4.6

ZANOLETTI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «laboratorio pubblico» con le seguenti: «laboratorio ufficiale di analisi».

4.7

ZANOLETTI

Al comma 6, lettera d), dopo le parole: «data di produzione» inserire le seguenti: «gradazione del prodotto».

4.10

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) sottoporre il campione rappresentativo della produzione, prelevato e suggellato dal personale dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al termine della campagna di produzione annua, ad analisi chimica presso un laboratorio riconosciuto ed autorizzato, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, ed in particolare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

f) conservare i certificati di analisi, qualora riscontrino l'idoneità al consumo, unitamente al registro di cui alla lettera a). Qualora i certificati analisi non confermassero l'idoneità alimentare, il quantitativo accertato viene distrutto con apposita procedura; l'avvenuta distruzione è attestata da apposito verbale, dell'organo di controllo e vigilanza».

Art. 6.**6.1**

DONAGGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e con il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5. L'avvio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è sanzionato con l'interdizione dalle attività di produzione e comporta la impossibilità di ripresentazione di analoga richiesta di autorizzazione nei successivi tre anni. Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 4, è sanzionata con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e con il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta il sequestro e la distruzione dei prodotti.»

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pavan Bernacchi, presidente della Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica (Federaicpa).

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica (Federaicpa), in relazione all'Atto Comunitario n. 53, recante «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» (COM 2009 (388) def.)

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Pavan Bernacchi e, ringraziandolo per la sua presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor PAVAN BERNACCHI illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione, fornendo alcuni dati sulle concessionarie auto e sui servizi di assistenza prestati dalle concessionarie stesse che,

ad oggi, impiegano più di 170.000 dipendenti e hanno un fatturato annuo pari a circa 50 miliardi di euro.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede chiarimenti circa alcune recenti dichiarazioni del Presidente di Federaicpa sugli incentivi al settore auto.

Il dottor PAVAN BERNACCHI precisa che gli incentivi al settore auto dovrebbero essere erogati e quindi fatti cessare secondo una chiara programmazione.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Pavan Bernacchi per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 14,30 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sul *made in Italy*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, il dottor Daniele Cerri, responsabile previdenza complementare, accompagnato dalla dottoressa Maria Rita Gilardi, funzionario dipartimento welfare; in rappresentanza della CISL, il dottor Angelo Marinelli, coordinatore dipartimento democrazia economica, fisco e previdenza; in rappresentanza della UIL, il dottor Domenico Proietti, segretario confederale, accompagnato dal dottor Marco Abatecola, funzionario ufficio fisco e previdenza, e, in rappresentanza dell'UGL, il dottor Nazzareno Mollicone, segretario confederale, accompagnato dalla dottoressa Anna Rita D'Agostino, dirigente confederale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor CERRI, in rappresentanza della CGIL, illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, sottolineando in primo luogo di condividere l'analisi e le proposte formulate dall'Assofondipensione nell'audizione del 19 gennaio scorso. Rimarca infatti che le osservazioni espresse in tale occasione rispecchiano le posizioni assunte dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori in merito al sistema della previdenza complementare nel suo complesso. In secondo luogo ribadisce il giudizio positivo sulla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 252 del 2005, di cui auspica un ulteriore miglioramento al fine di estendere la previdenza complementare anche ai lavoratori del pubblico impiego e a quelli atipici.

Si sofferma successivamente sull'impegno assunto dalle società di gestione delle risorse accumulate attraverso i fondi pensione nell'assorbire e contenere gli effetti della crisi economica, evidenziando che ciò ha consentito di recuperare la gran parte delle perdite subite nella prima fase di turbolenza dei mercati finanziari.

Sottopone quindi alla Commissione alcune proposte di riforma del settore della previdenza complementare, ravvisando l'esigenza che sia incentivata l'operatività dei fondi come veri e propri investitori istituzionali, destinando una quota adeguata del patrimonio da essi accumulato al sostegno del sistema produttivo – con l'effettuazione di investimenti di utilità sociale – e, in generale, allo sviluppo del Paese. In proposito ritiene meritevole di approfondimento la possibilità di emettere titoli di Stato di medio e lungo periodo, specificamente dedicati ai fondi negoziali, per sostenere una politica industriale condivisa, creando al contempo maggiori garanzie per le modalità di investimento del risparmio previdenziale.

Nel focalizzare l'attenzione sull'andamento delle adesioni, rimarca la sostanziale staticità dei fondi negoziali e, all'inverso, la forte accelerazione delle adesioni a strumenti individuali, come le polizze assicurative, e, in misura minore, ai fondi aperti. Osserva che le criticità attualmente presenti nel sistema traggono origine dalla difficoltà di coinvolgere i lavoratori delle piccole imprese nel settore della previdenza complementare e nella tendenza complessiva, per coloro che hanno perso il posto di lavoro o sono stati posti in cassa integrazione, a richiedere il riscatto della loro posizione previdenziale o il versamento delle anticipazioni, per fronteggiare gli effetti della crisi.

Conclude illustrando una serie di interventi utili al rafforzamento del sistema dei fondi pensione, tra i quali rivestono particolare rilevanza l'estensione dei fondi negoziali a tutti i settori del pubblico impiego e la possibilità di accorpate i fondi di dimensioni minori, per ottenere migliori risultati gestionali. Reputa infine opportuno anche il rafforzamento dell'autorità di vigilanza, considerandone il positivo contributo al corretto funzionamento del sistema.

Il dottor MARINELLI, in rappresentanza della CISL, illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, osservando in primo luogo che il diritto dei lavoratori alla fruizione di adeguati mezzi di sussistenza, riconosciuto e garantito dalla Costituzione, si realizza attualmente attraverso la combinazione tra pensione obbligatoria e previdenza complementare, al fine di assicurare la corresponsione di trattamenti pensionistici adeguati.

Sottopone quindi alla Commissione alcune linee di intervento che dovrebbero ispirare il rilancio e lo sviluppo della previdenza integrativa, prima fra tutte la necessità di superare gli ostacoli e le difficoltà che attualmente limitano il volume complessivo delle adesioni ai fondi pensione da parte dei lavoratori della piccola impresa. Occorre inoltre intervenire per assicurare la sicurezza degli investimenti e l'effettività delle tutele per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare, alla luce delle turbolenze registratesi nei mercati finanziari e dei gravi effetti della crisi internazionale. Ravvisa inoltre la necessità di una diversificazione più oculata degli investimenti effettuati dai fondi pensione, atteso che la composizione attuale del patrimonio raccolto privilegia, in larghissima parte, titoli del debito pubblico, emessi principalmente dallo Stato italiano, e, solo in misura molto minore, titoli rappresentativi del capitale di rischio nelle imprese.

Dà quindi conto degli ostacoli di ordine normativo ed economico che hanno sinora impedito una piena estensione della previdenza complementare ai dipendenti del pubblico impiego, ravvisando anche in tale ambito l'esigenza di un intervento di razionalizzazione da parte dello Stato.

Ulteriori profili meritevoli di miglioramento concernono il regime di tassazione delle rendite connesse alla partecipazione ai fondi pensione, con l'introduzione di un sistema analogo a quello accolto dalla Commissione europea, e ispirato allo schema di prelievo EET. Occorre infine completare anche il processo di revisione della normativa di rango secondario che disciplina attualmente i limiti agli investimenti dei fondi pensione, raccordandolo con l'esigenza di tutelare la sicurezza del risparmio previdenziale e di prevedere altresì procedure e tecniche per l'analisi e il controllo dei rischi finanziari anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei fondi pensione.

Il dottor PROIETTI, in rappresentanza della UIL, illustrando un documento scritto che consegna alla Commissione, ribadisce il giudizio positivo sulla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, che

ha consentito di creare un modello di previdenza complementare che egli reputa particolarmente efficace nell'aver assorbito gli effetti della crisi, tutelando in tal modo le specificità del risparmio previdenziale.

A suo parere occorre inoltre coinvolgere tutte le parti sociali nell'analisi delle criticità esistenti, individuando innanzitutto una soluzione al problema della scarsa partecipazione dei lavoratori della piccola impresa: al riguardo reputa fondamentale una maggiore diffusione della cultura previdenziale e la creazione di strumenti che consentano alle PMI di accedere al credito a condizioni più favorevoli. In secondo luogo ritiene necessario migliorare ulteriormente il sistema attuale, già di per sé largamente positivo, con l'apertura della partecipazione ai fondi pensione anche ai lavoratori del pubblico impiego. Occorre inoltre modificarne anche il regime di tassazione, introducendo, in analogia con i sistemi adottati nella maggior parte dei Paesi europei, un meccanismo di prelievo sulla rendita finale invece che sul maturato annuale. Giudica quindi meritevole di attenzione l'ipotesi di prevedere l'accorpamento dei fondi con un limitato numero di iscritti, al fine di garantire loro risultati migliori in termini di rendimento ottenuto.

In conclusione, per quanto riguarda un eventuale disegno di riordino del sistema delle autorità di controllo, reputa fondamentale il mantenimento della COVIP, quale unica autorità di settore, con caratteristiche di terzietà e indipendenza, sottolineandone il ruolo fondamentale al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza degli investimenti e degli impieghi del risparmio previdenziale.

Il dottor MOLLICONE, in rappresentanza della UGL, condivide in primo luogo il quadro esposto dall'Assofondipensione nell'audizione del 19 gennaio scorso e concorda altresì con la valutazione ampiamente positiva del decreto legislativo n. 252 del 2005, espressa nei precedenti interventi, sottolineandone la bontà e l'efficacia nel favorire l'avvio della previdenza complementare in Italia. Si sofferma quindi su alcuni elementi di conflittualità che comunque permangono all'interno del sistema, soprattutto per quanto riguarda la disciplina della partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con la presenza di differenziazioni e discriminazioni oggi non più giustificabili. A tale proposito, richiama gli ostacoli alla possibilità di adesione ai fondi pensione da parte di diverse tipologie di lavoratori, come quelli delle piccole imprese ovvero del settore pubblico. Un ulteriore ostacolo alla piena partecipazione dei lavoratori alla previdenza integrativa risiede nella diffusione del lavoro sommerso nelle regioni meridionali, con un problema più generale di contrasto all'evasione contributiva.

Concorda inoltre con le proposte di modifica del regime di tassazione dei fondi pensione, da allineare ai modelli previsti negli altri Paesi europei, e giudica altresì necessario un rilancio delle campagne informative istituzionali, per la diffusione della cultura previdenziale. Sotto altro profilo, ribadisce anche l'esigenza di affrontare il problema delle omissioni contributive da parte dei datori di lavoro, in caso di adesione ai fondi ne-

goziali, e, in relazione alla proposta di accorpate i fondi di minori dimensioni, ritiene opportuno che ne sia valutato il rendimento complessivo in un congruo arco di tempo, prima di deciderne l'unificazione con altri fondi operanti all'interno del medesimo comparto produttivo. Dopo essersi dichiarato a favore del mantenimento della COVIP, di cui auspica un ulteriore potenziamento operativo, si riserva di trasmettere alla Commissione una documentazione scritta sulle tematiche illustrate.

Nessun senatore chiedendo la parola per porre quesiti, il presidente GIULIANO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(108) CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) rileva come l'obesità sia una patologia in crescente diffusione che necessita di interventi sia nel campo della prevenzione primaria e secondaria sia in quello della ricerca. Del resto alcuni dati allarmanti fotografano tale fenomeno: secondo una rilevazione, del 2008 un terzo della popolazione italiana risulta in sovrappeso ed un decimo versa nelle condizioni di obesità. Desti poi particolare preoccupazione l'obesità in ambito infantile, poiché risulta che circa un milione di bambini al disotto degli 11 anni sono affetti da tale patologia.

Dopo aver sottolineato anche i costi sociali connessi a tale condizione – le cui cause si rinvengono non solo in uno *standard* di vita non corretto, ma anche in fattori genetici – si sofferma sulla relazione tra obesità e rischio cardiovascolare ed aumento della pressione arteriosa anche in un'età precoce. Tale correlazione determina poi una serie di conseguenze di tipo non solo sociale, ma anche sanitario, visto che nel lungo periodo queste persone saranno costrette a lunghi periodi di ricovero o a complesse terapie.

Rispetto al quadro descritto, pertanto, il disegno di legge in argomento deve essere condiviso, anche perché rappresenta una forma di tutela per i cittadini; in tal senso, risulta significativa la previsione di campagne di sensibilizzazione, nonché di misure per favorire l'integrazione sociale tramite l'abbattimento di barriere architettoniche, oltre alle disposizioni

che mirano a rendere più facile l'accesso a determinati farmaci. Non concorda invece con quanto previsto dall'articolo 3 circa il riconoscimento dell'obesità come *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992, poiché, a suo avviso, tale attribuzione potrebbe spingere queste persone a non impegnarsi sufficientemente a migliorare la propria condizione psicofisica.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*), nell'osservare preliminarmente che il disegno di legge in titolo affronta tematiche di indubbia rilevanza nella lotta all'obesità grave, preannuncia che il Gruppo del Partito democratico si riserva di presentare un'autonoma iniziativa legislativa per mettere a fuoco alcuni profili che il disegno di legge n. 108, a suo giudizio, non affronta in modo soddisfacente. Se infatti si parte dal presupposto che l'obesità grave rappresenta una malattia invalidante, bisognerebbe conseguentemente concentrare gli sforzi sul campo della prevenzione, non semplicemente attraverso campagne informative, ma soprattutto mediante il coinvolgimento delle scuole, ad esempio prospettando il divieto di distribuire particolari tipi di alimenti o bevande che concorrono ad una alimentazione sbagliata. L'impegno delle istituzioni scolastiche – che dovrebbe essere supportato da un adeguato quadro di risorse finanziarie – risulta indispensabile visti i dati allarmanti relativi all'obesità infantile.

La senatrice PORETTI (*PD*), nel rilevare come il disegno di legge in argomento tocca tematiche che avrebbero dovuto coinvolgere altre Commissioni oltre alla Commissione Igiene e sanità, ritiene che si debba porre in maggiore risalto l'esigenza della prevenzione per contrastare la patologia dell'obesità. Infatti, se si concorda sul dato preliminare che l'obesità oltre ad una malattia invalidante, è comunque legata a varie forme di disturbo alimentare che colpiscono soprattutto i più giovani, allora sarebbe coerente enfatizzare l'importanza del momento preventivo; in tal senso auspica che il disegno di legge che il Gruppo del Partito democratico si accinge a presentare rimarchi questa esigenza.

Dopo aver evidenziato che occorrerebbe garantire in maniera efficace l'abbattimento delle barriere architettoniche, esprime riserve circa la possibilità che possano essere messe a carico del Servizio sanitario nazionale determinati farmaci o tipi di diagnosi poiché sul mercato sono già presenti numerosi prodotti che promettono miracoli, senza far conseguire però risultati seri. Infatti, sconfiggere l'obesità tramite il trattamento farmacologico o, peggio, grazie ad un'operazione chirurgica non costituisce la soluzione del problema.

Nell'auspicare che vi possano essere le condizioni temporali per poter svolgere un ciclo di audizioni mirate sugli aspetti richiamati, osserva in conclusione che il disegno di legge in titolo tenta di affrontare diversi aspetti connessi all'obesità, in modo tuttavia frammentario e non convincente.

Il PRESIDENTE ricorda come numerose altre Commissioni sono chiamate ad esprimere un parere sul disegno di legge n. 108 che, in primo

luogo, l'Ufficio di Presidenza integrato, ma anche la Commissione nel suo complesso, ha ritenuto di assumere come base di partenza per una discussione su una problematica rilevante. A suo avviso, di questo dato bisogna necessariamente prendere atto poiché l'iniziativa legislativa in titolo, sia pur circoscritta, rappresenta comunque un segnale importante, non essendo sempre efficace estendere il contenuto di un disegno di legge a tutti gli aspetti di una determinata materia. Coglie poi l'occasione per precisare che l'*iter* del disegno di legge è iniziato il 13 maggio del 2009; in tal senso tutti i Gruppi hanno avuto il tempo sufficiente per prospettare rilievi, richiedere audizioni o riservarsi di presentare autonome proposte legislative. D'altro canto, la discussione generale è stata già ampia e di per sé esaustiva, attraverso l'intervento di numerosi senatori.

Rispetto a queste considerazioni potrebbe quindi risultare coerente concludere già nella seduta odierna la discussione generale e procedere alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti. Tuttavia, venendo incontro a quanto preannunciato dai senatori del Gruppo democratico circa la presentazione di un disegno di legge, ritiene che la discussione generale possa restare aperta a questo solo scopo, per consentire la congiunzione con il disegno di legge n. 108, prima di fissare il termine per gli emendamenti.

Nell'auspicare che, pur con tutta la flessibilità del caso, la presentazione di tale proposta avvenga in tempi brevi, possibilmente entro il 9 marzo p.v., osserva che questo lasso di tempo potrebbe essere impegnato per svolgere un ciclo di audizioni, per le quali invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali segnalazioni entro le ore 12 di venerdì 26 febbraio p.v.. A tale riguardo, nel ricordare che le audizioni si rivelano tanto più efficaci se svolte prima della discussione, si raccomanda l'indicazione di soggetti di comprovata competenza.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel ringraziare il Presidente, osserva che se è certamente trascorso molto tempo dall'avvio dell'esame è pur vero che di recente in Assemblea si è tenuto un dibattito sull'obesità infantile che, sia pur con ritardo, ha contribuito a far valutare la complessità dei problemi legati alla lotta all'obesità grave. Del resto, già nel corso della discussione generale è stato da più parti sottolineata l'esigenza di approfondire anche altri aspetti oltre a quelli già contenuti nel disegno di legge n. 108.

Alla luce di queste considerazioni ribadisce l'intenzione del Gruppo del Partito democratico di presentare, nel rispetto dei tempi indicati dal Presidente, un'ulteriore proposta legislativa che tenga conto sia della prevenzione che delle misure di sostegno per le persone obese e concorda sull'ipotesi di svolgere un ciclo di audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto delle modalità di prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge all'esame nei termini esposti dal Presidente.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-IS-Aut*), riservandosi di intervenire nel dettaglio al termine della discussione generale e in presenza del rappresentante del Governo, tiene a precisare che il disegno di legge in titolo è rivolto ai grandi obesi, individuati sulla base dell'indice di massa corporea. Pertanto, i destinatari del provvedimento sono persone che versano in una particolare condizione che impedisce loro di muoversi o addirittura di salire su un letto operatorio: si tratta quindi di persone invalide a tutti gli effetti, sebbene manchi un riconoscimento *ex lege*.

Si rende conto che il disegno di legge non risolve tutti i problemi che riguardano anche le persone sovrappeso o affette da obesità non grave; tuttavia, la presenza di disposizioni che promuovono la prevenzione va incontro anche a questa platea di soggetti, mettendo l'accento sul pericolo della cattiva alimentazione.

In relazione al coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, si riserva di presentare un emendamento volto a stabilire che il DRG associato a tale patologia non può essere considerato di media gravità poiché, come di fatto purtroppo accade, per molti ospedali pubblici l'intervento avverrebbe in perdita economica. La condizione di obesità grave, peraltro, necessita di un intervento chirurgico assai complesso, dopo il quale, in ogni caso permane la condizione di invalidità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1142) BOLDI ed altri. – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(573) CAFORIO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Su richiesta del senatore BOSONE (*PD*), concorde il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), la Commissione conviene di riaprire il termine di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1142, assunto quale testo base, entro le ore 13 di martedì 2 marzo 2010.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

159^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1956-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ dichiara preliminarmente inammissibili per mancanza di connessione con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati l'ordine del giorno G/1956-B/1/13 e gli emendamenti 16.2, 16.11, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7.

Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti alla loro illustrazione.

Il senatore DELLA SETA (PD) illustra la *ratio* sottostante agli emendamenti presentati dal suo Gruppo precisando che l'emendamento 17.4, dichiarato inammissibile, fa comunque riferimento ad una modifica apportata dalla Camera dei deputati e che il suo contenuto è finalizzato a scorporare i grandi eventi dalle competenze del Dipartimento della protezione

civile. Si riserva quindi di riproporre per l'esame in Assemblea gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario BERTOLASO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 6.3, 16.1, 16.3, 16.6, 16.8, 16.4 e 16.10. Dichiara poi il voto favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, che mirano a riproporre le modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso della prima lettura in Senato le quali consentivano di disporre dell'ausilio di soggetti indipendenti e dell'applicazione di criteri trasparenti per la valutazione economica dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti l'emendamento 6.4, che risulta respinto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.5, ribadendo la valutazione negativa del suo Gruppo sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati in merito alla valutazione dell'impianto di Acerra. Tale modifica presta, infatti, il fianco a supposizioni poco edificanti poiché sembra tutelare gli interessi dell'attuale proprietario del termovalorizzatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.5, 6.3, 6.2 e 6.1 risultano respinti.

Il senatore DE LUCA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.2, che mirano a circoscrivere i casi in cui le province possono chiedere l'ausilio degli organi di polizia tributaria nelle fattispecie previste dal comma 4 dell'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 16.1.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.3, con il quale si intende ricomprendere la gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nell'ambito delle procedure ordinarie.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.3 e 16.9.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.7, invitando la Commissione ad approvarlo.

All'esito di voti distinti sono respinti gli emendamenti 16.7, 16.6, 16.8, 16.4, 16.5, 16.10 e 17.1.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 17.2 e 17.3, che prevedono misure in favore dei territori della Toscana recentemente colpiti da eventi alluvionali.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 17.2 e 17.3 sono respinti.

La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sulle allarmanti notizie di cronaca che riferiscono di un grave fenomeno di inquinamento del fiume Lambro. Fa quindi presente la necessità di approfondire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di salute del fiume Po, le questioni relative alla salvaguardia dei bacini imbriferi e idrogeologici, che interessano non soltanto il maggior fiume italiano ma anche i suoi affluenti.

Il presidente D'ALÌ assicura che la questione sollevata dalla senatrice Mazzuconi troverà adeguata trattazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

La seduta termina alle ore 9,30.

160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Marcello Maranesi e la dottoressa Emanuela D'Alessio di Telespazio/e-Geos S.p.A.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione di rappresentanti di Telespazio/e-Geos S.p.A.

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

L'ingegner MARANESI illustra preliminarmente la missione ed i settori di attività della società e-GEOS, società partecipata da Telespazio e dall'Agenzia Spaziale Italiana. La società mira ad assumere una posizione di *leadership* nel settore delle informazioni geospaziali con un'offerta integrata di prodotti e soluzioni applicative di servizi, basata su dati ottici e radar sfruttando le capacità operative del sistema COSMO-SkyMed. Si sofferma quindi nella descrizione delle infrastrutture presenti a Roma e a Matera che permettono la copertura satellitare dell'intero bacino del Mediterraneo, grazie anche alla costellazione di satelliti di generazione COSMO in orbita attorno alla Terra.

Descrive quindi le prestazioni del sistema satellitare COSMO-Sky-Med in termini di risoluzione. Le notevoli capacità tecniche del sistema permettono lo svolgimento di un efficace sorveglianza marittima per le missioni di tipo SAR (*Search and Rescue*). Tra i progetti principali, gestiti dalla società e-GEOS, illustra i progetti *Oil Spill* e *Ship Detection*. Quest'ultimo è in grado di riconoscere navi non censite consentendo alle forze di polizia marittima lo svolgimento di un più efficace servizio di pattugliamento. Particolare utilità offre il sistema di rilevazione satellitare con riferimento alle individuazione della linea di costa, dell'uso del suolo e dello stato delle infrastrutture di protezione. Il sistema satellitare permette inoltre di determinare la profondità dei fondali e le condizioni di inquinamento costiero elaborando a tal fine specifiche mappe di sensitività.

In tale contesto, la società e-GEOS ha svolto inoltre un'importante azione di supporto alle operazioni di soccorso di livello nazionale ed internazionale permettendo di fornire risposte tempestive in occasione di gravi disastri ambientali come nel caso del tifone che ha colpito le Filippine nel novembre del 2009. La società può contare oggi su attività molto importanti quali ad esempio la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea.

Le capacità di ricerca e sviluppo del settore satellitare italiano permettono oggi all'Italia di svolgere un ruolo primario, nell'area del Mediterraneo ed a livello mondiale, nel campo del monitoraggio ambientale e della gestione dell'emergenze. Ciò permetterà all'Italia di candidarsi a pieno titolo quale elemento trainante nell'ambito della costituzione della nuova entità operativa per l'utilizzo dei dati satellitari ad alta ed altissima risoluzione nell'ambito del sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (*GMES – Global Monitoring for Environment and Security*).

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede se le pubbliche amministrazioni si avvalgono dell'esperienza di grande livello della e-Geos S.p.A. e se quest'ultima ha in corso progetti relativi al monitoraggio del fenomeno dell'artificializzazione dei suoli. Domanda, infine, maggiori chiarimenti in ordine alla problematica della tutela della *privacy* in rapporto agli impieghi delle tecnologie di telerilevamento.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede maggiori informazioni riguardo le differenze tra le rilevazioni compiute da e-Geos S.p.A. e le applicazioni del sistema Galileo, nonché in ordine all'impiego del telerilevamento a fini di previsione degli effetti di interventi di modificazione della linea costiera. Domanda quindi se il attraverso il telerilevamento possono essere identificate le navi responsabili di fatti di inquinamento e se lo stesso telerilevamento può essere impiegato per il monitoraggio della stabilità degli edifici.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) domanda chiarimenti in ordine all'impiego del telerilevamento per il monitoraggio dei fondali marini più profondi e dei fenomeni antropici di alterazione delle aree costiere.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver chiesto se al momento Ministeri acquisiscano in via continuativa il flusso ordinario dei dati del telerilevamento, domanda maggiori chiarimenti riguardo il livello di rilevazione delle aree marine di inquinamento vasto e riguardo il rilevamento dell'inquinamento derivante da impianti di trivellazione.

L'ingegner MARANESI fa presente che, al netto di diverse attività progettuali svolte per varie regioni, l'applicazione più significativa del telerilevamento è sicuramente rappresentata dal piano nazionale di telerilevamento, che ha coinvolto il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile e le regioni. Invece, a seguito di una serie di vicende che hanno interessato la relativa gara, non è stato mai possibile attivare il monitoraggio misto – via satellite e via nave – dell'inquinamento marino da idrocarburi progettato ben otto anni fa. Per riuscire a monitorare i piccoli abusi edilizi è necessario un rilevamento con una rilevante risoluzione, dell'ordine di 5-10 centimetri, mentre il monitoraggio degli abusi più grandi e della stabilità degli edifici esistenti è già possibile con i sistemi oggi impiegati; peraltro, il sistema Cosmo-SkyMed consentirà di raccogliere informazioni ancora più precise. Dopo aver rilevato che il telerilevamento a mezzo satellite non pone particolari problemi di tutela della *privacy*, non consentendo di rilevare il viso delle persone o le targhe dei veicoli, fa presente che non vi è alcuna concorrenza tra il sistema Galileo e le applicazioni ed i programmi realizzati da e-Geos S.p.A., anzi Galileo è un programma di notevole interesse anche per e-Geos S.p.A. soprattutto per i rilevamenti di estrema precisione e per l'abbinamento in tempo reale con una cartografia di base di informazioni di posizione relative a mezzi mobili. Il monitoraggio di un'area marina non eccessivamente vasta, come un golfo, è in genere effettuato per mezzo di aerei, mentre il monitoraggio di una zona di mare più vasta, ad esempio dell'intero mare Adriatico, deve essere affidato al satellite e questa scelta comporta una minore risoluzione. Dopo aver osservato che con i radar si possono monitorare inquinamenti da idrocarburi conseguenti a trivellazioni e che al momento e-Geos S.p.A. non svolge però un servizio operativo di questo tipo, rileva che oggi non è disponibile una mappatura dell'Italia e del mare continuativa, né questa viene commissionata dai Ministeri competenti. A mezzo satellite non è possibile rilevare molto di quello che accade nei fondali marini più profondi, mentre in tema di previsione degli effetti di interventi di alterazione delle linee di costa sono stati sinora realizzati soltanto progetti sperimentali da parte dell'Enea e del CNR.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i rappresentanti di Telespazio/e-Geos S.p.A. per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottolinea la necessità che il ministro Prestigiacomo, che non manca di esprimere in più di un *talk-show* televisivo le sue valutazioni sulle proposte di riforma della normativa sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, illustri alla Commissione la sua posizione in materia in occasione di un'apposita audizione o nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sul prelievo venatorio attualmente in corso presso la Commissione medesima.

Il presidente D'ALÌ assicura alla senatrice Mazzuconi che si farà interprete della sua richiesta presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1956-B**

(al testo del decreto-legge)

G/1956-B/1/13

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1956-B,

premesso che:

con la disposizione prevista all'articolo 11 del decreto-legge in esame, il Governo abroga i poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti e di fatto elimina la capacità impositiva degli stessi comuni;

tale disposizione in particolare trasferisce la titolarità della Tassa sui rifiuti solidi urbani e la Tariffa Integrata ambientale alle province, sottraendo la capacità impositiva ai comuni stessi senza alcuna consultazione della Conferenza unificata nonché attraverso uno strumento tutt'altro che idoneo ad intervenire in materia come il decreto-legge;

tale trasferimento di poteri dai comuni ai presidenti delle province campane avviene per effetto di una deroga alla legislazione vigente in materia, ovvero agli articoli 42, 48 e 50 del Testo Unico della legge sull'ordinamento delle autonomie locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in cui si prevede l'affidamento agli organi del comune il potere di intervenire sia per la gestione ordinaria del servizio sia per gli eventi straordinari verificatisi nel proprio territorio;

impegna il Governo:

a prevedere che al termine della fase transitoria prevista dal decreto-legge in esame, ovvero a decorre dalla data del 31 dicembre 2010, la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania ritorni nelle competenze ordinarie dei comuni anche relativamente all'esazione e alla riscossione della TIA e della TARSU.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.4

RANUCCI, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce sulla base di apposita perizia effettuata d'intesa con esperti indipendenti designati dalla Corte dei conti, con forme e valutazioni adeguate alla natura del bene, il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto».

6.5

RANUCCI, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce con provvedimento motivato, d'intesa con esperti indipendenti designati dalla Corte dei conti, il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto».

6.3

INCOSTANTE, RANUCCI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da ricono-

scere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto. A tal fine, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

6.2

RANUCCI, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è determinato in», con le seguenti: «è determinato dall'ENEA sulla base di apposita perizia effettuata d'intesa con esperti indipendenti designati dalla Corte dei conti, con forme e valutazioni adeguate alla natura del bene, e comunque, nel caso di acquisto da parte dei soggetti pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura massima di».

6.1

RANUCCI, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è determinato in», con le seguenti: «è determinato sulla base di apposita perizia effettuata da esperti indipendenti designati dalla Corte dei conti, con forme e valutazioni adeguate alla natura del bene, e comunque, nel caso di acquisto da parte dei soggetti pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura massima di».

Art. 7.**7.1**

DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche non».

Art. 11.**11.1**

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «disponibilità di bilancio» inserire le seguenti: «e limitatamente ai casi di necessità ed urgenza».

11.2

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «possono anche richiedere,» inserire le seguenti: «in caso di motivata urgenza e».

11.3

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 8, sostituire le parole: «alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società» con le seguenti: «ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego».

Art. 16.**16.1**

GASBARRI, RANUCCI

Sopprimere l'articolo.

16.2

GASBARRI

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16.

(Controllo contratti Protezione civile)

1. Per un maggior controllo e maggior trasparenza all'atto della stipula dei contratti, comprese le procedure per interventi di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e quelle previste dalle dichiarazioni di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Dipartimento della protezione civile chiede preventivamente il parere vincolante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'autorità di cui al comma 1 nomina un funzionario responsabile del procedimento che ne controlla la regolare procedura fino a compimento del contratto, senza nuovi oneri per lo Stato».

16.3

GASBARRI, RANUCCI

Sopprimere il comma 1.

16.9

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «contrasto degli incendi» sopprimere la seguente: «boschivi».

16.7

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, GASBARRI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dirigente pubblico responsabile», inserire le seguenti: «, di comprovata esperienza nel settore,».

16.6

GASBARRI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ove l'incarico», fino alla fine del comma.

16.8

GASBARRI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ove l'incarico» fino a: «durata dell'incarico».

16.4

GASBARRI, RANUCCI

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

16.5

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «250 mila euro annui» con le seguenti: «110 mila euro annui».

16.10

GASBARRI, RANUCCI

Sopprimere il comma 2.

16.11

DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per un maggior controllo e maggior trasparenza all'atto della stipula dei contratti, comprese le procedure per interventi di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e quelle previste dalle dichiarazioni di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Dipartimento della protezione civile chiede preventivamente il parere vincolante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2-ter. L'autorità di cui al comma 1 nomina un funzionario responsabile del procedimento che ne controlla la regolare procedura fino a compimento del contratto, senza nuovi oneri per lo Stato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e controllo dei contratti della Protezione civile».

Art. 17.**17.1**

FERRANTE, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e

di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

17.2

MARCUCCI, GRANAIOLA, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «previa riprogrammazione degli interventi già deliberati».

17.3

MARCUCCI, GRANAIOLA, DELLA SETA, FERRANTE, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «previa riprogrammazione degli interventi già deliberati» *con le seguenti:* «, come primo stralcio per gli interventi necessari».

17.4

ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «All'articolo» *inserire le seguenti:* «5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato, e all'articolo».

17.6

ZANDA, FINOCCHIARO, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-bis, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Gli stessi rendiconti, corredati della documentazione giustificativa, sono altresì trasmessi ai presidenti delle Camere, e da loro assegnati per conoscenza alle rispettive Commissioni affari costituzionali, bilancio e am-

biente. Per l'anno 2010 sono trasmessi alle Camere i rendiconti delle gestioni relative agli anni 2001-2009»;

b) «

17.5

ZANDA, FINOCCHIARO, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-bis, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Gli stessi rendiconti, corredati della documentazione giustificata, sono altresì trasmessi ai presidenti delle Camere, e da loro assegnati per conoscenza alle rispettive Commissioni affari costituzionali, bilancio e ambiente.»;

b) «

17.7

ZANDA, FINOCCHIARO, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel rendiconto sono specificati i nominativi degli appaltatori, dei subappaltatori e dei consulenti verso i quali il Commissario delegato ha assunto obbligazioni, le procedure e, ove sussistano, gli elenchi dei nominativi utilizzati nella selezione per le singole commesse; è inoltre specificato il titolo giuridico dal quale deriva l'obbligazione e il relativo valore economico, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi.»;

b) «

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010

85^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1930) Deputati REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore DIVINA (*LNP*), il quale premette che il disegno di legge in esame interviene in un settore in cui il regime di liberalizzazione degli scambi, in un mercato globalizzato e fortemente concorrenziale, ha creato una situazione preoccupante per tutti i Paesi dell'Unione europea e, in particolare, per l'Italia, da molti anni ormai duramente colpita in settori vitali, quali quelli delle produzioni frutto dell'ingegno e della creatività delle nostre imprese artigiane (tessile, abbigliamento e calzaturiero). Rimarca infatti che si tratta di comparti aggrediti sempre di più dalla invasione di prodotti stranieri, particolarmente asiatici, immessi in commercio a costi bassissimi, ottenuti anche grazie all'utilizzo di lavoro nero, allo sfruttamento del lavoro minorile e con il sospetto di essere fabbricati tra l'altro con sostanze vietate dal diritto comunitario. Ritiene in proposito che l'attuale sistema comunitario e internazionale non fornisca adeguate garanzie a tutela del consumatore e delle produzioni europee, a fronte di sistemi commerciali di natura maggiormente protezionistica vigenti in altre aree. I principali *partner* commerciali dell'Unione europea (Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti) – precisa – hanno infatti già da tempo reso obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine sulle merci importate, che quindi gli esportatori europei devono rispettare per poter vendere in tali Paesi.

Dopo aver sottolineato che il problema era stato già posto con forza anche in passato, tanto da concretizzarsi nel 2005 in una proposta di regolamento della Commissione europea (COM(2005) 661) che avrebbe obbli-

gato l'apposizione del marchio d'origine su gran parte dei prodotti industriali provenienti da Paesi terzi (ad esclusione di Turchia e Paesi dello Spazio economico europeo), fa presente che in quella proposta l'origine commerciale del prodotto coincideva con l'origine doganale, ovvero era identificata nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione sostanziale del prodotto, secondo la definizione di «origine non preferenziale» di cui agli articoli 22-26 del codice doganale comunitario. Evidenzia quindi che, secondo il codice doganale comunitario, l'origine dei prodotti che provengono da Paesi con cui non è stato siglato un accordo doganale (ad esempio Canada, USA, Giappone), è identificata nel «Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». La proposta di regolamento prevedeva che le merci riportassero il marchio richiesto all'atto dell'importazione e che tale marchio non potesse essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non fossero stati venduti al consumatore o all'utilizzatore finale.

Nel ricordare come poi la proposta di regolamento del 2005 fosse stata sostanzialmente abbandonata, segnala che, con l'entrata in vigore del nuovo Trattato di Lisbona e la conseguente modifica della sua base giuridica, dovrebbe essere a breve ripresentata all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio una nuova proposta, la quale ricadrebbe nella procedura ordinaria di codecisione, con il pieno coinvolgimento del Parlamento. Al riguardo, comunica che il Parlamento europeo ha espresso il suo consenso in favore dell'istituzione di tale proposta di regolamento con l'approvazione di una serie di risoluzioni a partire da quella del 6 luglio 2006 sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi («marchio di origine»), fino all'ultima del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine.

Quanto al dettaglio del testo normativo, già approvato dalla Camera dei deputati, precisa che esso è diretto a introdurre un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, tale da evidenziare il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e di fornire in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. In aggiunta alla predetta etichettatura obbligatoria, si prevede al comma 4 dell'articolo 1 che l'apposizione dell'indicazione «*made in Italy*» sui prodotti sia possibile solo se almeno due delle fasi di lavorazione siano state eseguite in Italia e se per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

Dà indi conto del comma 8 dell'articolo 1, secondo cui, per i prodotti che non soddisfano i requisiti per il marchio «*made in Italy*», si deve comunque e obbligatoriamente indicare la provenienza, sulla base dei criteri

dettati dalla normativa comunitaria (ovvero il Paese d'origine secondo il codice doganale). Illustra quindi l'articolo 2, sulle relative norme di attuazione, e l'articolo 3 in ordine alle misure sanzionatorie.

Condividendo e apprezzando la finalità sottesa all'iniziativa legislativa in esame, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni attinenti alla sua compatibilità con i principi e la normativa comunitaria. Sotto tale profilo, occorre anzitutto ribadire che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte di giustizia ha sempre ritenuto incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla libera circolazione delle merci, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 1978, causa 13/78); a tale principio fanno eccezione solo le specifiche normative relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza. Richiama altresì la sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1975, relativa alla causa C-12/74 e ripresa successivamente dalla stessa Corte nella causa C-113/80, in base alla quale «per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un'origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folclore o nella tradizione della regione di cui trattasi».

Rimarca poi che la predetta incompatibilità risulta non solo dalla normativa comunitaria, ma anche da quella internazionale emanata dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la quale tende ad escludere che l'identificazione del Paese d'origine a fini doganali possa recare al contempo una indicazione qualitativa e commerciale di un prodotto. L'Accordo sulle regole di origine, allegato al GATT, dispone infatti che le norme sull'individuazione del Paese di origine in ambito doganale non possono essere utilizzate quali «strumenti volti a favorire, direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale» e non devono determinare effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale (articolo 2, lettere *b*) e *c*)).

Sulla base di questa interpretazione, rammenta pertanto come, a giudizio della Corte, le indicazioni o la marchiatura d'origine inducano il consumatore a effettuare una distinzione «pregiudiziale» fra le merci nazionali e quelle importate, per cui la marchiatura d'origine rende non solo più difficile lo smercio, in uno Stato membro, dei prodotti degli altri Stati, ma ha anche l'effetto di frenare l'interpenetrazione economica nell'ambito della Comunità, ostacolando la vendita di merci prodotte grazie alla divisione del lavoro fra gli Stati membri (sentenza del 25 aprile 1985, causa n. 207/83). Per questi motivi la Corte di giustizia riterrebbe certamente incompatibile con la normativa comunitaria l'istituzione di un obbligo di indicazione di origine che non sia giustificato da un nesso diretto e accertato tra l'origine geografica e la qualità del prodotto.

D'altra parte, osserva che la stessa proposta di regolamento comunitario afferma la rilevanza economica e commerciale del marchio di origine per la scelta dei consumatori. In particolare, si stabilisce che «una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori, circa l'origine delle merci, rappresenterebbero un contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'agenda di Lisbona di rafforzare la competitività dei prodotti europei che attualmente sono oggetto di una concorrenza sleale sul mercato». Reputa tuttavia che ciò possa essere consentito solo considerando il mercato interno europeo nel suo complesso, perché altrimenti costituirebbe una misura di ostacolo alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'Unione.

L'ipotesi di previsione «facoltativa» di una determinata etichettatura sull'origine dei prodotti, prosegue il relatore, sembrerebbe maggiormente conforme al divieto di porre ostacoli alla libera circolazione delle merci, anche se esiste una giurisprudenza della Corte europea che ne potrebbe indicare comunque l'incompatibilità in quanto misura «di effetto equivalente» alle misure di restrizione quantitativa fra gli Stati membri (articoli 34 e 35 TFUE). Cita in tal senso la sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, che richiama la costante giurisprudenza secondo cui l'articolo 34 del TFUE è inteso a vietare ogni normativa o ogni misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Secondo la Corte, la misura in questione – un marchio tedesco facoltativo, sull'indicazione dell'origine di prodotti alimentari – ha, quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, poiché può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano un determinato marchio, escludendo quelli importati da altri Paesi membri. Del resto, la facoltatività del marchio non ne elimina il carattere di ostacolo per gli scambi, dato che il relativo uso marchio favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene. Rammenta inoltre che un elemento decisivo nel giudizio della Corte si basava sul fatto che tale marchio facoltativo fosse riconducibile ad una «misura pubblica ai sensi dell'articolo 30 del Trattato (articolo 28 TCE, ora articolo 34 TFUE), imputabile allo Stato». Infatti, sempre secondo la Corte, «un tale ente, istituito dalla legge nazionale di uno Stato membro e finanziato mediante un contributo a carico dei produttori, non può, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario per quel che riguarda la promozione della produzione nazionale» (punto 18).

Alla luce della summenzionata giurisprudenza, sembrerebbe dunque in linea di principio compatibile con il diritto comunitario un'iniziativa volontaria degli stessi produttori, eventualmente riuniti in uno o più consorzi, diretta a darsi autonomamente una disciplina di produzione, concernente anche la localizzazione geografica delle diverse fasi di produzione e identificabile in un marchio riconoscibile da parte dei consumatori. Nel ragionamento della Corte di giustizia pare infatti decisiva la libertà che

i produttori e le associazioni di produttori hanno di dotarsi di una struttura a supporto della promozione della loro produzione, senza alcuna intermediazione dello Stato. Tale libertà sembra permettere loro di utilizzare anche elementi distintivi delle relative produzioni, senza che essi soggiacciano agli stessi limiti alla libera circolazione delle merci che invece hanno determinato l'incompatibilità comunitaria del marchio tedesco, riferibile ad un ente «istituito dalla legge nazionale di uno Stato membro e finanziato mediante un contributo a carico dei produttori».

Oltre alla citata giurisprudenza, invita poi a tener conto anche della vigente normativa comunitaria in materia di etichettatura, considerato che, per quanto riguarda il settore delle calzature, la direttiva 94/11/CE, pur prevedendo una specifica etichettatura obbligatoria, non consente la possibilità di apporre ulteriori etichettature. In particolare, richiama l'articolo 3 di tale direttiva, in virtù del quale «gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'etichettatura di determinate calzature o di calzature in generale». Segnala quindi che l'etichettatura facoltativa potrebbe in questo senso costituire un ostacolo alla commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva, anche con riferimento a quelli provenienti da Paesi terzi. Allo stesso modo, per quanto concerne il settore del tessile, menziona la direttiva 2009/121/CE, la quale prevede all'articolo 14 che «gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili conformi alle disposizioni della presente direttiva». Auspica quindi l'eliminazione, dall'articolo 1 del disegno di legge, dell'obbligatorietà della etichettatura sull'origine, sostituendola con la facoltatività di apporre tali indicazioni.

Ritornando nuovamente al comma 4 dell'articolo 1, che consente l'apposizione del marchio «*made in Italy*» solo sui prodotti di cui almeno due lavorazioni siano state eseguite in Italia e di cui le rimanenti fasi siano tracciabili, ne rileva l'incompatibilità rispetto alla definizione di marchio d'origine già esistente nella normativa comunitaria. Si tratta infatti del già ricordato codice doganale, che agli articoli 22-26 indica come Paese d'origine quello «in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Segnala poi una contraddizione tra i commi 4 e 8: se, infatti, il comma 4 riserva in via esclusiva la possibilità di apporre il marchio «*made in Italy*» solo sui prodotti che possano vantare almeno due fasi di lavorazione eseguite in Italia, il successivo comma 8 obbliga l'apposizione del medesimo marchio per quei prodotti che possono vantare solo una fase di lavorazione eseguita in Italia (ancorché sia «l'ultima lavorazione sostanziale», ai sensi del codice doganale comunitario). Pertanto, l'apposizione del marchio d'origine non consentirebbe di distinguere i prodotti che vantano due lavorazioni in Italia da quei prodotti

che già oggi possono fregiarsi del marchio «*made in Italy*». Osserva comunque che il comma 8 avrebbe anche l'effetto di obbligare i prodotti degli altri Stati membri, commercializzati in Italia, a recare il marchio d'origine; tuttavia, come già illustrato in relazione all'etichettatura di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, la giurisprudenza della Corte di giustizia è chiara nel considerare tali obblighi nazionali come un ostacolo indebito alla libera circolazione delle merci.

Suggerisce pertanto l'opportunità di sopprimere l'obbligatorietà, di cui al comma 8 dell'articolo 1, di apposizione del marchio d'origine ai prodotti commercializzati in Italia, per incompatibilità con la normativa comunitaria sul divieto di imporre restrizioni quantitative o misure equivalenti al commercio intracomunitario (articolo 34 TFUE). Inoltre, ritiene necessario ricondurre la definizione di origine, di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, a quella prevista dal codice doganale comunitario. Rimarca peraltro che, qualora fosse soppressa l'obbligatorietà del comma 8 ma fosse mantenuto intatto il comma 4, si avrebbe l'effetto di penalizzare quei prodotti italiani che sarebbero esclusi dalla possibilità di apporre il marchio «*made in Italy*».

Ricorda altresì che l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto «salva infrazioni»), interviene opportunamente sulla stessa materia con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come «*made in Italy*», la quale tuttavia non si applica in modo obbligatorio ma è lasciata alla libera iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135 del 2009, per tale motivo, come segnalato nella relazione illustrativa di tale provvedimento (A.S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali, ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte». In questo senso, la succitata sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 1985 afferma che «nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte».

Reputa poi compatibili con la normativa comunitaria gli articoli successivi del disegno di legge, nella misura in cui siano apportate le predette correzioni riferite all'articolo 1. In aggiunta a ciò, evidenzia l'incongruenza del comma 4 dell'articolo 3, che qualifica come reato la reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Vi sarebbe cioè una sorta di trasformazione da illecito amministrativo a illecito penale per il solo fatto della reiterazione della condotta.

Avviandosi alla conclusione, rileva che le disposizioni del disegno di legge relative all'etichettatura e alla marcatura d'origine, ancorché di natura facoltativa, costituiscono una regolamentazione tecnica che incide sul funzionamento del mercato interno, ai sensi della direttiva 98/34/CE, e pertanto deve essere sottoposta all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea. Puntualizza quindi che per regolamentazione tecnica si intende una regolamentazione che comprenda una specificazione tecnica «che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità» (articolo 1 della direttiva). Di conseguenza, ritiene necessario introdurre nel disegno di legge una disposizione che obblighi il Governo a notificare la normativa di cui al provvedimento in esame alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, sospendendo nel contempo l'efficacia delle relative disposizioni del provvedimento fino alla conclusione della procedura prevista dalla stessa direttiva. In alternativa, ipotizza la possibilità di procedere a una immediata notifica del disegno di legge alla Commissione europea, in pendenza dell'esame parlamentare.

La PRESIDENTE, dopo aver sottolineato l'estremo rilievo del provvedimento, anche in funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni europee, rinvia la discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Consiglio dell'Unione europea. – Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10) (n. 1)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La PRESIDENTE, prima di dare la parola al relatore, esprime particolare soddisfazione per il recepimento, nell'atto in titolo, di alcune osservazioni rese dalla 14^a Commissione in occasione della fase ascendente. Si rallegra infatti del primo riconoscimento formale dell' incisivo ruolo svolto dal Senato italiano, e dalla 14^a Commissione in particolare, nell'ambito del procedimento normativo comunitario.

Riferisce quindi il relatore BOSCETTO (*PdL*), il quale ricorda che l'atto in titolo riprende la proposta già presentata dalla Commissione europea nel luglio scorso, sulla quale – come ricordato dalla Presidente – la 14^a Commissione ha a suo tempo reso un parere favorevole con osserva-

zioni. Si compiace a sua volta che il testo definitivo dell'atto abbia accolto una delle osservazioni rese dalla Commissione politiche dell'Unione europea con riferimento all'articolo 4, relativa all'assunzione, da parte degli Stati membri, dei costi dell'interpretazione e della traduzione indipendentemente dall'esito del processo. Specifica quindi che l'articolo 4 della nuova proposta presentata dagli Stati membri recepisce integralmente la richiesta avanzata nella precedente occasione d'esame.

Dà indi conto delle ulteriori osservazioni poste dalla 14^a Commissione alle quali la Commissione europea aveva fornito una puntuale risposta, segnalando infine che, in ordine all'opportunità di garantire il diritto all'interpretazione e alla traduzione anche nella fase di esecuzione della pena, in sede europea si sta svolgendo un'ulteriore riflessione.

Nel dibattito prende la parola il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), il quale si complimenta con il relatore anche per l'approfondimento compiuto durante l'esame della prima versione dell'atto in Sottocommissione per i pareri (fase ascendente). Nel manifestare a sua volta soddisfazione per il recepimento di quanto proposto dalla 14^a Commissione, sottolinea la necessità di valutare in che modo il Trattato di Lisbona può avere ricadute sull'attività normativa del Parlamento ed in particolare delle Commissioni.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) si sofferma su quanto affermato dall'Assemblea del Senato in occasione delle mozioni sulle carceri esaminate nelle scorse settimane, richiamandone il collegamento con l'articolo 27 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOSCHETTO (*PdL*), intervenendo in sede di replica, illustra lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al presente resoconto, che, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti ed approvato all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità – (COM(2009) 504 def.) (n. 55)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 21)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) prende la parola in sede di replica e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO
A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ**

«La 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea l'8 luglio 2009 (COM(2009) 338), e che su detta proposta la 14^a Commissione aveva espresso, in data 30 luglio 2009, un parere favorevole con osservazioni, al quale la Commissione europea aveva dedicato una lunga e articolata lettera di risposta, in data 16 novembre 2009;

considerato che la *ratio* dell'iniziativa risiede nel fatto che, ai sensi del Trattato di Lisbona, che ha esteso la procedura legislativa alla cooperazione giudiziaria penale, la proposta della Commissione europea deve essere trasformata in proposta di direttiva; che la Commissione europea, in attesa che il nuovo collegio entrasse nel pieno dei suoi poteri con l'approvazione del Parlamento europeo, intervenuta lo scorso 10 febbraio, ha potuto svolgere solo funzioni ordinarie e non ha potuto quindi presentare proposte legislative, e che pertanto un gruppo di Stati membri ha attivato i poteri di iniziativa espressamente previsti dal Trattato di Lisbona;

considerato infine che l'iniziativa riprende, nello spirito e nell'impostazione, la proposta di decisione quadro, apportando tuttavia alcune modifiche non irrilevanti,

esprime, per quanto di sua competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà:

l'iniziativa appare congrua in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità:

l'iniziativa appare conforme, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

c) per quanto concerne il merito:

va espresso un pieno compiacimento per la nuova formulazione dell'articolo 4, che, prevedendo che i costi di interpretazione e traduzione vengano sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del

processo, recepisce integralmente un'osservazione inclusa nel citato parere espresso dalla 14^a Commissione in sede d'esame della proposta di decisione quadro, a dimostrazione dell'utilità e dell'efficacia del dialogo che i Parlamenti degli Stati membri, direttamente o attraverso i rispettivi governi, possono e devono sviluppare con le istituzioni dell'Unione europea;

la nuova disposizione inserita all'articolo 3 dell'iniziativa, che prevede la possibilità di fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti invece della traduzione scritta, deve essere formulata in modo il più possibile chiaro e articolato, così da prefigurare un potenziale snellimento dei processi e della loro durata, senza tuttavia risultare in alcun modo lesiva dei diritti degli indagati a un processo equo;

le ragioni che hanno portato all'esclusione dalla iniziativa di ogni riferimento alla formazione di giudici, avvocati e personale giudiziario sono nel complesso accettabili, in quanto il tema della formazione professionale volta a garantire la concreta applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione è trattato dalla proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, presentata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea a corredo della proposta di decisione quadro;

l'iniziativa infine, come del resto la proposta di decisione quadro, non prevede che sia garantito il diritto all'interpretazione e alla traduzione anche nella fase di esecuzione della pena. Nella citata risposta del 16 novembre 2009, la Commissione europea si era impegnata a svolgere un'ulteriore riflessione su questo tema, oggetto di specifiche osservazioni nel parere espresso dalla 14^a Commissione. Sarebbe pertanto auspicabile che la relativa questione fosse oggetto di attenta considerazione nel prosieguo dell'*iter* che dovrebbe condurre, in tempi rapidi, all'approvazione della direttiva.».

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 55 (Doc. XVII, n. 21)

«La 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la 16^a relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è stata presentata il 25 settembre 2009 al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, conformemente al protocollo n. 30 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerato che la sussidiarietà costituisce un principio guida per stabilire il confine fra le responsabilità degli Stati membri e quelle dell'Unione europea, in base al quale l'Unione agisce soltanto se gli obiettivi previsti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e se possono essere realizzati meglio a livello comunitario, mentre il principio di proporzionalità è diretto a mantenere l'azione dell'Unione entro i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai trattati;

rilevato inoltre che, sin dal 2006, la Commissione europea ha avviato una procedura che prevede l'invio di tutte le nuove proposte ai parlamenti nazionali, per l'espressione del loro parere e relativa la risposta da parte della stessa Commissione, e che il numero dei pareri parlamentari è progressivamente aumentato, raddoppiando ogni anno,

prende atto del dialogo costante che si è ormai instaurato fra parlamenti nazionali e Commissione europea, che consente ai primi di far conoscere la propria opinione in merito alle iniziative legislative della seconda, principalmente per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

ricorda che il trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1° dicembre 2009, ha introdotto importanti modifiche ai trattati, dirette a rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione europea, in base alle quali i parlamenti nazionali devono essere informati di tutte le proposte legislative europee, disponendo di otto settimane di tempo, salvo casi urgenti debitamente giustificati, per inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle stesse proposte legislative;

ricorda altresì che i pareri trasmessi dai parlamenti nazionali potranno determinare il riesame ed eventualmente la modifica o il ritiro delle proposte legislative in questione;

ritiene che il lavoro finora svolto dal Senato italiano abbia contribuito ad alimentare il dialogo con le istituzioni dell'Unione europea, anche nell'ambito COSAC dove, fin dal 2005, hanno avuto luogo le prime sperimentazioni sul controllo del principio di sussidiarietà e dove il Senato, condotti tutti gli esami richiesti, si è sempre espresso entro i termini previsti;

rileva inoltre come lo scambio fra Commissione europea e parlamenti nazionali non abbia riguardato solo gli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità, considerato che i pareri finora espressi e inviati hanno sollevato anche questioni relative al merito delle proposte legislative;

ravvisa in proposito la necessità che si tenga debitamente conto dell'interdipendenza fra il processo legislativo europeo e quelli nazionali nonché, anche in vista del futuro riassetto dell'ordinamento parlamentare interno, conseguente alle modifiche apportate dall'entrata in vigore del nuovo trattato, dell'impossibilità di poter svolgere compiutamente un esame di conformità al principio di sussidiarietà senza considerare anche gli aspetti relativi alla proporzionalità, al merito delle proposte legislative, e al controllo della base giuridica;

ravvisa, infine, la necessità di tener conto del particolare ruolo svolto dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e di prevedere, a tal fine, un rafforzamento delle sue competenze.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 20,30 alle ore 21,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

Audizione del Presidente, dott. Emilio Croce, e del Direttore Generale, avv. Marco Lazzaro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Emilio CROCE, *presidente dell'ENPAF*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV) e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Emilio CROCE, *presidente dell'ENPAF*, e l'avvocato Marco LAZZARO, *direttore generale dell'ENPAF*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, dispone che la documentazione prodotta dagli auditi sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*) segnala la questione concernente i lavoratori della «ex Bellelli» e «appalto arsenale della Marina Militare di Taranto» sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla

legge n. 257 del 1992 e dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori esposti all'amianto. Al riguardo chiede al Presidente di valutare l'opportunità di audire i segretari generali provinciali della Federazione italiana metalmeccanici (FIM), della Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM) e dell'Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) nonché i vertici dell'INAIL al fine di dare soluzione a tale vicenda.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PdL*) fa presente che la questione riguarda il mancato riconoscimento a tali lavoratori di benefici previsti per legge e che tale situazione potrebbe provocare un enorme contenzioso con conseguenti danni per l'INAIL.

Il senatore Adriano MUSI (*PD*) concorda sulla necessità di procedere alle audizioni già dalla prossima settimana.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) ritiene che la questione sia da valutare con attenzione soprattutto in un periodo di crisi economica come l'attuale, considerato che non tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda hanno diritto all'applicazione dei benefici previdenziali che, in molti casi, determinano il prepensionamento. Rileva inoltre che la normativa di riferimento non è del tutto chiara in quanto nacque dall'esigenza di chiudere le aziende che producevano Eternit e successivamente ha determinato il riconoscimento di benefici previdenziali e sociali ai lavoratori esposti all'amianto. Nell'attuale situazione economica molte aziende fanno ricorso a tale strumento quasi fosse un ammortizzatore sociale. Pertanto riterrebbe necessario audire un rappresentante del Governo.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) ritiene che la questione nasca dal mancato rifinanziamento delle leggi che prevedono tali benefici.

Il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*) ritiene che il problema esuli dal rifinanziamento della legge.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) fa presente che su tale materia vi sono due proposte di legge all'esame dei due rami del Parlamento. Concorda comunque sul fatto che la normativa in materia non è del tutto chiara e che occorra nel caso rifinanziare la legge.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ritenere necessaria la massima razionalità nell'affrontare la questione, senza creare nei lavoratori eccessive illusioni, assicura che verificherà la competenza della Commissione in materia.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMITATO PARLAMENTARE**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 24 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 14,30.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri, On. Franco Frattini, sulle implicazioni derivanti dall'inserimento nel Sistema Informativo Schengen (SIS), da parte delle autorità elvetiche, di nominativi di cittadini libici nella cd. *black list* del Sistema medesimo
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro degli affari esteri, on. Franco FRATTINI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*), Diana DE FEO (*PdL*), Massimo LIVI BACCI (*PD*) e Pierfrancesco GAMBÀ (*PdL*), nonché i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (*PdL*), Ivano STRIZZOLO (*PD*), Sandro GOZI (*PD*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Ministro degli affari esteri, on. Franco FRATTINI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Franco Frattini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 24 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che in data 9 febbraio 2010 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Dorina Bianchi in sostituzione del senatore Salvatore Cintola, cessato dal mandato parlamentare. La senatrice Bianchi appartiene al gruppo UDC-SVP-Aut.

(La Commissione prende atto).

Comunico altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione dello scorso 10 febbraio, ha stabilito che la Commissione svolga approfondimenti territoriali sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nelle regioni Puglia, Lombardia e Basilicata. Al riguardo avranno luogo apposite missioni con sopralluoghi e audizioni.

Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi

(Svolgimento e conclusione)

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi.

Claudio TASSI, *Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Vincenzo De LUCA (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolge alcune brevi considerazioni conclusive, ringrazia l'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 24 febbraio 2010

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, alcuni regolamenti di delegificazione per il riordino di enti pubblici non economici, nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-enti»; tra questi, lo schema di regolamento di riordino dell'ISTAT, all'ordine del giorno della Commissione. L'esame di questo provvedimento e di quelli che saranno successivamente trasmessi rende opportuna, a suo giudizio, l'acquisizione di elementi informativi nell'interlocuzione diretta anche con rappresentanti degli enti oggetto di riordino. Propone, a tal fine, di integrare – con il consenso delle Presidenze delle Camere – il programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa con le audizioni di rappresentanti degli enti oggetto di riordino; con l'occasione, riterrebbe inoltre utile integrare l'elenco delle audizioni con quella del Ministro della salute, nonché con quelle di funzionari dei Dicasteri o Dipartimenti coinvolti nei procedimenti «taglia-leggi» e «taglia-enti» e delle organizzazioni sindacali.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone che all'audizione del Presidente dell'ISTAT si proceda nella prossima settimana, eventualmente in audizione informale in Ufficio di Presidenza.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE informa infine la Commissione di una norma interpretativa e di alcune modifiche che egli ha proposto e che sono state ap-

provate, in sede di conversione in legge del decreto legge recante proroga di termini, alle norme che disciplinano il procedimento «taglia-enti», nonché ad alcune disposizioni che regolano aspetti procedurali del procedimento «taglia-leggi».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, riferisce sullo schema di regolamento in titolo, con il quale si provvede al riordino dell'ISTAT al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi. Segnala come le funzioni essenziali e le linee di fondo dello schema organizzativo generale dell'Istituto rimangano quelle individuate dal decreto legislativo n. 322 del 1989: con il regolamento di delegificazione in esame, infatti, si incide sugli organi di indirizzo, di gestione e consultivi, riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali e operando un riassetto della *governance* al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza posti anche dalla normativa europea.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento, composto da sei articoli, e sui risparmi di spesa connessi alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali e degli uffici dirigenziali dell'Istituto. Riferisce infine sul parere del Consiglio di Stato e ricorda che il Governo ha elaborato un testo – allegato allo schema trasmesso per il parere – per recepire alcuni rilievi formulati dal Consiglio di Stato nei pareri interlocutori che hanno preceduto la pronuncia definitiva.

Conclude ricordando quanto concordato in merito all'audizione del Presidente dell'ISTAT e invitando a segnalare eventuali richieste di ulteriori audizioni, da svolgere eventualmente in sede informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 168)

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE informa che l'incarico comune da lui assunto, insieme al senatore Pertoldi, come relatore sui provvedimenti in titolo è venuto meno. Egli assumerà quindi, per il seguito dell'esame, le funzioni di relatore nella sua qualità di Presidente della Commissione.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni su ciascuno degli atti in titolo, pubblicate in allegato al resoconto.

Conclude ricordando che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; le proposte di parere tengono comunque conto del parere formulato dal Consiglio di Stato sui provvedimenti di riordino dell'ordinamento militare, per i profili di carattere generale ivi esaminati rilevanti anche per l'esame dei provvedimenti intitolati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166)

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE informa che con lettera dell'11 febbraio la presidenza del Senato aveva comunicato la disponibilità del Ministro della difesa ad attendere il parere della Commissione; è poi pervenuto il parere del Consiglio di Stato sui provvedimenti in titolo ed è pertanto venuta meno la riserva con la quale essi erano stati assegnati alla Commissione, che può quindi concluderne l'esame.

I relatori sui provvedimenti in titolo, senatore Massimo Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni su ciascuno degli atti in titolo: le proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto, tengono conto della pronuncia del Consiglio di Stato.

Ha quindi la parola l'onorevole LA FORGIA (PD), relatore, il quale rileva come uno dei nodi posti dal riassetto normativo concerne la possibilità per il Governo di operare, in questa sede, una delegificazione. Sul tale problematica, emersa nei lavori della Commissione, si registra una discrepanza non marginale tra i rilievi formulati nella documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato, e le valutazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto legittima l'opzione del Governo.

Conclude segnalando come d'intesa con l'altro relatore, senatore Garavaglia, nella proposta di parere sullo schema di Testo unico regolamen-

tare in titolo si sia convenuto di accedere all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che riconosce al Governo la possibilità di delegificare nell'ambito dell'opera di riassetto, per ragioni di opportunità, pur permanendo alcuni profili di dubbio.

Il PRESIDENTE concorda sulla sussistenza di diversi orientamenti circa la possibilità per il Governo di procedere a delegificazioni nell'ambito di opere di riordino normativo, un tema che con molta probabilità si presenterà nuovamente anche in occasione di successivi provvedimenti di riassetto; condivide la scelta operata dai relatori, che ringrazia per il lavoro svolto, di aderire all'impianto interpretativo adottato dal Consiglio di Stato, in esito a un esame compiuto con il coinvolgimento di numerosi magistrati nelle sottocommissioni appositamente costituite.

Prende atto, quindi, che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione delle proposte di parere formulate dai relatori. Considerata peraltro la difficoltà di raggiungere il numero legale per la votazione delle proposte di parere, per la concomitanza dei lavori di altri organi parlamentari, nonché delle due Assemblee, anche con votazioni di rilievo, sia nella giornata odierna che nelle successive, e i tempi ormai assai ridotti per l'esercizio della delega, ritiene che l'esame dei provvedimenti in titolo non potrà concludersi.

La Commissione prende atto.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) si rammarica che siano venute meno le condizioni per esprimere il parere su provvedimenti assai importanti, vanificando così il rilevante e apprezzato lavoro svolto dai relatori, dalla Commissione difesa del Senato, dal Presidente e dagli uffici, ai quali esprime il proprio sincero ringraziamento. Ritiene indispensabile una riflessione sui possibili interventi, anche regolamentari, che consentano alla Commissione di esplicitare pienamente il proprio ruolo nei tempi determinati dai termini di legge.

Il presidente PASTORE dichiara di concordare pienamente con l'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 164**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;

considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha ricondotto la sua attività di semplificazione e riassetto al riordino della normativa in materia di attività agricola, senza che ciò precluda ulteriori interventi nelle più ampie materie di competenza del Ministero delle politiche agricole;

premesso che con lo schema di decreto legislativo in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto in materia di attività agricola unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama – oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;

apprezzata l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione in materia di attività agricola;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– pur preso atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

– il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto legislativo in titolo e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la sua attuazione; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo e del decreto attuativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, semmai differita rispetto a quella di pubblicazione, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

– l'entrata in vigore del decreto legislativo potrebbe comportare l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema in titolo una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino;

– si invita altresì a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo in titolo possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espresa modificazione delle sue disposizioni;

– dando atto che lo schema di decreto legislativo è volto esclusivamente al riassetto delle norme statali vigenti, prevalentemente riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, intervenendo principalmente nella materia «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), mentre altre disposizioni sono riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lettera *m*)), o – ancora – al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati (lettera *r*)), si osserva che l'articolo 49, al comma 2, sembra prefigurare una competenza residuale generale (esclusiva) delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza

esclusiva statale «ordinamento civile», alla «tutela dell'ambiente», egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, si segnala al Governo l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono principi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle Regioni, ovvero di espungere il comma 2 dell'articolo dallo schema in titolo, come suggerito dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica;

– l'articolo 121 reca la disciplina dei contratti agrari di tipo enfiteutico; al riguardo si segnala l'opportunità di una sua riformulazione che eviti di citare la legge n. 327 del 1963, implicitamente richiamata con il riferimento alla successiva legge n. 607 del 1966 (il cui articolo 13, lett. a) rinvia appunto alla legge n. 327 del 1963), e che invece richiami anche i rapporti enfiteutici di cui alla legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, la cui inclusione nell'ambito di applicazione della legge n. 607 non è univocamente riconosciuta; si suggerisce inoltre di confermare in 15 anni il credito per l'affranco, e non in 20, come stabilisce la citata legge n. 607; quanto al termine di estinzione del credito per prescrizione, questo dovrebbe essere fissato almeno in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, mentre occorrerebbe allineare ai 5 anni complessivi anche il termine di cui al comma 3 e stabilire che la cancellazione formale debba avvenire su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità; in conclusione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 121 dello schema in titolo prevedendo che all'estinzione del credito consegua l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario;

– si suggerisce inoltre di inserire le eventuali abrogazioni conseguenti alla riformulazione dell'articolo 121 nell'articolo 123, raccomandando la previa verifica della eventuale sopravvivenza di parte della legge n. 607, con particolare riferimento a norme processuali e al suo articolo 13, già citato, che potrebbe essere utilmente riprodotto nell'articolato dello schema in titolo;

– sempre con riferimento all'articolo 123, si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dall'elenco delle norme abrogate l'articolo 27 del decreto legge n. 248 del 2007, come peraltro suggerito anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica: l'esigenza della sua permanenza in vigore non appare infatti superata (come invece suggerito dalla nota n. 169 allo schema di decreto legislativo) a causa del decorso del termine ivi indicato per l'adozione – da parte delle regioni – di interventi di riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi di bonifica, dovendosi intendere tale termine come ordinatorio; si ricorda inoltre che il medesimo articolo 27 reca anche norme sostanziali in materia;

– si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 168**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto in materia di attività agricola realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino alla cui attuazione è preordinato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo alla cui attuazione è finalizzato – l'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante «Riordino della normativa sull'attività agricola»; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema

di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino dell'attività agricola: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, si ritiene che tale opzione sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

– si rileva inoltre che per alcune disposizioni del decreto in titolo è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si possono segnalare, a mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme vengono in rilievo per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, si raccomanda al Governo di verificare se la delegificazione così disposta sia pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali;

– il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo e lo schema di decreto legislativo recante il riordino della normativa sull'attività agricola; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto in titolo e del decreto legislativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo – in primo luogo nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di eventuali vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 165**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;

considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto sul complesso della normativa in materia di ordinamento militare, unitamente al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama – oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;

apprezzata la complessa opera di ricognizione e la significativa riduzione dello *stock* normativo conseguente al riassetto, che ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli di rango primario nonché l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli di rango secondario, con una riduzione complessiva pari a circa i quattro quinti della normativa attualmente vigente in materia di ordinamento militare;

valutati i copiosi elementi informativi, i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato n. 149152/2010 del 12 febbraio 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– pur preso atto dell’asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere del 12 febbraio;

– suscita perplessità la riproduzione nel decreto legislativo, fonte delegata – all’articolo 2261 (disposizioni integrative e correttive) – delle norme con le quali l’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 conferisce una delega per l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi, peraltro introducendo disposizioni innovative in merito all’intervallo temporale entro cui può esercitarsi la delega, nonché – con disposizione peraltro incongrua, prevedendosi il mero concerto del Ministro della difesa – in merito alla fase di proposta dei decreti correttivi; al riguardo si segnala al Governo l’esigenza di espungere tale disposizione;

– l’articolo 2263 dello schema di decreto legislativo dispone l’entrata in vigore del decreto legislativo sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la nota all’articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l’articolo 1097 del Testo Unico regolamentare; si osserva, al riguardo, che in realtà tale articolo si limita a prevedere l’entrata in vigore – anche per il regolamento – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza che sia definito alcun meccanismo che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell’entrata in vigore, dei due atti; si invita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti – contestualità richiamata anche da altre disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, tra le quali quelle di abrogazione espressa di norme primarie e secondarie (rispettivamente, articolo 2258 e 2259) – eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l’entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

– si osserva come il differimento del termine per l’entrata in vigore del regolamento adottato nell’ambito della semplificazione dell’ordinamento militare contestualmente allo schema in titolo, previsto dal richiamato articolo 1097 del Testo Unico, dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, come sancito dall’articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: si invita conseguentemente il Governo a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 2263 con idonea disposizione;

– l’entrata in vigore del Codice riordinato avrà l’effetto di abrogare non solo gli atti normativi primari elencati all’articolo 2258 e le norme secondarie elencate all’articolo 2259, ma anche tutte le disposizioni incompatibili, vertenti sulle materie disciplinate dal Codice, per abrogazione implicita ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi, richiamate del resto all’art. 2257, comma 1, del Codice stesso. Occorre valutare tale effetto di abrogazione implicita con riferimento a tutti gli atti normativi primari o secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data di entrata in vigore del Codice: infatti, in virtù del principio della *lex posterior*, vi è il rischio che si produca il paradossale effetto per cui una legge o un regolamento che entri in vigore in questo intervallo temporale risulti poi abrogato per incompatibilità dal Codice, redatto ben prima di quelli, ma entrato in vigore successivamente. Si invita conseguentemente il Governo a valutare l’opportunità di inserire – eventualmente all’articolo 2257, comma 1 – una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del Codice, nelle materie già disciplinate dal Codice stesso: a tal fine la previsione – già contenuta nell’articolo 2257 – che le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle disposizioni del codice e del regolamento, potrebbe essere affiancata da una norma che assicuri la permanenza in vigore alle disposizioni approvate *medio tempore*, fino all’adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il codice;

– al medesimo fine, si invita altresì il Governo a valutare l’ampiezza dell’intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto legislativo e la sua entrata in vigore, la cui estensione – che appare eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato – può rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo;

– lo schema di decreto legislativo reca alcune disposizioni attualmente contenute in atti di natura regolamentare, operando in questo modo una sorta di «legificazione», peraltro riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’opera di riassetto, anche se giudicata talvolta eccessiva: al riguardo, si invita il Governo a una attenta disamina delle disposizioni stesse, al fine di valutare l’opportunità di tale opzione, anche alla luce dei principi di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

– altre norme riproducono disposizioni di regi decreti, fonte normativa a carattere ibrido, talvolta di rango primario, talvolta di rango secondario: si invita pertanto il Governo a operare una puntuale ricognizione della natura normativa dei regi decreti il cui contenuto è confluito nel provvedimento, come anche osservato nel parere del Consiglio di Stato;

– alcune disposizioni del Codice dell’ordinamento militare riproducono disposizioni destinate ad essere abrogate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, sottraendole così alla

«ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter* della legge n. 246 del 2005; l'articolo 2260 inoltre individua gli atti normativi di rango primario e quelli di rango secondario da mantenere in vigore; la nota all'articolo informa che si tratta – per la salvaguardia delle fonti primarie, di cui al comma 1 – di una disposizione adottata in attuazione del comma 14 del richiamato articolo 14; al riguardo, si invita il Governo a integrare l'articolo 2260, comma 1, con il richiamo all'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con riferimento alle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, e ad operare, eventualmente in sede di provvedimenti integrativi e correttivi, un'ulteriore ricognizione delle disposizioni per le quali si prevede il mantenimento in vigore; si raccomanda infine al Governo di provvedere a integrare l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009, recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» con le disposizioni legislative così individuate che non fossero già presenti nell'Allegato medesimo, con apposita disposizione dello schema in titolo ovvero in sede di decreti correttivi e integrativi di quel decreto legislativo;

– si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso, nonché le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo lo scorso 12 febbraio con particolare riferimento all'invito a riconsiderare la distribuzione delle materie nei singoli articoli, che presenta alcuni squilibri, rilevandosi talvolta articoli di eccessiva lunghezza e conseguente faticosa lettura; all'invito a eliminare i casi di mancato adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo; all'invito a verificare la completezza dell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate, valutando in particolare le ipotesi di abrogazione implicita per incompatibilità; si raccomanda infine di valutare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito alle deroghe all'applicabilità nell'ordinamento militare della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, recate dagli articoli 1019, 1028 e 1347, nonché all'esigenza di riformulare l'articolo 634 sopprimendo il riferimento all'«italiano non appartenente alla Repubblica», che non è sorretto da leggi attuative dell'articolo 51, comma secondo della Costituzione.

ALLEGATO 4

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 166**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto sul complesso della normativa in materia di ordinamento militare, realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

apprezzata la complessa opera di ricognizione e la significativa riduzione dello *stock* normativo conseguente al riassetto, che ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli di rango primario nonché l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli di rango secondario, con una riduzione complessiva pari a circa i quattro quinti della normativa attualmente vigente in materia di ordinamento militare;

valutati i copiosi elementi informativi, i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato n. 149152/2010 del 12 febbraio 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare – l'articolo 14, commi 14, 15 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante «Riordino del codice dell'ordinamento militare»; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presidono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari re-

golanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l’abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell’ordinamento militare: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, si ritiene che tale opzione sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell’articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell’ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come confermato nel parere che il Consiglio di Stato medesimo ha reso sul provvedimento in titolo;

– l’articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l’entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; si osserva che tale differimento dell’entrata in vigore dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione del decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall’articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997;

– come detto, l’articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l’entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la nota all’articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l’articolo 2263 del decreto legislativo di riordino del codice dell’ordinamento militare; si osserva, al riguardo, che in realtà tale articolo si limita a prevedere l’entrata in vigore – anche per il decreto legislativo – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza che sia definito alcun meccanismo che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell’entrata in vigore, dei due atti; si invita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, eventualmente prevedendo – in primo luogo nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l’entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

– al medesimo fine, si invita altresì il Governo a valutare l’ampiezza dell’intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua entrata in vigore, la cui estensione – che appare eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato – può

rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo;

– lo schema di decreto in titolo contiene articoli che riproducono, in molti casi con modificazioni, discipline attualmente dettate da atti amministrativi ovvero norme secondarie, alcune delle quali recate da regolamenti ministeriali, conseguentemente espressamente abrogate in modo totale o parziale, dall'articolo 2259 del decreto legislativo di riordino del codice; l'inclusione di tali norme in un regolamento unico, di tipo governativo, comporta per i regolamenti ministeriali l'innalzamento della fonte stessa: a tale riguardo si invita il Governo a considerare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce di alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno giudicato negativamente tale scelta cui consegue una deroga, operata da fonte secondaria, alle previsioni di legge sulle quali si fonda il potere regolamentare dei Ministri;

– nel Testo unico regolamentare sono confluiti i regolamenti con i quali il Governo ha provveduto al riordino di alcuni enti sottoposti alla sua vigilanza (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Lega Navale italiana, Casse militari, Unione italiana tiro a segno, Opera Nazionale figli degli aviatori, e altri), nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-enti»; gli articoli del Testo unico che riportano tali provvedimenti non corrispondono, tuttavia, in alcune parti, a quelle dei provvedimenti già approvati, sui quali si erano espressi, per il parere, sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione parlamentare per la semplificazione; si rileva inoltre che alcuni regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore; a tale riguardo si raccomanda al Governo di adeguare le disposizioni del Testo Unico in titolo a quelle approvate in via definitiva dopo aver acquisito i prescritti pareri – tra i quali si segnala a titolo di esempio il regolamento recante la disciplina degli alloggi – provvedendo nel contempo a integrare l'indicazione delle fonti secondarie abrogate con quella dei regolamenti nel frattempo emanati e chiarendo in apposita norma, ovvero nelle premesse al provvedimento in titolo, che l'inserimento di tali discipline di riordino nel Testo Unico ha effetti anche ai fini del procedimento «taglia-enti»;

– si invita inoltre a valutare l'esigenza di prevedere successivi interventi con i quali il Testo unico in titolo sia integrato con gli atti normativi secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto del Presidente della Repubblica (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data della sua entrata in vigore;

– si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso, nonché le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo lo scorso 12 febbraio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 24 febbraio 2010

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Interviene il Procuratore generale di Firenze, dottor Beniamino Deidda.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Procuratore generale di Firenze, dottor Beniamino Deidda

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che verte sul tema delle malattie professionali. A tale argomento la Commissione ha dedicato tra l'altro uno specifico gruppo di lavoro coordinato dal senatore Roilo, che ha sollecitato l'incontro con il dottor Deidda, avendo questi maturato una specifica esperienza in merito.

Il dottor DEIDDA svolge un'ampia relazione, segnalando in primo luogo la frequente omissione della compilazione dei referti medici nei casi di malattie da lavoro, che dà luogo ad una sottostima del fenomeno e ad un numero assai basso di procedimenti giudiziari. Ciò è dovuto alle carenze nel numero e nella preparazione dei vari medici (di base, competenti ed ospedalieri), che andrebbero sensibilizzati sia con norme sanzionatorie *ad hoc* che con una formazione specifica.

Altro aspetto è il ruolo dei servizi di vigilanza e prevenzione delle ASL, la cui attività, a causa della cronica carenza degli organici e di una formazione inadeguata degli operatori (specialmente dei tecnici della prevenzione), risulta spesso insufficiente e troppo disomogenea da una Regione all'altra del Paese, frenando di riflesso anche l'attività giudiziaria. Occorrerebbe quindi integrare la preparazione degli operatori sanitari con nozioni ed esperienze pratiche sulle procedure giudiziarie.

La stessa attività di repressione della Magistratura, tranne alcune isolate eccezioni, è largamente insufficiente, per la mancanza di figure professionali specializzate sia in sede requirente che giudicante e per le scarse denunce o referti circostanziati. Così un numero assai basso di procedimenti sono avviati o arrivano alla fase dibattimentale ed un numero ancora più scarso si concludono con condanne effettive. Occorrerebbe quindi un monitoraggio specifico dei singoli procedimenti.

Infine, al verificarsi degli infortuni e delle malattie da lavoro occorre la diffusa violazione delle norme da parte delle aziende, spesso gestite da piccoli o piccolissimi imprenditori scarsamente preparati. Servirebbe rendere obbligatoria una formazione effettiva e più estesa per coloro che si qualificano come «datori di lavoro» ai sensi delle norme vigenti, prevedendo norme premiali più ampie per le aziende «virtuose» e sanzioni più severe (penali e amministrative) per quelle che trasgrediscono.

Occorrono altresì processi più rapidi ed efficienti per gli infortuni e le malattie professionali, limitando il ricorso ai riti abbreviati. Si dichiara quindi contrario alla proposta di escludere in tali casi il procedimento penale e di limitare il giudizio alla sola sede civile per il risarcimento, così come ritiene non efficace la proposta di costituire, sul modello della procura nazionale antimafia, una procura nazionale per i reati contro gli infortuni sul lavoro, che derivano necessariamente da situazioni e cause non collegate tra loro. Sarebbe piuttosto opportuno rafforzare la preparazione e le strutture delle procure, dei tribunali e delle forze di polizia giudiziaria sul territorio.

Intervengono quindi per formulare alcune osservazioni il PRESIDENTE ed il senatore ROILO (PD).

Il PRESIDENTE ringrazia infine il dottor Deidda per il suo prezioso contributo e anche per le concrete proposte presentate e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 febbraio 2010

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

(1956-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato)

Il presidente BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, salvo che per le proposte 17.5 e 17.6, laddove si prevede che i rendiconti trasmessi ai Presidenti delle Camere siano da questi assegnati a Commissioni permanenti specificamente individuate: tale indicazione, infatti, appare non conforme al principio di autonomia organizzativa e regolamentare delle Camere. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione dei citati emendamenti 17.5 e 17.6, sui quali propone un parere di nulla osta condizionato alla soppressione della parte concernente l'assegnazione del documento alle Commissioni parlamentari.

La Sottocommissione consente.

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente BATTAGLIA (*PdL*) ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, né sul testo né sugli emendamenti. Peraltro considera opportuno segnalare, nell'occasione, che gli emendamenti 17.5 e 17.6, laddove prevedono che i rendiconti trasmessi ai Presidenti delle Camere siano da questi assegnati a Commissioni permanenti specificamente individuate, appaiono non conformi al principio di autonomia organizzativa e regolamentare delle Camere.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 9,15.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 febbraio 2010

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 24 febbraio 2010

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM(2009) 342 def.) (n. 57): seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni;

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM(2009) 456 def.) (n. 58): seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo

18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle

province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824). *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).

- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- IV. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei documenti:

- Nota informativa 2010-2012 (*Doc.* XXVII, n. 19).
- Programma di stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2009 (*Doc.* XXVII, n. 20).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma S.p.A. sulla sicurezza e gestione degli scali aeroportuali con particolare riferimento a quello di Roma.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).

- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).
- Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- STIFFONI. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «*Totally in Italy*» (299).

- SANGALLI ed altri. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (731).
 - BONFRISCO e CASOLI. – Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera (1308).
 - BUTTI. – Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili (1801).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).

- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, per un aggiornamento sulla procedura di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani (UPR) concernente l'Italia.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 8

Audizione dei componenti della Commissione istituita per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato.
